

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 2 aprile 2008, n. 6.

Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 21**

**Art. 1
(Modificazione all'articolo 1)**

- Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli aspetti afférenti al benessere animale e alla qualità dei relativi prodotti.».

**Art. 2
(Modificazioni all'articolo 2)**

- Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2001, le parole: «i controlli di rendimento, i test attitudinali e i controlli del valore genetico» sono sostituite dalle seguenti: «i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame,».
- La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2001 è sostituita dalla seguente:
«f) l'introduzione, a livello di azienda, di metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale,

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 6 du 2 avril 2008,

modifiant les lois régionales n° 21 du 4 septembre 2001 (Dispositions en matière d'élevage et de produits de l'élevage) et n° 3 du 22 avril 2002 (Aides régionales en vue de l'application des mesures sanitaires relatives au bétail d'intérêt zootechnique).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

**CHAPITRE I^{ER}
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 21 DU 4 SEPTEMBRE 2001**

**Art. 1^{er}
(Modification de l'art. 1^{er})**

- À la fin du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 21 du 4 septembre 2001 (Dispositions en matière d'élevage et de produits de l'élevage) sont ajoutés les mots « , y compris les aspects relatifs au bien-être des animaux et à la qualité des produits y afférents. ».

**Art. 2
(Modification de l'art. 2)**

- À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 21/2001, les mots « Contrôles des performances, tests d'aptitude et appréciation de la valeur génétique » sont remplacés par les mots « Tests de détermination de la qualité génétique ou du rendement du bétail, ».
- La lettre f) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 21/2001 est remplacée comme suit :
« f) Introduction, dans l'exploitation, de méthodes et de techniques innovantes en matière de reproduction

- eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale;».
3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2001, è aggiunta la seguente:
«gbis) il miglioramento delle condizioni di igiene e del benessere degli animali nelle aziende zootecniche.».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2001, è aggiunto il seguente:
«1bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), sono concessi in conformità agli articoli 12, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006.».
5. Dopo il comma 1bis dell'articolo 2 della l.r. 21/2001, come introdotto dal comma 4, è aggiunto il seguente:
«1ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo.».
6. Dopo il comma 1ter dell'articolo 2 della l.r. 21/2001, come introdotto dal comma 5, è aggiunto il seguente:
«1quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera gbis), sono concessi in conformità alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01 della Commissione, del 27 dicembre 2006, recante orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006. L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.».
7. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 2 della l.r. 21/2001, come introdotto dal comma 6, è aggiunto il seguente:
animale, exception faite des coûts relatifs à l'introduction ou à l'application de l'insémination artificielle ; »
3. Après la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 21/2001, est ajoutée la lettre suivante :
« g bis) Amélioration des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux dans les élevages. »
4. Après le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 21/2001, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :
« 1 bis. Les aides pour les interventions visées aux lettres a), b), c), e), f) et g) du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux articles 12, 15 et 16 du règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 358 du 16 décembre 2006. »
5. Après le 1^{er} alinéa bis de l'art. 2 de la LR n° 21/2001, tel qu'il a été inséré par le quatrième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :
« 1 ter. Les aides pour les interventions visées à la lettre d) du premier alinéa du présent article sont accordées conformément à la réglementation communautaire en vigueur en matière d'aides d'État en faveur de la recherche et du développement. »
6. Après le 1^{er} alinéa ter de l'art. 2 de la LR n° 21/2001, tel qu'il a été inséré par le cinquième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :
« 1 quater. Les aides pour les interventions visées à la lettre g bis) du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux dispositions visées à la communication 2006/C 319/01 de la Commission du 27 décembre 2006, concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007/2013, publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 319 du 27 décembre 2006. L'octroi desdites aides, en fonction des différents types d'intervention, est subordonné à l'autorisation préalable de la Commission européenne, au sens du troisième paragraphe de l'art. 88 du traité instituant la Communauté européenne. »
7. Après le 1^{er} alinéa quater de l'art. 2 de la LR n° 21/2001, tel qu'il a été inséré par le sixième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

«1quinquies. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera gbis), possono altresì essere concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007.».

Art. 3
(Modificazione all'articolo 3)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2001 è sostituita dalla seguente:

«a) gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), nonché gli allevatori di altre specie di interesse zootecnico;».

Art. 4
(Modificazioni all'articolo 4)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 21/2001, è aggiunto il seguente:

«1bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi in conformità alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01. L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.».

2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 4 della l.r. 21/2001, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«1ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi in conformità agli articoli 14 e 15 del reg. (CE) 1857/2006.».

Art. 5
(Modificazioni all'articolo 6)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2001, è aggiunta la seguente:

«dbis) nel limite dei massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gbis).».

« 1 quinquies.Les aides pour les interventions visées à la lettre g bis) du premier alinéa du présent article peuvent également être accordées conformément au règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides *de minimis* dans le secteur de la production de produits agricoles, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 337 du 21 décembre 2007. »

Art. 3
(Modification de l'art. 3)

1. La lettera a) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 21/2001 est remplacée comme suit :

« a) Les exploitants des élevages figurant au fichier régional du bétail et des élevages, visé à la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 (Institution du fichier régional du bétail et des élevages), ainsi que les exploitants d'élevages d'autres espèces d'intérêt zootechnique ;»

Art. 4
(Modification de l'art. 4)

1. Après le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 21/2001, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Les aides pour les interventions visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux dispositions de la communication 2006/C 319/01. L'octroi desdites aides, en fonction des différents types d'intervention, est subordonné à l'autorisation préalable de la Commission européenne, au sens du troisième paragraphe de l'art. 88 du traité CE. »

2. Après le premier alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 21/2001, tel qu'il a été inséré par le premier alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 ter. Les aides pour les interventions visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article sont accordés conformément aux articles 14 et 15 du règlement (CE) 1857/2006. »

Art. 5
(Modification de l'art. 6)

1. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 21/2001, est ajoutée la lettre suivante :

« d bis)Dans les limites des plafonds prévus par la réglementation communautaire pour les interventions visées à la lettre g bis) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi. »

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2001, le parole: «lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250.000».
3. All'alinea del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 21/2001, le parole: «lire 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 150.000».
4. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 21/2001, le parole: «fino all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al cento per cento».

Art. 6
(Modificazione all'articolo 7)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2001, è aggiunto il seguente:

«1bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo.».

CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 3

Art. 7
(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione promuove l'attuazione degli interventi idonei a migliorare lo stato sanitario ed il benessere degli animali appartenenti alle specie di interesse zootecnico allevati sul territorio regionale e a salvaguardare le relative produzioni.».

Art. 8
(Modificazioni all'articolo 2)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 3/2002, è aggiunta la seguente:

«dbis) la rimozione e la distruzione dei capi deceduti.».
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2002, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché gli allevatori di altre specie di interesse zootecnico;».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 21/2001, les mots « 500 millions de lires » sont remplacés par les mots « 250 000 euros ».
3. Au troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 21/2001, les mots « 300 millions de lires » sont remplacés par les mots « 150 000 euros ».
4. À la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 21/2001, les mots « Quatre-vingt pour cent » sont remplacés par les mots « Cent pour cent ».

Art. 6
(Modification de l'art. 7)

1. Après le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 21/2001, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit:

« 1 bis. L'aide visée au premier alinéa du présent article est accordée conformément aux dispositions communautaires en vigueur dans le secteur des aides d'État pour la recherche et le développement. »

CHAPITRE III
MODIFICATION DE LA LOI
RÉGIONALE N° 3 DU 22 AVRIL 2002

Art. 7
(Modification de l'art. 1^{er})

1. Le premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 3 du 22 avril 2002 (Aides régionales en vue de l'application des mesures sanitaires relatives au bétail d'intérêt zootechnique) est remplacé comme suit:

« 1. La Région encourage l'application des mesures susceptibles d'améliorer l'état sanitaire et le bien-être du bétail appartenant aux espèces d'intérêt zootechnique élevées sur le territoire régional, ainsi que de permettre la sauvegarde des productions y afférentes. »

Art. 8
(Modification de l'art. 2)

1. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 3/2002, est ajoutée la lettre suivante:

« d bis) L'enlèvement et la destruction des animaux morts. »
2. À la fin de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 3/2002, sont ajoutés les mots « ainsi que les éleveurs d'autres espèces d'intérêt zootechnique ; ».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 3/2002, è aggiunto il seguente:

«4bis. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), d) e dbis), i contributi sono concessi in conformità agli articoli 10, 14 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006.».

4. Dopo il comma 4bis dell'articolo 2 della l.r. 3/2002, come introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«4ter. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), i contributi sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.».

Art. 9
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 8 è determinato in euro 600.000 annui, a decorrere dall'anno 2008.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l'anno 2008 e in quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci e nel medesimo obiettivo programmatico, al capitolo 42845 (Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico) per euro 150.000 annui, e al capitolo 59755 (Contributi per raccolta e smaltimento di carcasse di animali morti in azienda) per euro 450.000 annui.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Après le quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 3/2002, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 4 bis. Pour les interventions visées aux lettres a), d) et d bis), les aides sont accordées conformément aux articles 10, 14 et 16 du règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 358 du 16 décembre 2006. »

4. Après le quatrième alinéa bis de l'art. 2 de la LR n° 3/2002, tel qu'il a été inséré par le troisième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 4 ter. Pour les interventions visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article, les aides sont accordés conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides *de minimis*, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 379 du 28 décembre 2006. »

Art. 9
(*Dispositions financières*)

1. La dépense globale dérivant de l'application des articles 2 et 8 de la présente loi est fixée à 600 000 euros par an à compter de 2008.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.05 (Élevage).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits aux budgets susmentionnés dans le cadre de l'objectif programmatique susdit, quant à 150 000 euros par an au chapitre 42845 (Subventions pour le financement d'actions dans le secteur de l'élevage), et quant à 450 000 euros par an, au chapitre 59755 (Aides à l'enlèvement et à la destruction des carcasses des animaux morts en exploitation).
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 aprile 2008.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 209

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 386 del 15.02.2008);
- presentato al Consiglio regionale in data 20.02.2008;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 25.02.2008;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 25.02.2008;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 04.03.2008 e relazione del Consigliere FEY;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente con parere in data 10.03.2008;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21.03.2008, con deliberazione n. 3401/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 01.04.2008.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
2 APRILE 2008, N. 6.

Nota all'articolo 5:

⁽¹⁾ L'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

«Art. 8

(Individuazione delle strutture e determinazione delle piante organiche)

1. La Giunta regionale istituisce le strutture organizzative dirigenziali, sia permanenti sia temporanee, e ne definisce contestualmente l'articolazione, le competenze, il sistema di interrelazioni ai sensi degli art. 6 e 7.
2. La Giunta regionale definisce, sulla base dei principi organizzativi di cui agli art. 6 e 7 e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica definita con legge:

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 2 avril 2008.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 209

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 386 du 15.02.2008) ;
- présenté au Conseil régional en date du 20.02.2008 ;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 25.02.2008 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 25.02.2008 ;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 04.03.2008 et rapport du Conseiller FEY ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 10.03.2008 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 21.03.2008, délibération n° 3401/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 01.04.2008.

- a) l'articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione alle strutture organizzative;
- b) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali;
- c) i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali e il numero dei posti di organico per ciascun profilo;
- d) l'articolazione della dotazione organica per ogni struttura dirigenziale.

3. L'articolazione delle strutture organizzative è aggiornata periodicamente ed ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.».

Nota all'articolo 7:

⁽²⁾ L'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevede quanto segue:

«7. Con l'accordo di programma sono definiti gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati di gestione ottenuti dal direttore generale, nonché per l'attribuzione della quota integrativa contrattuale, alla cui corresponsione si provvede in base alle risultanze

della relazione sanitaria aziendale che il direttore generale deve trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile

dell'anno successivo a quello di riferimento.».

Legge regionale 2 aprile 2008, n. 7.

Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1
(Definizione)**

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in virtù di quanto disposto dai capi I, II, III e IV della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), istituisce la centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso, di seguito denominata centrale unica, al fine di:

- a) garantire una pronta risposta alle richieste di soccorso nel territorio regionale;
- b) assicurare tempestivamente gli interventi atti a fronteggiare ogni situazione che si presenti in modo improvviso e con caratteristiche tali da poter provocare conseguenze critiche;
- c) ottimizzare l'integrazione fra i soggetti che operano sul territorio regionale nelle attività di soccorso a qualsiasi titolo secondo i principi di efficacia, di efficienza e di economicità, in relazione ai compiti istituzionali a ciascuno attribuiti;
- d) assicurare la corretta gestione di tutte le informazioni relative a qualsiasi tipo di emergenza.

**Art. 2
(Soggetti)**

1. In sede di prima applicazione, partecipano alla centrale unica:

- a) la Regione, tramite:
 - 1) la struttura regionale competente in materia di protezione civile;
 - 2) il Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
 - 3) il Corpo forestale della Valle d'Aosta;
 - b) l'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL), tramite le strutture cui è affidata la funzione di soccorso sanitario;
 - c) il Soccorso alpino valdostano.
2. La partecipazione alla centrale unica può essere estesa, con deliberazione della Giunta regionale, ad ulteriori en-

Loi régionale n° 7 du 2 avril 2008,

portant organisation du Centre unique de réception et de régulation des appels de secours.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

**Art. 1^{er}
(Définition)**

1. En vertu des dispositions des chapitres Ier, II, III et IV de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 portant mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile, la Région autonome Vallée d'Aoste/Vallée d'Aoste institue le Centre unique de réception et de régulation des appels de secours, ci-après dénommé « Centre unique », dans le but :

- a) De garantir une réponse immédiate aux demandes de secours sur le territoire régional ;
- b) D'assurer rapidement les interventions permettant de faire face aux situations d'urgence susceptibles d'avoir des conséquences critiques ;
- c) D'optimiser l'intégration entre les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, une activité de secours sur le territoire régional, selon les principes d'efficacité, d'efficience et d'économie et compte tenu des tâches institutionnelles de chacun ;
- d) D'assurer une gestion correcte de toutes les informations relatives aux différents types d'urgence.

**Art. 2
(Partenaires)**

1. Lors de la première application de la présente loi, les partenaires du Centre unique sont :

- a) La Région, par l'intermédiaire :
 - 1) De la structure régionale compétente en matière de protection civile ;
 - 2) Du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;
 - 3) Du Corps forestier de la Vallée d'Aoste ;
- b) L'Agence régionale Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (Agence USL), par l'intermédiaire des structures chargées du secours sanitaire ;
- c) Le Secours alpin valdôtain.

2. D'autres organismes et structures, éventuellement non valdôtains, peuvent devenir partenaires du Centre

ti e strutture, anche non regionali, nonché alle forze dell'ordine o ad altri corpi, previo accordo con l'amministrazione interessata.

Art. 3
(Personale)

1. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e degli indirizzi indicati dal Comitato di pilotaggio di cui all'articolo 6, gli enti partecipanti alla centrale unica:
 - a) provvedono alla gestione del proprio personale impegnato nella centrale unica, nel rispetto delle relazioni sindacali;
 - b) definiscono la dotazione organica e le figure professionali del personale necessario a garantire il regolare funzionamento della centrale unica.

Art. 4
(Requisiti formativi)

1. Al personale che svolge la propria attività nella centrale unica sono garantiti, nel rispetto delle attribuzioni degli enti che vi partecipano, adeguati standard formativi, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato di pilotaggio di cui all'articolo 6.

Art. 5
(Responsabilità)

1. La responsabilità gestionale e amministrativa della centrale unica è affidata, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), alla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 6
(Comitato di pilotaggio)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un Comitato di pilotaggio formato dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture partecipanti alla centrale unica e coordinato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile che, nel rispetto delle relazioni sindacali, è incaricato dei seguenti compiti:

- a) elaborazione di proposte alla Giunta regionale finalizzate all'adozione e all'aggiornamento dei modelli organizzativi della centrale unica;
- b) approvazione e aggiornamento delle procedure operative della centrale unica;
- c) soluzione delle problematiche che dovessero sorgere all'interno della centrale unica;
- d) promozione e valutazione di soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche innovative per il funzionamento della centrale unica;
- e) promozione delle attività necessarie al miglioramento continuo della qualità;

unique, par délibération du Gouvernement régional, ainsi que les forces de l'ordre ou les autres corps, sur accord avec l'administration intéressée.

Art. 3
(Personnel)

1. Dans le respect des principes énoncés par la présente loi et des orientations données par le Comité de pilotage visé à l'art. 6 ci-après, les organismes partenaires du Centre unique :
 - a) Assurent la gestion du personnel qu'ils affectent à celui-ci, dans le respect des rapports avec les syndicats ;
 - b) Définissent l'organigramme et les figures professionnelles nécessaires pour garantir le fonctionnement régulier du Centre unique.

Art. 4
(Formation)

1. Les personnels qui exercent leurs fonctions au sein du Centre unique bénéficient, dans le respect des attributions des différents organismes partenaires, d'une formation appropriée, selon les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition du Comité de pilotage visé à l'art. 6 de la présente loi.

Art. 5
(Responsabilité)

1. La responsabilité de la gestion et de l'administration du Centre unique est confiée, au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, à la structure régionale compétente en matière de protection civile.

Art. 6
(Comité de pilotage)

1. Un Comité de pilotage formé des dirigeants des structures partenaires du Centre unique, ou de leurs délégués, est institué par délibération du Gouvernement régional et coordonné par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de protection civile ; dans le respect des rapports avec les syndicats, le Comité de pilotage est chargé :
 - a) D'élaborer des propositions à soumettre au Gouvernement régional en vue de l'adoption et de la mise à jour des modèles organisationnels du Centre unique ;
 - b) D'approuver et de mettre à jour les procédures opérationnelles du Centre unique ;
 - c) De résoudre les problèmes susceptibles de survenir au sein du Centre unique ;
 - d) De promouvoir et d'évaluer des solutions organisationnelles, procédurales et technologiques innovatrices pour le fonctionnement du Centre unique ;

- f) messa in atto di ogni altra attività necessaria alla piena attuazione della presente legge.
2. Il Comitato di pilotaggio è coadiuvato, di volta in volta e per la trattazione di tematiche specifiche, da esperti tecnici, interni o esterni agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, individuati dal Comitato stesso. Gli esperti interni sono scelti in via prioritaria tra il personale che svolge la propria attività nella centrale unica.
3. Il Comitato di pilotaggio può essere, inoltre, coadiuvato da esperti esterni incaricati dalla Giunta regionale.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, il Comitato di pilotaggio adotta al proprio interno, a maggioranza dei componenti, le proprie regole di funzionamento e di organizzazione.

Art. 7

(*Rapporti finanziari*)

1. Sono a carico della Regione i costi di gestione, di manutenzione e di ampliamento della centrale unica.
2. I rapporti finanziari tra la Regione e l'Azienda USL, derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sono regolati annualmente nell'ambito dell'accordo di programma adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).
3. I rapporti finanziari tra la Regione e il Soccorso alpino valdostano, derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sono disciplinati ai sensi della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano), nell'ambito delle convenzioni regolanti gli obblighi di servizio pubblico per le attività di soccorso in montagna e protezione civile stipulate ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge.

Art. 8

(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 è determinato in euro 1.568.000 per l'anno 2008, in annui euro 2.550.000 per gli anni 2009 e 2010 e in annui euro 2.700.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici 1.3.2. (Comitati e commissioni), 2.2.1.11. (Protezione civile) e

- e) D'encourager les activités nécessaires aux fins de l'amélioration continue de la qualité ;
f) De mettre en place toute autre action nécessaire en vue de la pleine application de la présente loi.

2. En fonction des thèmes qu'il est appelé à traiter, le Comité de pilotage choisit de s'adjointre des experts, qu'ils appartiennent ou non aux organismes visés au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi. Les experts appartenant auxdits organismes sont choisis à titre prioritaire parmi le personnel qui exerce ses fonctions au sein du Centre unique.
3. Le Comité de pilotage peut également s'adjointre des experts n'appartenant pas aux organismes en cause, mandatés à cet effet par le Gouvernement régional.
4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, le Comité de pilotage adopte des règles de fonctionnement et d'organisation, à la majorité de ses membres.

Art. 7

(*Rapports financiers*)

1. Les coûts de gestion, d'entretien et d'agrandissement du Centre unique sont à la charge de la Région.
2. Les rapports financiers entre la Région et l'Agence USL dérivant de l'application des art. 3 et 4 de la présente loi, sont réglés chaque année dans le cadre de l'accord de programme adopté au sens de l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste).
3. Les rapports financiers entre la Région et le Secours alpin valdôtain dérivant de l'application des art. 3 et 4 de la présente loi, sont réglés au sens de la loi régionale n° 5 du 17 avril 2007 (Dispositions en matière d'organisation du Secours alpin valdôtain), dans le cadre des conventions passées au sens de l'art. 16 de ladite loi aux fins de l'accomplissement des obligations de service public relatives aux activités de secours en montagne et de protection civile.

Art. 8

(*Dispositions financières*)

1. La dépense globale dérivant de l'application des art. 3, 4, 6 et 7 de la présente loi est fixée à 1 568 000 euros au titre de 2008, à 2 550 000 euros par an au titre de 2009 et de 2010 et à 2 700 000 euros par an à compter de 2011.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région, dans le cadre des objectifs programmatiques 1.3.2. (Comités et commissions),

- 2.2.3.01. (Sanità-spese di funzionamento).
3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:
- nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 400.000 per l'anno 2008 e euro 500.000 per gli anni 2009 e 2010 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;
 - nell'obiettivo programmatico 2.2.3.01. (Sanità-spese di funzionamento) al capitolo 59900 (Trasferimenti all'Unità sanitaria locale per il finanziamento delle spese correnti) per euro 1.080.000 per l'anno 2008 e per anni euro 2.000.000 per gli anni 2009 e 2010;
 - nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile) al capitolo 40730 (Spese per la realizzazione della centrale unica di soccorso per la struttura di protezione civile) per euro 88.000 per l'anno 2008 e anni euro 50.000 per gli anni 2009 e 2010.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Art. 9
(Disposizioni transitorie)
1. Al termine del primo anno di attività della centrale unica, la Giunta regionale provvede alla verifica delle modalità organizzative e gestionali sulla base di una dettagliata relazione predisposta dal Comitato di pilotaggio di cui all'articolo 6, ridefinendo, se del caso, i requisiti del personale necessario a garantire il regolare funzionamento della centrale medesima.
- La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
- Aosta, 2 aprile 2008.
- Il Presidente
CAVERI
- 2.2.1.11. (Protection civile) et 2.2.3.01. (Santé – Frais de fonctionnement).
3. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article sont financées comme suit :
- Quant à 400 000 euros au titre de 2008 et à 500 000 euros au titre de 2009 et de 2010, dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires) des budgets susdits, à valoir sur les provisions prévues au point A.1.3 de l'annexe 1 desdits budgets ;
 - Quant à 1 080 000 euros au titre de 2008 et à 2 000 000 d'euros au titre de 2009 et de 2010, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.3.01 (Santé – Frais de fonctionnement), par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 59900 (Transfert de crédits en faveur de l'Unité sanitaire locale pour le financement des dépenses ordinaires) des budgets susdits ;
 - Quant à 88 000 euros au titre de 2008 et à 50 000 euros au titre de 2009 et de 2010, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.11. (Protection civile), par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 40730 (Dépenses relatives à la réalisation de la centrale unique de secours au sein de la structure chargée de la protection civile) des budgets susdits ;
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.
- Art. 9
(Dispositions transitoires)
1. À la fin de la première année d'activité du Centre unique, le Gouvernement régional vérifie les modalités relatives à l'organisation et à la gestion de celui-ci sur la base d'un rapport détaillé rédigé par le Comité de pilotage visé à l'art. 6 de la présente loi et redéfinit, si nécessaire, les conditions que le personnel doit réunir pour garantir le fonctionnement régulier du Centre unique en cause.
- La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.
- Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.
- Fait à Aoste, le 2 avril 2008.
- Le président,
Luciano CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 205

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 283 del 01.02.2008);
- presentato al Consiglio regionale in data 13.02.2008;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 18.02.2008;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 18.02.2008;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 27.02.2008 e relazione del Consigliere LANIÈCE;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente con parere in data 03.03.2008;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20.03.2008, con deliberazione n. 3396/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 01.04.2008.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2008, N. 7.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 prevedeva quanto segue;

«*1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento ed il consolidamento dell'agricoltura di montagna, promuove gli interventi nel settore zootecnico attraverso un insieme coerente di aiuti che tengano in considerazione gli aspetti economici, sociali, ambientali ed ecologici legati all'attività di allevamento.».*

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 prevedeva quanto segue;

«*b) i controlli di rendimento, i test attitudinali e i controlli del valore genetico nonché l'organizzazione e la gestione riproduttiva degli animali iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;».*

⁽³⁾ La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 prevedeva quanto segue;

«*f) l'acquisto di bestiame femminile da riproduzione e di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici e nei regi-*

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 205

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 283 du 01.02.2008) ;
- présenté au Conseil régional en date du 13.02.2008 ;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 18.02.2008 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 18.02.2008 ;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 27.02.2008 et rapport du Conseiller LANIÈCE ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 03.03.2008 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 20.03.2008, délibération n° 3396/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 01.04.2008.

stri anagrafici, con esclusione delle specie avicole e simili;».

Nota all'articolo 3:

⁽⁴⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 prevedeva quanto segue;

«*a) gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e le aziende di allevamento di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento);».*

Note all'articolo 4:

⁽⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 prevedeva quanto segue;

«*2. Per le azioni pubblicitarie e promozionali dirette, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la Giunta regionale concede contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa ammessa. La spesa ammessa non può essere superiore a lire 500 milioni per ogni iniziativa.».*

⁽⁶⁾ L'alinea del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 prevedeva quanto segue;

«*3. Per le azioni promozionali indirette, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la Giunta regionale concede contributi in conto capitale, nel limite della spesa massima ammessa di lire 300 milioni:».*

⁽⁷⁾ La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 prevedeva quanto segue;

«a) fino all'ottanta per cento della spesa ammessa per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3);».

Nota all'articolo 7:

⁽⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 prevedeva quanto segue;

«1. La Regione promuove l'attuazione degli interventi idonei a migliorare lo stato sanitario del bestiame appartenente

alle specie di interesse zootecnico allevato sul territorio regionale ed a salvaguardare le relative produzioni.».

Nota all'articolo 8:

⁽⁹⁾ La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 prevedeva quanto segue;

«a) il risanamento degli allevamenti da epizoozie e da altre malattie, purché reso obbligatorio dalla vigente normativa ovvero inserito in uno specifico programma comunitario, statale o regionale;».

Legge regionale 15 aprile 2008, n. 8.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Entrate di competenza
- Art. 2 – Spese di competenza
- Art. 3 – Riepilogo della competenza
- Art. 4 – Entrate esercizi precedenti
- Art. 5 – Spese esercizi precedenti
- Art. 6 – Riepilogo dei residui
- Art. 7 – Situazione di cassa
- Art. 8 – Situazione finanziaria
- Art. 9 – Situazione patrimoniale
- Art. 10 – Approvazione del rendiconto generale
- Art. 11 – Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea
- Art. 12 – Disposizioni finanziarie
- Art. 13 – Pubblicazione del rendiconto generale
- Art. 14 – Dichiarazione d'urgenza

**Art. 1
(Entrate di competenza)**

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2007 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Euro 2.024.629.820,62 delle quali:

Loi régionale n° 8 du 15 avril 2008,

portant approbation du compte général de la Région pour l'exercice budgétaire 2007.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

- Art. 1^{er} – Recettes au titre de l'exercice budgétaire
- Art. 2 – Dépenses au titre de l'exercice budgétaire
- Art. 3 – Récapitulatif de l'exercice budgétaire
- Art. 4 – Recettes au titre des exercices précédents
- Art. 5 – Dépenses au titre des exercices précédents
- Art. 6 – Récapitulatif des restes
- Art. 7 – Situation de caisse
- Art. 8 – Situation financière
- Art. 9 – Situation patrimoniale
- Art. 10 – Approbation du compte général
- Art. 11 – Économies sur les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne
- Art. 12 – Dispositions financières
- Art. 13 – Publication du compte général
- Art. 14 – Déclaration d'urgence

**Art. 1^{er}
(Recettes au titre de l'exercice budgétaire)**

1. Les recettes provenant des impôts propres à la Région, des impôts du Trésor public ou des quotes-parts de ceux-ci dévolues à la Région, des subventions et des allocations de l'État, ou, en général, des virements de l'État, des rentes patrimoniales, des bénéfices des agences et des organismes régionaux, des alienations des biens patrimoniaux, des emprunts, des prêts et de toute autre opération de crédit et de comptabilité spéciale, constatées au cours de l'exercice budgétaire 2007 au titre dudit exercice, sont approuvées pour un montant de 2 024 629 820,62 euros et résumées comme suit :

riscosse	Euro 1.413.645.466,62
rimaste da riscuotere	Euro 610.984.354,00

Art. 2
(Spese di competenza)

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2007 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Euro 2.058.406.329,57 delle quali:

pagate	Euro 1.587.040.467,59
rimaste da pagare	Euro 471.365.861,98

Art. 3
(Riepilogo della competenza)

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2007 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate	Euro 2.024.629.820,62
spese	Euro 2.058.406.329,57
risultato negativo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2007	Euro -33.776.508,95

Art. 4
(Entrate esercizi precedenti)

1. I residui attivi iscritti in conto esercizio 2006 e precedenti, rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, sono approvati in complessivi Euro 697.163.139,90 e riassunti come segue:

residui attivi in carico al 1° gennaio 2007	Euro 1.187.583.883,19
minori accertamenti in conto residui attivi	Euro 2.467.765,36
residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2007	Euro 1.185.116.117,83
residui attivi riscossi al 31 dicembre 2007	Euro 487.952.977,93
residui attivi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2007	Euro 697.163.139,90

Art. 5
(Spese esercizi precedenti)

1. I residui passivi iscritti in conto esercizio 2006 e precedenti, rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio fi-

Recouvrées	1 413 645 466,62 euros
À recouvrer	610 984 354,00 euros.

Art. 2
(Dépenses au titre de l'exercice budgétaire)

1. Les dépenses ordinaires, les dépenses d'investissement, les dépenses découlant du remboursement de prêts et d'emprunts, ainsi que les dépenses des comptabilités spéciales de la Région, engagées au cours de l'exercice budgétaire 2007 au titre dudit exercice, sont approuvées pour un montant de 2 058 406 329,57 euros et résumées comme suit :

Payées	1 587 040 467,59 euros
À payer	471 365 861,98 euros.

Art. 3
(Récapitulatif de l'exercice budgétaire)

1. Les recettes et les dépenses de l'exercice budgétaire 2007 sont ainsi résumées :

Recettes	2 024 629 820,62 euros
Dépenses	2 058 406 329,57 euros
Résultat négatif de l'exercice budgétaire 2007	-33 776 508,95 euros.

Art. 4
(Recettes au titre des exercices précédents)

1. Les restes à recouvrer au titre de l'exercice 2006 et des exercices précédents, constatés à la clôture de l'exercice budgétaire 2007 sont approuvés pour un montant global de 697 163 139,90 euros et résumés comme suit :

Restes à recouvrer inscrits au budget au 1 ^{er} janvier 2007	1 187 583 883,19 euros
Moins-values au titre des restes à recouvrer	2 467 765,36 euros
Restes à recouvrer constatés de nouveau au 31 décembre 2007	1 185 116 117,83 euros
Restes recouvrés au 31 décembre 2007	487 952 977,93 euros
Restes encore à recouvrer au 31 décembre 2007	697 163 139,90 euros.

Art. 5
(Dépenses au titre des exercices précédents)

1. Les restes à payer au titre de l'exercice 2006 et des exercices précédents, constatés à la clôture de l'exercice

nanziario 2007, sono approvati in complessivi Euro 457.058.375,66 e riassunti come segue:

residui passivi in carico al 1° gennaio 2007	Euro 1.045.534.235,81
minori accertamenti in conto residui passivi	Euro 57.665.784,44
residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2007	Euro 832.330.182,35
residui passivi pagati al 31 dicembre 2007	Euro 375.271.806,69
residui passivi rimasti da pagare al 31 dicembre 2007	Euro 457.058.375,66

Art. 6
(Riepilogo dei residui)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2007 (art. 1)	Euro 610.984.354,00
rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2006 e precedenti (art. 4)	Euro 697.163.139,90
totale	Euro 1.308.147.493,90

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2007 (art. 2)	Euro 471.365.861,98
rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2006 e precedenti (art. 5)	Euro 457.058.375,66
totale	Euro 928.424.237,64

Art. 7
(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 è determinato in Euro 31.784.940,85 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2006	Euro 92.498.770,58
riscossioni nell'esercizio 2007	Euro 1.901.598.444,55

budgettaire 2007 sont approuvés pour un montant global de 457 058 375,66 euros et résumés comme suit :

Restes à payer inscrits au budget au 1 ^{er} janvier 2007	1 045 534 235,81 euros
Moins-values au titre des restes à payer	57 665 784,44 euros
Restes à payer constatés de nouveau au 31 décembre 2007	832 330 182,35 euros
Restes payés au 31 décembre 2007	375 271 806,69 euros
Restes encore à payer au 31 décembre 2007	457 058 375,66 euros.

Art. 6
(Récapitulatif des restes)

1. Les restes à recouvrer à la clôture de l'exercice budgétaire 2007 sont ainsi résumés :

Restes à recouvrer au titre des recettes de l'exercice 2007 (art. 1 ^{er})	610 984 354,00 euros
Restes à recouvrer au titre des restes de l'exercice 2006 et des exercices précédents (art. 4)	697 163 139,90 euros
Total	1 308 147 493,90 euros.

2. Les restes à payer à la clôture de l'exercice budgétaire 2007 sont ainsi résumés :

Restes à payer dans le cadre des dépenses engagées au titre de l'exercice 2007 (art. 2)	471 365 861,98 euros
Restes à payer au titre des restes de l'exercice 2006 et des exercices précédents (art. 5)	457 058 375,66 euros
Total	928 424 237,64 euros.

Art. 7
(Situation de caisse)

1. Le fonds de caisse à la clôture de l'exercice budgétaire 2007 s'élève à 31 784 940,85 euros, d'après les comptes présentés par le trésorier :

Fonds de caisse au 31 décembre 2006	92 498 770,58 euros
Recouvrements au titre de l'exercice 2007	1 901 598 444,55 euros

pagamenti nell'esercizio 2007	Euro	1.962.312.274,28
fondo cassa al 31 dicembre 2007	Euro	31.784.940,85

Art. 8
(Situazione finanziaria)

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 è accertato nell'ammontare di Euro 411.508.197,11 derivante da:

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2007 (art. 1)	Euro	610.984.354,00
entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2007 (art. 4)	Euro	697.163.139,90
fondo cassa al 31 dicembre 2007 (art. 7)	Euro	31.784.940,85
spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2007 (art. 2)	Euro	471.365.861,98
spese in conto residui rimasti da pagare al 31 dicembre 2007 (art. 5)	Euro	457.058.375,66
avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2007	Euro	411.508.197,11

Art. 9
(Situazione patrimoniale)

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2007 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività	Euro	2.805.020.750,55
passività	Euro	1.744.535.216,06
attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2007	Euro	1.060.485.534,49

Art. 10
(Approvazione del rendiconto generale)

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007 della Regione nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9 (allegato A).

Art. 11
(Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea)

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finan-

Paiements au titre de l'exercice 2007	1 962 312 274,28 euros
---------------------------------------	------------------------

Fonds de caisse au 31 décembre 2007	31 784 940,85 euros.
-------------------------------------	----------------------

Art. 8
(Situation financière)

1. L'excédent budgétaire constaté à la clôture de l'exercice budgétaire 2007 s'élève à 411 508 197,11 euros et se compose comme suit :

Recettes, au titre de l'exercice budgétaire, à recouvrer au 31 décembre 2007 (art. 1 ^{er})	610 984 354,00 euros
--	----------------------

Recettes, au titre des restes, à recouvrer au 31 décembre 2007 (art. 4)	697 163 139,90 euros
---	----------------------

Fonds de caisse au 31 décembre 2007 (art. 7)	31 784 940,85 euros
--	---------------------

Dépenses, au titre de l'exercice budgétaire, à payer au 31 décembre 2007 (art. 2)	471 365 861,98 euros
---	----------------------

Dépenses, au titre des restes, à payer au 31 décembre 2007 (art. 5)	457 058 375,66 euros
---	----------------------

Excédent budgétaire à la clôture de l'exercice 2007	411 508 197,11 euros.
---	-----------------------

Art. 9
(Situation patrimoniale)

1. L'état du patrimoine au 31 décembre 2007 est approuvé comme suit :

Actif	2 805 020 750,55 euros
-------	------------------------

Passif	1 744 535 216,06 euros
--------	------------------------

Actif net patrimonial au 31 décembre 2007	1 060 485 534,49 euros.
---	-------------------------

Art. 10
(Approbation du compte général)

1. Le compte général de l'exercice budgétaire 2007 de la Région est approuvé tel qu'il appert des articles 7, 8 et 9 (annexe A) de la présente loi.

Art. 11
(Économies sur les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne)

1. Les fonds relatifs aux virements de l'État et de l'Union européenne indiqués au tableau 1 annexé à la présente loi, qui n'ont pas été engagés à la clôture de l'exercice

ziario 2007, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 8.

Art. 12
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Sono regolarizzati accertamenti e impegni totali per euro 51.554,61 sui capitoli di contabilità speciale 12520 (Gestione fondi per il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.D.A.P. con riferimento alla retribuzione fondamentale ed accessoria dovuta al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative dipendenti dalla Regione) dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72320 dello stato di previsione della Spesa.

Art. 13
(*Pubblicazione del rendiconto generale*)

1. Il rendiconto generale della Regione è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14
(*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 aprile 2008.

Il Presidente
CAVERI

budgettaire 2007, représentent des économies sur les dépenses et concourent à la formation de l'excédent budgétaire visé à l'article 8 de la présente loi.

Art. 12
(*Dispositions financières*)

1. La somme globale de 51 554,61 euros, constatée et engagée sur des chapitres de la comptabilité spéciale, est régularisée sur le chapitre 12520 (Gestion des fonds pour le versement à l'INPDAP des cotisations relatives au traitement fixe et accessoire du personnel d'inspection, de direction, d'éducation et du personnel enseignant des écoles et des établissements d'enseignement de la Région) de l'état prévisionnel des recettes et sur le chapitre 72320 de l'état prévisionnel des dépenses.

Art. 13
(*Publication du compte général*)

1. Le compte général de la Région est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Art. 14
(*Déclaration d'urgence*)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 15 avril 2008.

Le président,
Luciano CAVERI

TABELLA 1

Elenco dei capitoli finanziati con fondi derivanti da trasferimenti dello Stato e dell'Unione Europea non impegnati al 31 dicembre 2007, considerati economie di spesa da attribuire al bilancio di previsione per l'esercizio 2007 (art. 11)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
20015	Trasferimento al Consiglio regionale dei fondi assegnati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio della delega al CO.RE.COM. delle funzioni in tema di comunicazione nell'ambito regionale	18.550,22
20060	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	1.483,59
25029	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo - svizzero 2000/2006	60.763,63
25030	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo - francese 2000/2006	200.000,00
26100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a soggetti diversi per azioni di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi	184.385,49
26880	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego	216.068,00
26910	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	8.548,29
26916	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	415.936,00
30055	Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo di Rotazione statale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	614.151,97
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	12.719,94
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	69.721,67
30220	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	2.831.713,21

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
30230	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	563.620,58
30250	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal FSE oggetto di cofinanziamento regionale per lo svolgimento delle attività previste dal programma di Iniziativa Comunitaria EQUAL II fase	28.019,22
37957	Trasferimenti ai Comuni per interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi	2.632.622,92
37800	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di raccolta dati, analisi, monitoraggio, consulenze per la definizione delle aree a rischio idrogeologico	702.696,83
37805	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi	69.991,16
40905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alle attività di prevenzione e di emergenza nel settore della protezione civile regionale	273.373,20
40910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale	1.113.818,12
40912	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della Colonna mobile nazionale delle Regioni - capitolo mantenuto per la sola gestione dei residui	135.973,51
40915	Trasferimento di fondi assegnati dallo Stato all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, per interventi diretti a potenziare il sistema della protezione civile regionale	2.379,50
42840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico, dei registri anagrafici e per i controlli funzionali	62.418,71
46410	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato di cui al Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino"	109.516,40
47006	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento di interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di Accordi di programma-quadro tra lo Stato e la Regione	607.856,51
47010	Spese per l'attuazione di programmi di investimento oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - Programma Obiettivo 2 Competitività regionale 2007/2013	237.586,80

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
47012	Spese per l'attuazione di programmi oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - Programma Competitività regionale 2007/2013	6.695,06
47820	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a favore di associazioni dei consumatori e degli utenti	15.989,70
47835	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali	96.942,54
49310	Spese sui fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per il funzionamento della banca dati della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici	92.685,79
50840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dell'edilizia convenzionata - agevolata	45.728,80
50850	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	754.942,60
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del Nuvv e delle strutture di riferimento del Nuvvop e del Nuval, nonché della struttura deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi dello Stato e con la rete dei Nuvv	517.519,37
52145	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale	144.648,68
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico	635.840,00
52205	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi operativi per situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici	75.395,93
52555	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi previsti dall'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e gestione delle risorse idriche integrate	527.915,57
55580	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole elementari parificate e alle scuole materne private nelle spese di funzionamento	100.553,00
55605	Trasferimento di assegnazioni statali alle istituzioni scolastiche per la fornitura gratuita di libri di testo	278.620,00
55610	Trasferimento fondi statali per la concessione di prestiti fiduciari a studenti	5.714,96
59650	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi a favore dell'apicoltura	9.525,02

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
59655	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo	9.810,20
59905	Trasferimento di fondi all'Unità Sanitaria Locale derivanti dal recupero di somme a carico delle Aziende Farmaceutiche per mancata applicazione dello sconto sui prezzi di vendita dei prodotti farmaceutici	4.799,30
59985	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti	6.045,61
59990	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	155.000,00
60020	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza	1.549,37
60025	Spese sui fondi assegnati dallo Stato in materia di procreazione medicalmente assistita	28.359,00
60960	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative di prevenzione e di educazione alla salute per i soggetti affetti da celiachia	14.177,64
60965	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati	5.455,00
61530	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali	26.477,09
61625	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale	140.201,14
61760	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza	8.013,32
64958	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che interessino ambiti interregionali o sovra regionali	754.190,12
65228	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)	416.271,92
	TOTALE	16.052.982,20

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 211

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 537 del 29 febbraio 2008);
- presentato al Consiglio regionale in data 3 marzo 2008;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 5 marzo 2008;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 17 marzo 2008 e relazione del Consigliere PRA-DUROUX;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 aprile 2008, con deliberazione n. 3439/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 15 aprile 2008.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 211

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 537 du 29 février 2008) ;
- présenté au Conseil régional en date du 3 mars 2008 ;
- soumis à la II^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 5 mars 2008 ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 17 mars 2008 et rapport du Conseiller PRADU-ROUX ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 4 avril 2008, délibération n° 3439/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 15 avril 2008.

CONTO FINANZIARIO

		S P E S A					
		PER LINEE DI INTERVENTO					
DESCRIZIONE		DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Previsioni finali	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	SPESA DI FUNZIONAMENTO	Previsioni finali	Impegnato
TRIBUTI PROPRI:					c 348.960.035,66	317.567.370,21	268.097.319,91
- <i>Casa da gioco</i>	c 194.329.000,00	200.334.772,13	158.646.470,05	41.688.302,08	r 51.193.773,05	44.807.193,55	39.131.242,61
- <i>Alleanza IRPEF</i>	r 43.008.537,60	43.006.041,44	41.880.710,35	1.125.331,09	c 329.577.699,92	299.590.370,63	205.536.018,76
- <i>IRAP</i>	c 65.000.000,00	61.585.260,22	59.349.322,75	2.235.337,47	r 264.168.932,45	189.191.151,42	74.697.088,24
- <i>Altri tributi propri</i>	r 2.756.958,62	2.756.958,62	0,00	0,00	c 241.073.633,87	225.083.758,80	161.618.787,89
COMPARTECIPAZIONI	c 16.000.000,00	15.620.510,02	2.200.510,02	- Finanza locale	r 104.413.940,41	87.636.922,20	30.138.820,46
di cui	c 89.000.000,00	100.285.982,24	63.975.000,00	- Istituzioni diverse	c 1.845.471,69	1.845.209,60	1.419.791,68
- <i>Assegnazione sostitutiva IV/A</i>	r 35.719.480,74	35.719.277,91	35.659.277,91	- Consultazioni elettorali e referendarie	r 538.875,11	534.519,12	533.079,12
ALTRI ENTRATE	c 24.329.000,00	22.843.019,05	21.902.147,30	c 1.065.331,09	c 555.000,00	530.892,30	24.260,26
MUTUI	r 2.416.849,71	2.416.849,71	1.351.518,62	- Patrimonio e partecipazioni	r 0,00	0,00	0,00
di cui	c 1.060.600.000,00	1.208.742.968,44	860.530.326,99	r 348.212.641,45	c 55.048.677,03	46.407.408,07	30.727.905,63
TOTALI	r 893.332.889,80	893.332.889,80	317.722.413,50	r 575.610.476,30	r 141.763.466,89	85.618.191,80	35.120.733,13
di cui	c 295.000.000,00	297.108.616,00	222.831.462,00	- Programmi di informatizzazione di interesse regionale	c 16.531.542,28	14.677.327,20	4.391.711,67
di cui	r 214.900.085,48	214.900.085,48	106.604.923,51	- Altri interventi	r 13.508.325,63	12.152.102,37	6.120.047,77
di cui	c 36.194.455,23	39.655.992,57	22.459.998,23	c 17.195.994,34	c 14.523.374,15	11.045.774,66	7.353.561,63
di cui	r 107.013.454,44	106.939.268,99	33.057.282,63	r 73.881.986,36	r 3.944.324,41	3.249.415,93	3.692.213,03
di cui	c 51.879.199,42	67.644.642,47	57.547.759,04	c 10.096.883,43	c 915.366.035,53	849.064.305,39	534.185.572,10
di cui	r 61.862.150,86	60.028.468,72	19.534.210,03	r 40.494.348,69	r 630.553.543,48	499.273.838,13	247.717.821,27
di cui	c 1.343.002.654,65	1.516.378.375,61	1.099.184.554,31	c 417.193.821,30	c 174.559,18	150.308.937,29	74.269.403,39
di cui	r 1.105.217.032,70	1.103.306.668,95	412.194.526,51	r 691.112.142,44	r 210.670.770,13	r 162.877.828,00	70.143.150,68
di cui	c 186.850.000,00	0,00	0,00	r 3.820.535,26	r 90.354.549,19	51.372.794,17	21.556.720,82
di cui	r 3.820.535,26	0,00	0,00	r 3.820.535,26	r 83.224.146,72	77.842.967,72	30.773.757,51
di cui	c 1.045.000,00	0,00	0,00	r 3.820.535,26	r 41.750.388,06	32.083.396,85	14.179.291,63
di cui	r 1.045.000,00	0,00	0,00	r 3.820.535,26	r 103.510.227,04	83.932.840,33	17.904.105,22
di cui	c 1.529.852.654,65	1.516.378.375,61	1.099.184.554,31	c 417.193.821,30	r 175.830,20	172.613,72	122.710,44
di cui	r 1.109.037.567,96	1.107.127.204,21	412.194.526,51	r 694.932.677,70	r 1.697.413.997,25	1.550.154.884,56	1.091.629.040,66
di cui	c 778.953.863,22	508.251.445,01	314.460.912,31	c 193.790.532,70	r 946.092.079,18	733.444.796,82	365.556.981,43
di cui	r 78.546.315,23	77.988.913,62	75.758.451,42	r 2.230.462,20	c 4.120.000,00	9.778.953.863,22	508.251.445,01
di cui	c 234.548.417,96	0,00	0,00	r 3.820.535,26	c 62.867.075,36	98.885.385,53	9.714.825,26
di cui	c 2.543.354.935,83	2.024.629.820,62	1.413.645.466,62	c 610.984.354,00	c 1.764.401.072,61	1.550.154.884,56	458.525.843,90
di cui	r 1.187.583.883,19	1.185.116.117,83	487.952.977,93	r 697.163.139,90	r 946.092.079,18	733.444.796,82	365.556.981,43
di cui	c 2.543.354.935,83	2.024.629.820,62	1.413.645.466,62	c 610.984.354,00	c 99.442.156,63	9.778.953.863,22	508.251.445,01
di cui	r 1.045.534.235,81	0,00	0,00	r 3.820.535,26	r 1.045.534.235,81	832.330.182,35	375.271.806,69

LEGENDA: c = competenza r = residui

CONTO DEL PATRIMONIO

Descrizione	Consistenza al 31.12.2006	Variazioni avvenute durante il 2007				Consistenza alla chiusura dell'esercizio 2007	
		In aumento		In diminuzione			
		In corrispondenza al bilancio	Fuori bilancio	In corrispondenza al bilancio	Fuori bilancio		
Attività	2.756.823.111,57	2.334.241.317,14	470.145.610,96	2.726.750.284,40	29.439.004,72	2.805.020.750,55	
Passività	1.822.660.665,29	626.904.131,00	-	705.029.283,03	297,20	1.744.535.216,06	
Attivo patrimoniale	934.162.446,28					1.060.485.534,49	

Nota:

Il testo integrale del Rendiconto Generale della Regione è disponibile presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico: P.zza Delfeyes, 1 - 1100 AOSTA Tel. 0165/273591 – Fax 0165/273593 e-mail: urp@regione.vda.it) e sul sito ufficiale della Regione Valle d'Aosta www.regione.vda.it.

Note:

Le texte intégral du compte général de la Région est disponible au Bureau au service du public (URP) – 1, place Delfeyes, 11100 AOSTE (tél. 01 65 27 35 91 – fax 01 65 27 35 93 – courriel urp@regione.vda.it) et sur le site Internet de la Région autonome Vallée d'Aoste www.regione.vda.it.

Legge regionale 15 aprile 2008, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2008 E MODIFICAZIONI
DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

**CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2008**

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

in aumento	euro	415.271.282,38
in diminuzione	euro	54.123.788,48
differenza	euro	361.147.493,90.

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 1.308.147.493,90.

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

in aumento	euro	110.602.119,61
in diminuzione	euro	139.177.881,97
differenza	euro	-28.575.762,36.

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 928.424.237,64.

Loi régionale n° 9 du 15 avril 2008,

portant réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

**TITRE I^{ER}
DISPOSITIONS EN MATIERE DE
RÉAJUSTEMENT DU BUDGET
PRÉVISIONNEL 2008 ET MODIFICATION
DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES**

**CHAPITRE I^{ER}
RÉAJUSTEMENT DU BUDGET
RÉVISIONNEL 2008**

Art. 1^{er}

(Rectification des restes à recouvrer)

1. Les restes à recouvrer au titre du budget prévisionnel 2008 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe A de la présente loi :

augmentation	415 271 282,38 euros
diminution	54 123 788,48 euros
restes	361 147 493,90 euros

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, le compte des restes à recouvrer du budget prévisionnel 2008 s'élève à 1 308 147 493,90 euros.

Art. 2

(Rectification des restes à payer)

1. Les restes à payer au titre du budget prévisionnel 2008 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe B de la présente loi :

augmentation	110 602 119,61 euros
diminution	139 177 881,97 euros
restes	-28 575 762,36 euros

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, le compte des restes à payer du budget prévisionnel 2008 s'élève à 928 424 237,64 euros.

Art. 3
(Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2008 è determinato in euro 31.784.940,85 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2007.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATE E DI SPESA.
MODIFICAZIONI DI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4
(Interventi in materia di finanza locale.
Modificazioni dell'articolo 6 della legge
regionale 12 dicembre 2007, n. 32)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2008, della somma di euro 18.611.982,84 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
2. Per l'anno 2008, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 4.071.796,11 è vincolata in un apposito fondo da iscrivere nel settore 2.1.1. (Finanza locale) – obiettivo programmatico 2.1.1.01. – capitolo 20750.
3. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire negli obiettivi programmatici: 2.1.1.01 (Finanza locale – Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – Speciali interventi).

4. La somma di euro 18.611.982,84 è così ripartita:

- a) euro 4.071.796,11 al fondo di cui al comma 2;
- b) euro 5.038.845 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 – capitolo 21245);
- c) euro 9.501.341,73 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto indicato dal comma 5 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).

Art. 3
(Actualisation du fonds de caisse initial)

1. Le fonds de caisse initial de l'exercice 2008 est fixé à 31 784 940,85 euros sur la base des comptes dressés par le trésorier à la clôture de l'exercice 2007.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE
DE RECETTES ET DE DÉPENSES.
MODIFICATION DE
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Art. 4
(Dispositions en matière de finances locales.
Modification de l'art. 6 de la loi
régionale n° 32 du 12 décembre 2007)

1. Le montant des ressources financières destinées par le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) aux mesures en matière de finances locales est augmenté, pour 2008, de 18 611 982,84 euros, en application de l'art. 6 ter de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).
2. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, une partie du montant visé au premier alinéa du présent article se chiffrant à 4 071 796,11 euros est obligatoirement destinée, au titre de 2008, à un fonds ad hoc qui sera inscrit au secteur 2.1.1 (Finances locales) – objectif programmatique 2.1.1.01 – chapitre 20750.
3. Le Gouvernement régional est autorisé à décider, par délibération prise sur proposition du président de la Région et avis du Conseil permanent des collectivités locales, les prélèvements du fonds visé au deuxième alinéa ci-dessus et l'inscription des crédits y afférents aux chapitres de la partie *dépenses* existants ou devant être institués dans le cadre des objectifs programmatiques 2.1.1.01 (Finances locales – Virements sans destination obligatoire), 2.1.1.02 (Finances locales – Virements avec destination obligatoire) et 2.1.1.03 (Finances locales – Mesures spéciales).
4. La somme de 18 611 982,84 euros est ventilée comme suit :
 - a) 4 071 796,11 euros sont destinés au fonds visé au deuxième alinéa du présent article ;
 - b) 5 038 845 euros sont destinés aux mesures relatives aux plans d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.03 – chapitre 21245) ;
 - c) 9 501 341,73 euros sont destinés aux transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire au sens des dispositions du cinquième alinéa du présent article (objectif programmatique 2.1.1.02).

5. All'allegato A, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. 32/2007, sono apportate le seguenti modifiche in aumento:

capitolo 33670 (l.r. 24 dicembre 1996, n. 48)	euro	549.371
capitolo 37860 (l.r. 18 gennaio 2001, n. 5)	euro	3.500.000,00
capitolo 51360 (l.r. 3 gennaio 1990, n. 5)	euro	1.100.000,00
capitolo 58400 (l.r. 15 dicembre 1982, n. 93)	euro	280.000,00
capitolo 58420 (l.r. 19 maggio 2006, n. 11)	euro	50.000,00
capitolo 67116 (l.r. 4 agosto 2006, n. 18)	euro	841.970,73
capitolo 67369 (l.r. 4 novembre 2005, n. 25)	euro	140.000,00
capitolo 68005 (l.r. 20 novembre 1995, n. 48, art. 6ter)	euro	2.100.000,00
capitolo 65010 (art. 7 della presente legge)	euro	360.000,00
capitolo 37861 (art. 8 della presente legge)	euro	500.000,00
capitolo 67367 (art. 9 della presente legge)	euro	80.000,00

Art. 5

*(Fondo per Speciali Programmi
 di Investimento(FoSPI))*

1. La spesa per il programma FoSPI 2007/2009 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, autorizzata complessivamente in euro 32.736.675,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.) con l.r. 30/2006 è così suddivisa per gli anni 2008 e 2009:

a) anno 2008:	euro	11.626.182
b) anno 2009:	euro	8.588.038

2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2008/2010 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa complessiva di euro 32.960.254 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 capitolo 21245 parz.), già autorizzata con l'articolo 8, comma 2, della l.r. 32/2007, è così suddivisa:

a) anno 2008:	euro	22.901.957;
b) anno 2009:	euro	5.284.872;
c) anno 2010:	euro	4.773.425.

3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2009/2011, già determinata dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 32/2007, è rideterminata in euro 34.824.771 ed è indicativamente suddivisa in euro 16.894.861 per l'anno 2009 ed euro 12.994.071 per l'anno 2010. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge fi-

5. L'annexe A visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 32/2007 est modifiée comme suit : Augmentation :

chapitre 33670 (LR n° 48 du 24 décembre 1996)	549 371,00 euros
chapitre 37860 (LR n° 5 du 18 janvier 2001)	3 500 000,00 euros
chapitre 51360 (LR n° 5 du 3 janvier 1990)	1 100 000,00 euros
chapitre 58400 (LR n° 93 du 15 décembre 1982)	280 000,00 euros
chapitre 58420 (LR n° 11 du 19 mai 2006)	50 000,00 euros
chapitre 67116 (LR n° 18 du 4 août 2006)	841 970,73 euros
chapitre 67369 (LR n° 25 du 4 novembre 2005)	140 000,00 euros
chapitre 68005 (LR n° 48 du 20 novembre 1995, art. 6 ter)	2 100 000,00 euros
chapitre 65010 (art. 7 de la présente loi)	360 000,00 euros
chapitre 37861 (art. 8 de la présente loi)	500 000,00 euros
chapitre 67367 (art. 9 de la présente loi)	80 000,00 euros

Art. 5

*(Fonds pour les plans spéciaux
 d'investissement – FoSPI)*

1. Aux fins du financement du plan FoSPI 2007/2009 au sens de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 32 736 675,00 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 – chapitre 21245 part.), déjà autorisée par la LR n° 30/2006, est ventilée sur 2008 et 2009 comme suit :

a) Année 2008 :	11 626 182 euros
b) Année 2009 :	8 588 038 euros.

2. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux figurant au plan FoSPI 2008/2010 au sens de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 32 960 254 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 – chapitre 21245 part.), déjà autorisée par le deuxième alinéa de l'art. 8 la LR n° 32/2007, est ventilée comme suit :

a) Année 2008 :	22 901 957 euros
b) Année 2009 :	5 284 872 euros
c) Année 2010 :	4 773 425 euros.

3. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour la période 2009/2011, déjà fixée par le quatrième alinéa de l'art. 8 la LR n° 32/2007, est réajustée à 34 824 771 euros dont, à titre indicatif, 16 894 861 au titre de 2009 et 12 994 071 au titre de 2010. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux figurant au plan en cause, l'autorisation de dépense et la répartition de celle-ci par années feront l'objet de la loi de finances 2009/2011 (objectif programmatique

nanziaria per il triennio 2009/2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 – cap. 21245 parz.).

Art. 6

(*Deroga all'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1*)

1. Limitatamente all'anno 2008, sono finanziabili gli acquisti di immobili da adibire a prima abitazione stipulati anche in deroga a quanto previsto all'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), a condizione che il triennio ivi indicato sia venuto a scadere nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2007 al 21 ottobre 2007 e la domanda di mutuo sia presentata entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(*Assegnazione di fondi per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36*)

1. Nelle more dell'approvazione del piano triennale per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), per l'anno 2008 è autorizzato, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo di euro 300.000 dal capitolo 50900 (Fondo regionale per le politiche abitative) da destinare alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione).

Art. 8

(*Piani di edilizia scolastica. Modificazione dell'articolo 11 della l.r. 32/2007*)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante:

- a) risorse regionali, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), considerato l'interesse generale ad assicurare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici non oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 15/2007;
- b) risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.».

2.1.1.03 – chapitre 21245 part.).

Art. 6

(*Dérogation à la lettre d du deuxième alinéa de l'art. 12 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002*)

1. Limitativement à 2008, peuvent également être financés les contrats d'achat d'immeubles destinés à la résidence principale passés par dérogation aux dispositions de la lettre d du deuxième alinéa de l'art. 12 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997), à condition que la période de trois ans qui y est indiquée ait expiré pendant la période allant du 1er janvier au 21 octobre 2007 et que la demande de financement soit présentée dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7

(*Attribution de crédits pour le financement des aides visées à la loi régionale n° 36 du 26 mai 1998*)

1. Dans l'attente de l'approbation du plan triennal pour le logement social visé à l'art. 2 de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007 (Refonte des dispositions en matière de logements sociaux et modifiant la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973), une délibération du Gouvernement régional autorise, pour 2008, le prélèvement de 300 000 euros du chapitre 50900 (Fonds régional pour les politiques du logement) en vue de l'octroi des aides visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 36 du 26 mai 1998 (Dispositions en matière de création et de fonctionnement du Fonds régional pour le logement).

Art. 8

(*Plans de la construction scolaire. Modification de l'art. 11 de la LR n° 32/2007*)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit :

« 2. Les travaux figurant aux plans visés au premier alinéa du présent article sont réalisés directement par les collectivités locales concernées grâce :
 - Aux financements régionaux, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et compte tenu du fait que la sécurisation et la mise aux normes des bâtiments scolaires dans le délai visé au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 15/2007 revêt un intérêt général supérieur ;
 - Aux financements dérivant des transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995. »

Art. 9

(*Trasferimento finanziario per il personale addetto allo sportello unico degli enti locali*)

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive), è autorizzato, per l'anno 2008, un trasferimento finanziario per sostenere l'onere del relativo personale addetto alle attività di istruttoria.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato agli enti locali che, per conto di tutti i Comuni della Regione, svolgono le attività di istruttoria afferenti ai servizi di sportello unico.
4. L'erogazione del trasferimento di cui al presente articolo è effettuata sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
5. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 360.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 – capitolo 65010).

Art. 10

(*Finanziamento ai Comuni degli studi conoscitivi della pericolosità idrogeologica del territorio comunale*)

1. Al fine di consentire la revisione delle cartografie degli ambiti di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), necessaria a seguito della realizzazione di interventi di protezione o di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio comunale, la Regione, per l'anno 2008, concede finanziamenti straordinari ai Comuni interessati.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 500.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 – capitolo 37861).

Art. 9

(*Virement de crédits pour les personnels du Guichet unique des collectivités locales*)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions attribuées aux Communes au sens de la loi régionale n° 11 du 9 avril 2003 (Dispositions en matière d'exercice des fonctions administratives relatives aux installations productives et institution du guichet unique pour les activités productrices), est autorisé, pour 2008, le virement des ressources nécessaires à la couverture de la dépense relative aux personnels chargés des fonctions d'instruction des dossiers.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits dérivant des transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995.
3. Les ressources visées au premier alinéa du présent article sont virées aux collectivités locales qui exercent les fonctions d'instruction relevant des services du Guichet unique pour le compte de toutes les Communes de la région.
4. Les ressources visées au présent article sont versées sur la base des critères et des modalités qui seront établis par délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.
5. La dépense globale pour l'application du premier alinéa du présent article est fixée, pour 2008, à 360 000 euros (objectif programmatique 2.1.1.02 – chapitre 65010).

Art. 10

(*Financement des études sur le risque hydrogéologique du territoire, au profit des Communes*)

1. Afin de permettre la révision des cartographies des zones visées aux articles 35, 36 et 37 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) nécessaire à la suite de la réalisation soit de travaux de protection, soit d'enquêtes ou d'études de détail sur le risque hydrogéologique de certaines parties du territoire, la Région octroie, pour 2008, des financements extraordinaire aux Communes concernées.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits dérivant des transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995.
3. Le Gouvernement régional fixe par délibération, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, les critères et les modalités d'octroi des financements visés au premier alinéa du présent article.
4. La dépense globale pour l'application du premier alinéa du présent article est fixée, pour 2008, à 500 000 euros (objectif programmatique 2.1.1.02 – chapitre 37861).

Art. 11

(Finanziamento agli enti locali
per siti attrezzati, stazioni radioelettriche
e strutture di radiotelecomunicazioni)

1. Per la gestione e la manutenzione ordinaria dei siti attrezzati, delle stazioni radioelettriche ivi presenti e delle strutture di radiotelecomunicazioni di proprietà degli enti locali è autorizzato, per l'anno 2008, un finanziamento straordinario.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 80.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 – capitolo 67367).

Art. 12

(Diritto proporzionale sulle acque minerali e di
sorgente. Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5)

1. La disposizione di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), trova applicazione alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 5/2008 a far data dal loro rinnovo e a quelle perpetue a far data dal 31 marzo 2010.

Art. 13

(Finanziamento straordinario
al Comune di Aosta)

1. In relazione alle ricadute sulla rete viaria della città di Aosta, derivanti dalla realizzazione sul territorio comunale delle opere di rilevante interesse regionale di cui al capo II della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995 , n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13), e ricomprese nel primo piano di interventi, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 1718/XII dell'11 gennaio 2006, è riconosciuto al Comune di Aosta un finanziamento straordinario in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995.
2. La destinazione del finanziamento è vincolata alla progettazione e realizzazione di opere ed infrastrutture via-

Art. 11

(Financements des sites équipés, des stations
radioélectriques et des installations de
radiotélécommunications au profit
des collectivités locales)

1. Un financement extraordinaire est autorisé, pour 2008, aux fins de la gestion et de l'entretien ordinaire des sites équipés, des stations radioélectriques qui y sont aménagées et des installations de radiotélécommunications propriété des collectivités locales.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits dérivant des transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995.
3. Le Gouvernement régional fixe par délibération, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, les critères et les modalités d'octroi des financements visés au premier alinéa du présent article.
4. La dépense globale pour l'application du premier alinéa du présent article est fixée, pour 2008, à 80 000 euros (objectif programmatique 2.1.1.02 – chapitre 67367).

Art. 12

(Droit proportionnel sur les eaux minérales et
de source. Loi régionale n° 5 du 13 mars 2008)

1. Les concessions en vigueur à la date de mise en application de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales) tombent sous le coup des dispositions visées au premier alinéa de l'art. 49 de ladite loi soit dès leur renouvellement soit, s'il s'agit de concessions à perpétuité, à compter du 31 mars 2010.

Art. 13

(Financement extraordinaire
au profit de la Commune d'Aoste)

1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, un financement extraordinaire est accordé à la Commune d'Aoste, compte tenu des retombées sur la voirie urbaine de la réalisation des travaux régionaux d'intérêt majeur visés au chapitre II de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 – portant dispositions en matière de travaux d'intérêt régional majeur, réglementation du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, institution de la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) et modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003 – et inscrits dans le premier plan d'actions approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1718/XII du 11 janvier 2006.
2. Ledit financement est obligatoirement destiné à la conception et à la réalisation d'ouvrages et d'infrastruc-

rie finalizzate al miglioramento dei collegamenti est-ovest e nord-sud della città; le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 4.500.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 – capitolo 33744).

Art. 14

(Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6)

1. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), è abrogato.

Art. 15

(Modificazione dell'articolo 8 della l.r. 6/2007)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 6/2007 è sostituita dalla seguente:

«a) il Presidente della Regione, o un suo delegato, che lo presiede;».

Art. 16

(Modificazione della legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35. Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35 (Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri), è inserito il seguente:

«2bis. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, può acquistare uno o più elicotteri, alla cui gestione si provvede con le modalità di cui al comma 2.».

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è determinata in euro 13.000.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.1.11 – capitolo 68175).

Art. 17

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale.
Modificazione dell'articolo 15 della l.r. 32/2007)

1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione del programma di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg IIIA 2000/06 (volet A transfrontaliero Italia-Svizzera), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 e alla l. 183/1987, sono determinati in euro 10.722,99 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 – capitolo 25029).

tures de voirie en vue de l'amélioration des liaisons est-ouest et nord-sud de la ville ; les modalités de versement du financement en cause sont établies par délibération du Gouvernement régional.

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée, pour 2008, à 4 500 000 euros (objectif programmatique 2.1.1.05 – chapitre 33744).

Art. 14

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 6 du 17 avril 2007)

1. Le point 1) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 6 du 17 avril 2007 (Nouvelles dispositions en matière de mesures régionales de coopération au développement et de solidarité internationale) est abrogé.

Art. 15

(Modification de l'art. 8 de la LR n° 6/2007)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 6/2007 est remplacée comme suit :

« a) Le président de la Région, ou son délégué, qui le préside ; ».

Art. 16

(Modification de la loi régionale n° 35 du 31 octobre 1997. Réglementation du service d'héliportage)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 35 du 31 octobre 1997 (Réglementation du service d'héliportage), est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région peut acheter un ou plusieurs hélicoptères dont la gestion est assurée au sens du deuxième alinéa ci-dessus. »

2. L'autorisation de dépense au sens du premier alinéa du présent article est fixée, pour 2008, à 13 000 000 d'euros (objectif programmatique 2.2.1.11 – chapitre 68175).

Art. 17

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État.
Modification de l'art. 15 de la LR n° 32/2007)

1. La dépense à la charge de la Région pour l'application du plan d'investissement relevant de l'initiative communautaire Interreg IIIA 2000/2006 (volet A transfrontalier Italie-Suisse) et cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le fonds de roulement de l'État – visés, respectivement, au règlement (CE) n° 1260/1999 et à la loi n° 183/1987 – est établie à 10 722,99 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.2.17 – chapitre 25029).

2. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli investimenti da intraprendere in favore della cooperazione territoriale durante il periodo 2007/2013, determinati, con riferimento al periodo 2008/2010, in complessivi euro 4.000.000 dall'articolo 15, comma 7, della l.r. 32/2007, sono rideterminati in complessivi euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 – cap. 47011), annualmente così suddivisi:

a) anno 2008:	euro	1.500.000;
b) anno 2009:	euro	1.500.000;
c) anno 2010:	euro	1.500.000.

Art. 18

(*Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione dell'articolo 16 della l.r. 32/2007*)

1. La dotazione organica della struttura regionale della Valle d'Aosta prevista in 2888 unità di personale dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 32/2007 è aumentata a 2897 unità per i nuovi adempimenti attuativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II. La copertura dei nuovi posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della l.r. 32/2007.
2. I limiti di spesa di cui all'articolo 16, comma 3, della l.r. 32/2007, definiti in euro 136.252.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 131.444.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale, sono rideterminati per l'anno 2008 in euro 138.032.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 133.224.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. – capitoli 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. – capitolo 30631) ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. – capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.
3. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del biennio economico 2008/2009, determinata dall'articolo 16, comma 5, della l.r. 32/2007, per l'anno 2008, in euro 3.300.000, è rideterminata in euro 4.000.000 (obiettivo programmatico 1.2.1. – capitolo 30650 parz. e obiettivo programmatico 1.1.1. – capitolo 20000 parz.).
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le linee-guida per procedere alla progressiva stabilizzazione del personale precario assunto dall'Amministrazione regionale per fronteggiare esigenze stabili dell'ente, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.

2. La dépense à la charge de la Région pour le démarrage des investissements en faveur de la coopération territoriale au titre de la période 2007/2013, établie pour 2008/2010 à 4 000 000 d'euros au total par le septième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 32/2007, est réajustée à 4 500 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.17 – chapitre 47011), soit :

a) Année 2008 :	1 500 000 euros ;
b) Année 2009 :	1 500 000 euros ;
c) Année 2010 :	1 500 000 euros.

Art. 18

(*Dispositions en matière de personnels régionaux. Modification de l'art. 16 de la LR n° 32/2007*)

1. Les effectifs de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste, établis à 2 888 unités par le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 32/2007, sont augmentés à 2 897 unités du fait des nécessités dérivant de l'application des dispositions visées au titre II de la présente loi. Les postes y afférents sont pourvus par dérogation aux dispositions de l'art. 4 de la LR n° 32/2007.
2. Les plafonds de dépense visés au troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 32/2007 pour les rémunérations, les indemnités accessoires et les cotisations prévues par la loi à la charge de l'employeur – fixés à 136 252 947 euros, dont 131 444 283 pour le personnel du Gouvernement régional, 839 070 pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé et 3 969 594 pour le personnel du Conseil régional – sont réajustés, au titre de 2008, à 138 032 947 euros pour les rémunérations, les indemnités accessoires et les cotisations prévues par la loi à la charge de l'employeur, dont 133 224 283 pour le personnel du Gouvernement régional (objectif programmatique 1.2.1 – chapitres 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 et 39020), 839 070 pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (objectif programmatique 1.2.1 – chapitre 30631) et 3 969 594 pour le personnel du Conseil régional (objectif programmatique 1.1.1 – chapitre 20000 part.), y compris les personnels recrutés sous contrat à durée déterminée.
3. La dépense pour le renouvellement du volet économique de la convention collective régionale du travail au titre de la période 2008/2009, établie à 3 300 000 euros au titre de 2008 par le cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 32/2007, est réajustée à 4 000 000 d'euros (objectif programmatique 1.2.1 – chapitre 30650 part. ; objectif programmatique 1.1.1 – chapitre 20000 part.).
4. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional définit les lignes directrices de la stabilisation progressive des personnels précaires recrutés par l'Administration régionale pour faire face aux besoins stables en personnels, compte tenu des ressources financières disponibles et des dispositions en matière de relations syndicales.

5. Il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato, dipendente da amministrazioni o enti pubblici non appartenenti al comparto unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando può essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente categoria/posizione degli organici di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), previo nulla osta delle amministrazioni o enti di appartenenza.
6. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, a trasformare i profili professionali in cui si articolano le categorie/posizioni, al fine di consentire gli inquadramenti del personale comandato in posizione di corrispondenza rispetto al profilo professionale di appartenenza, nei limiti numerici e di spesa della dotazione organica vigente.
7. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di mobilità dal dipendente in posizione di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua francese in conformità alla normativa regionale vigente.
9. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, all'inquadramento nei ruoli regionali del personale interessato, individuato secondo le modalità stabilite dalle relative norme di trasferimento, si provvede con legge regionale, la quale prevede la corrispondenza della categoria/posizione di appartenenza rispetto alla categoria/posizione di inquadramento, fatto salvo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nell'amministrazione statale di provenienza e la salvaguardia del trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento.
10. Nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), i requisiti per l'accesso al profilo professionale di armiere sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla normativa statale vigente in materia di armi ed esplosivi e ai requisiti stabiliti per l'espletamento di analoghe mansioni nei Corpi di polizia dello Stato.
5. Les personnels non dirigeants recrutés sous contrat à durée indéterminée par les administrations ou les établissements publics qui ne relèvent pas du statut unique régional et mis à disposition auprès de l'Administration régionale peuvent être intégrés dans les emplois vacants de la catégorie ou position correspondante des organigrammes visés au premier alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), sur autorisation des administrations ou établissements publics d'origine.
6. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, le Gouvernement régional est autorisé à transformer les profils professionnels des différentes catégories et positions, aux fins de l'intégration des personnels mis à disposition dans des emplois correspondant au profil professionnel de ceux-ci, compte tenu des limites numériques et des plafonds de dépense en vigueur pour les effectifs.
7. La demande d'intégration doit être présentée à la structure régionale compétente en matière de mobilité par les personnels mis à disposition, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
8. L'intégration dans le cadre unique régional est subordonnée à la vérification de la maîtrise de la langue française conformément aux dispositions régionales en vigueur.
9. Dans le cas d'un transfert de fonctions administratives de l'État à la Région, une loi régionale porte intégration dans les cadres régionaux des personnels identifiés suivant les modalités prévues par les dispositions relatives audit transfert. Ladite loi indique à quelle catégorie ou position des cadres régionaux correspond la catégorie ou position dont relèvent les personnels intéressés, sans préjudice de la reconnaissance, aux fins juridiques et économiques, de l'ancienneté de service dans l'administration étatique d'origine et du maintien du traitement dont ceux-ci bénéficient au moment de leur intégration.
10. Dans l'attente de l'adoption du règlement régional visé au troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent. Modification de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier), les conditions d'accès au profil professionnel d'armurier sont établies par délibération du Gouvernement régional, conformément aux dispositions étatiques en vigueur en matière d'armes et d'explosifs et compte tenu des conditions prévues pour l'exercice des fonctions analogues dans les corps de police de l'État.

Art. 19

(*Disposizioni in materia di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale.*)

Modificazioni all'articolo 9 del regolam. reg. 1/2002)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del regolam. reg. 1/2002, è aggiunta la seguente:

«bbis) non aver beneficiato di contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero della prima casa o non essere coproprietari o contitolari di diritti di usufrutto o di abitazione sull'abitazione che è stata oggetto delle suddette agevolazioni.».

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del regolam. reg. 1/2002 è abrogata.
3. Le parole «comma 2, lettera b)» riferite all'articolo 9, ovunque esse ricorrono nel regolam. reg. 1/2002, sono sostituite dalle parole «comma 1, lettera bbis)».

Art. 20

(*Trasferimento straordinario all'Istituto dell'assegno vitalizio*)

1. Per l'anno 2008, è autorizzato il trasferimento straordinario all'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), di euro 5.710.100, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal calcolo attuariale dei diritti maturati dai consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali al 31 dicembre 2006 (obiettivo programmatico 1.1.1. – capitolo 20011).

Art. 21

(*Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.
Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7*)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 100.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.2. – capitolo 35620 parz.).

Art. 19

(*Dispositions en matière de prêts bonifiés en faveur des personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Modification de l'art. 9 du règlement régional n° 1/2002)*

1. Après la lettre b) du premier alinéa de l'art. 9 du règlement régional n° 1/2002, est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« b bis) ne pas avoir bénéficié de subventions ni de financements publics en vue de l'achat, de la construction ou de la rénovation de la résidence principale et ne pas être copropriétaire de l'immeuble faisant l'objet des prêts en cause, ni titulaire d'un droit d'usufruit ou d'habitation sur ledit immeuble. »
2. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9 du RR n° 1/2002 est abrogée.
3. Lorsqu'ils se réfèrent à l'art. 9, les mots « lettre b) du deuxième alinéa » sont remplacés, partout où ils apparaissent dans le RR n° 1/2002, par les mots « lettre b bis) du premier alinéa ».

Art. 20

(*Virement extraordinaire à l'Institut de la pension viagère*)

1. Est autorisé, pour 2008, un virement extraordinaire de 5 710 100 euros à l'Institut de la pension viagère visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999 portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux), aux fins de la couverture des dépenses supplémentaires dérivant du calcul actuarial des droits dont bénéficiaient les conseillers régionaux et les anciens conseillers régionaux au 31 décembre 2006 (objectif programmatique 1.1.1 – chapitre 20011).

Art. 21

(*Fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA.
Loi régionale n° 7 du 16 mars 2006*)

1. Aux fins des opérations à réaliser au titre de la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), est autorisée, pour 2008, la dépense de 100 000 000 d'euros (objectif programmatique 2.1.4.2 – chapitre 35620 part.).

Art. 22

(*Acquisizione immobili sede INVA S.p.A.
ed ex sede Finaosta S.p.A.*)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare, previa valutazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), dalla società INVA S.p.A. e dalla società Finaosta S.p.A, immobili da destinare a finalità istituzionali.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono individuati, per la Società INVA S.p.A, nell'immobile in cui è attualmente stabilita la sede della Società stessa, in Regione Borgnalle 12, nel Comune di Aosta e per la Società Finaosta S.p.A., nell'immobile sito in Loc. Grand Chemin 34, nel Comune di Saint-Christophe, nel quale era precedentemente stabilita la sede della medesima Società.
3. L'onere per gli acquisti del presente articolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 7.500.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.01. – capitolo 35060 parz.).

Art. 23

(*Programmazione, organizzazione e gestione
del sistema informativo regionale. Modificazioni
della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16*)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), è sostituito dal seguente:

- «1. Per lo sviluppo del sistema informativo regionale, il Consiglio regionale approva un piano pluriennale volto a:
- a) promuovere e sostenere lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e di miglioramento della qualità della vita, favorendo la piena parità di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - b) favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica degli enti pubblici territoriali valdostani in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;
 - c) sviluppare, modernizzare e diffondere gli strumenti, le tecnologie telematiche e i sistemi informativi nell'ambito dell'Amministrazione regionale.»
 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 16/1996, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

Art. 22

(*Achat d'immeubles propriété de
INVA SpA et de Finaosta SpA*)

1. Après estimation au sens de l'art. 18 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste), le Gouvernement régional est autorisé à acheter, de INVA SpA et de Finaosta SpA, des immeubles à destiner à des fins institutionnelles.
2. Les immeubles visés au premier alinéa du présent article sont, pour ce qui est de INVA SpA, le bâtiment accueillant le siège de ladite société et sis à Aoste – 12, Région Borgnalle, et, pour ce qui est de Finaosta SpA, le bâtiment ayant précédemment accueilli le siège de cette dernière et sis à Saint-Christophe – 34, Grand-Chemin.
3. La dépense en vue des achats au sens du présent article est établie, pour 2008, à 7 500 000 euros (objectif programmatique 2.1.4.01 – chapitre 35060 part.).

Art. 23

(*Planification, organisation et gestion
du système informatique régional. Modification
de la loi régionale n° 16 du 12 juillet 1996*)

1. Le premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 16 du 12 juillet 1996 – portant dispositions en matière de programmation, organisation et gestion du système informatique régional, modifiant la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (qui portait constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique) modifiée par la loi régionale n° 32 du 1^{er} juillet 1994, et abrogeant des dispositions – est remplacé comme suit :

- « 1. Pour le développement du système informatique régional, le Conseil régional approuve un plan pluriannuel visant :
- a) À promouvoir et à soutenir le développement, à l'échelon régional, de la société de l'information et de la connaissance, et ce, aux fins du progrès social et de l'amélioration de la qualité de la vie, par le soutien à la pleine égalité d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
 - b) À favoriser le processus d'innovation organisationnelle et technologique des collectivités territoriales valdostaines dans un contexte organisé de coopération institutionnelle ;
 - c) À développer, à moderniser et à diffuser les outils, ainsi que les technologies télématiques et les systèmes informatiques dans le cadre de l'Administration régionale. »

2. Après le premier alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n°16/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

- «1bis. Il piano pluriennale di cui al comma 1 deve corrispondere, per i periodi interessati, al relativo bilancio di previsione pluriennale della Regione e può subire, di anno in anno, ogni necessario aggiornamento o attualizzazione.».
3. Dopo l'articolo 1 della l.r. 16/1996, è inserito il seguente:

«Art. 1bis
(*Strumenti per la cooperazione e la collaborazione tra enti*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), la Regione promuove la cooperazione e la collaborazione tra enti, anche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dirette all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi ed interventi in materia informatica e telematica.
2. Alle convenzioni di cui al comma 1 possono aderire tutti gli enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, nonché le loro associazioni e i loro enti strumentali, in qualsiasi forma costituiti.».
4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 16/1996 è rideterminata in euro 21.110.000 per l'anno 2008, 20.913.000 per l'anno 2009 e 20.880.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 1.3.1. capitoli 20481 e 20490, obiettivo programmatico 2.1.5 – capitoli 21870 e 21880).

Art. 24

(*Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione dell'articolo 20 della l.r. 32/2007*)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:

- «1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 2008, in euro 271.893.791 di cui:
- a) trasferimenti all'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta (azienda USL) per complessivi euro 251.769.000, dei quali euro 228.100.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. – capitolo 59900 parz.) e:
 - 1) euro 1.750.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. capitolo 59980);
 - 2) euro 264.000, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);
 - 3) euro 4.927.000, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e

«1 bis. Le plan pluriannuel visé au premier alinéa du présent article doit correspondre, pour les périodes concernées, au budget prévisionnel pluriannuel de la Région et peut subir, d'année en année, les actualisations nécessaires. »

3. Après l'art. 1^{er} de la LR n° 16/1996, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 1^{er} bis
(*Outils de coopération et de collaboration interorganismes*)

1. Aux fins visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la présente loi, la Région encourage la coopération et la collaboration interorganismes, s'il y a lieu par la passation de conventions au sens de l'art. 104 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), en vue de l'exercice de fonctions, de la fourniture de services ou de la réalisation d'actions en matière d'informatique et de télématique, à l'échelle supracommunale.
2. Les conventions visées au premier alinéa du présent article peuvent être passées par les organismes publics ayant leur siège sur le territoire régional, ainsi que par les groupements et les établissements fonctionnels de ceux-ci. »
4. La dépense déjà autorisée aux fins de la LR n° 16/1996 est réajustée à 21 110 000 euros pour 2008, à 20 913 000 euros pour 2009 et à 20 880 000 euros pour 2010 (objectif programmatique 1.3.1 – chapitres 20481 et 20490 ; objectif programmatique 2.1.5 – chapitres 21870 et 21880).

Art. 24

(*Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modification de l'art. 20 de la LR n° 32/2007*)

1. Le premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit :

- « 1. La dépense sanitaire ordinaire au titre de 2008 est fixée à 271 893 791 euros et ventilée comme suit :
- a) Virements à l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) pour un montant total de 251 769 000 euros, dont 228 100 000 pour les niveaux essentiels d'assistance (objectif programmatique 2.2.3.01 – chapitre 59900 part.) et :
 - 1) 1 750 000 euros pour les prestations sanitaires complémentaires (objectif programmatique 2.2.3.01 – chapitre 59980) ;
 - 2) 264 000 euros pour les initiatives de formation (chapitre 59900 part.) ;
 - 3) 4 927 000 euros pour les actions d'assistance sanitaire, pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chapitre 59900

- ricerca (capitolo 59900 parz.);
- 4) euro 8.628.000, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitolo 59900 parz.);
 - 5) euro 8.100.000, per applicazione dei contratti del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale – biennio 2006/2007 (capitolo 59900 parz.);
 - b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 7.030.000 quale saldo dell'anno 2005 e di euro 11.000.000,00 quale acconto per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. – capitolo 59910);
 - c) interventi diretti della Regione, euro 1.844.791 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03.-capitoli 59920, 61265);
 - d) trasferimenti all'Azienda USL di euro 250.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.01, capitolo 59915) per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale della sanità (FOPADIVA).».

Art. 25

(*Proroga dei contratti del personale precario utilizzato presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della l.r. 32/2007, l'Azienda USL, al fine di non pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi sanitari, può continuare ad avvalersi del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato per esigenze stabili con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti libero-professionali, nelle more dell'espletamento di pubblici concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato relativi alla stessa categoria e profilo professionale di utilizzo del personale medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
2. I bandi di pubblico concorso per le assunzioni a tempo indeterminato indetti dall'Azienda USL successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge da espletarsi nel triennio 2008/2010 possono prevedere una riserva non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, fatti salvi i requisiti stabiliti per l'accesso dall'esterno per ciascuna categoria e profilo professionale. L'esperienza professionale è valutata, in termini di punteggio, nell'ambito della procedura concorsuale proporzionalmente alla quantità oraria delle prestazioni lavorative rese in virtù dei rapporti di lavoro intrattenuti con l'Azienda USL purché riferite alla stessa categoria e profilo professionale dei posti messi a concorso. La mancata partecipazione o il mancato superamento dei predetti concorsi determina l'immediata decadenza del contratto in essere con l'Azienda USL.

- part.) ;
- 4) 8 628 000 euros pour les actions en faveur du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional (chapitre 59900 part.) ;
 - 5) 8 100 000 euros pour l'application des conventions collectives du travail du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire national – années 2006/2007 (chapitre 59900 part.) ;
 - b) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes à la mobilité vers l'extérieur pour un montant de 7 030 000 euros à titre de solde de l'année 2005 et de 11 000 000 d'euros à titre d'avance pour l'année 2008 (objectif programmatique 2.2.3.01 – chapitre 59910) ;
 - c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 1 844 791 euros (objectifs programmatiques 2.2.3.01 et 2.2.3.03 – chapitres 59920 et 61265) ;
 - d) Virement de 250 000 euros à l'Agence USL (objectif programmatique 2.2.3.01 – chapitre 59915) au titre des cotisations complémentaires des personnels de la santé (FOPADIVA). »

Art. 25

(*Prolongation des contrats des personnels précaires de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste*)

1. Afin de ne pas entraver le fonctionnement régulier des services sanitaires et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 32/2007, l'Agence USL a la faculté de prolonger le contrat des personnels qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont employés pour des exigences stables sous contrat à durée déterminée, sous contrat de collaboration coordonnée et continue ou en qualité de professionnels libéraux, dans l'attente des concours externes pour la couverture, sous contrat à durée indéterminée, des emplois des catégories et des profils professionnels correspondant aux emplois occupés par les personnels en question et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2010 au plus.
2. Pour ce qui est des concours externes en vue des recrutements sous contrat à durée indéterminée lancés par l'Agence USL après la date d'entrée en vigueur de la présente loi au titre de la période 2008/2010, les avis y afférents peuvent prévoir que 40 p. 100 au plus des postes à pourvoir est réservé aux personnels visés au premier alinéa ci-dessus, sans préjudice de l'existence des conditions requises pour l'accès, par voie de concours externe, à chaque catégorie et profil professionnel. Lors des concours en cause, l'expérience professionnelle d'un travailleur précaire ouvre droit à un nombre de points proportionnel au nombre d'heures de service effectuées en vertu des relations de travail avec l'Agence USL, à condition que lesdites heures concernent la même catégorie et le même profil professionnel dont relève le poste à pourvoir. À défaut de participation ou de réussite aux concours en question, le contrat avec l'Agence USL du dit travailleur est immédiatement résilié.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il direttore generale dell'Azienda USL effettua, con propria deliberazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, la rilevazione del personale di cui al comma 1 utilizzato per esigenze stabili, in relazione ai posti vacanti nella dotazione organica, alle risorse finanziarie disponibili e alla programmazione aziendale dei pubblici concorsi nel triennio 2008/2010.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda USL assume esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non può avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi rispetto a quelli che trovano copertura nel finanziamento annuale all'Azienda USL, come rideterminato ai sensi dell'articolo 24.

Art. 26

(*Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali. Modificazione dell'articolo 21 della l.r. 32/2007*)

1. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«5. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 16.000.000, di cui euro 9.000.000 per l'anno 2008, euro 3.500.000 per l'anno 2009 ed euro 3.500.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. – capitolo 60445).».

Art. 27

(*Trasferimento straordinario al Comune di Brusson per l'acquisto di parte di un immobile da destinare alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria*)

1. Al fine di realizzare una nuova sede del consultorio, in attuazione dell'obiettivo n. 8 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, la Regione, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, è autorizzata ad effettuare un trasferimento straordinario al Comune di Brusson per l'acquisto del primo piano della struttura denominata Villa Ami.
2. Lo stabile di proprietà del Comune di Brusson, compresi i locali acquistati con il finanziamento regionale di cui al presente articolo, è ceduto in uso gratuito all'Azienda

3. Aux fins visées au présent article, le directeur général de l'Agence USL établit, par une délibération qui doit être entérinée par le Gouvernement régional, le nombre de personnels visés au premier alinéa ci-dessus, compte tenu des postes vacants à l'organigramme, des ressources financières disponibles et du calendrier des concours externes prévus pour la période 2008/2010.
4. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Agence USL a uniquement la faculté de recruter de nouveaux personnels sous contrat à durée indéterminée et ne peut avoir recours aux contrats de travail flexibles que pour faire face à des exigences saisonnières ou relatives à des périodes ne dépassant pas les trois mois, sans préjudice des dispositions des dixième et onzième alinéas de l'art. 36 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 (Dispositions générales en matière de travail salarié dans la fonction publique).

5. L'application du présent article ne saurait comporter des dépenses supplémentaires par rapport aux dépenses couvertes par le financement annuel à l'Agence USL, tel qu'il résulte de l'art. 24 de la présente loi.

Art. 26

(*Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents. Modification de l'art. 21 de la LR n° 32/2007*)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit :

« 5. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue de la modernisation des équipements médicaux et du développement du système d'information de celle-ci est fixé, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers), à 16 000 000 d'euros, dont 9 000 000 au titre de 2008, 3 500 000 au titre de 2009 et 3 500 000 au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.3.02 – chapitre 60445). »

Art. 27

(*Virement extraordinaire à la Commune de Brusson pour l'achat d'une partie d'immeuble à destiner à la réalisation d'une structure socio-sanitaire*)

1. Aux fins de la réalisation d'un nouveau dispensaire en application de l'objectif n° 8 du plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008 approuvé par la loi régionale n° 13 du 20 juin 2006, la Région est autorisée, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, à virer à la Commune de Brusson des crédits à titre extraordinaire en vue de l'achat des locaux situés au premier étage de la structure dénommée « Villa Ami ».
2. Le bâtiment propriété de la Commune de Brusson, y compris les locaux achetés grâce au virement de crédits au sens du présent article, est cédé à titre d'usage gratuit

USL, cui spetta effettuare gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, con le modalità e nei tempi stabiliti in un apposito accordo di programma.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa massima di euro 370.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.5. – capitolo 33685).

Art. 28

(*Fondo regionale per le politiche sociali.
Modificazione dell'articolo 24 della l.r. 32/2007*)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001 n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 89.140.000 di cui euro 28.080.000 per l'anno 2008, euro 30.380.000 per l'anno 2009 ed euro 30.680.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 – capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319).».

Art. 29

(*Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPA)*)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), autorizzato, per l'anno 2008, in euro 4.500.000 ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della l.r. 32/2007, è rideterminato in euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 – capitolo 67380).

2. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 41/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell'ARPA, esprimendo il suo giudizio, con apposita relazione, sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sulle variazioni al bilancio di previsione. La relazione del collegio dei revisori dei conti è allegata al rendiconto generale da presentare alla Giunta regionale e al Direttore generale.».

Art. 30

(*Nuove disposizioni in materia di gestione
dei rifiuti. Modificazione dell'articolo 24
della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31*)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale

à l'Agence USL, qui est chargée des travaux de réhabilitation et d'entretien extraordinaire, suivant les modalités et les délais établis par un accord de programme ad hoc.

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, est autorisée, pour 2008, la dépense de 370 000 euros au plus (objectif programmatique 2.1.1.5 – chapitre 33685).

Art. 28

(*Fonds régional pour les politiques sociales.
Modification de l'art. 24 de la LR n° 32/2007*)

1. Le premier alinéa de l'art. 24 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit :

« 1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales, institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004), est fixée, pour la période 2008/2010, à 89 140 000 euros, dont 28 080 000 au titre de 2008, 30 380 000 au titre de 2009 et 30 680 000 au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.3.03 – chapitres 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318 et 61319). »

Art. 29

(*Agence régionale pour la protection
de l'environnement – ARPE*)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'agence régionale pour la protection de l'environnement – ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie), fixé à 4 500 000 euros au titre de 2008 par le premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 32/2007, est réajusté à 5 000 000 d'euros (objectif programmatique 2.2.1.09 – chapitre 67380).

2. Le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 41/1995 est remplacé comme suit :

« 1. Le conseil des commissaires aux comptes assure le suivi de la gestion administrative et comptable de l'ARPE et exprime l'avis y afférent dans le cadre de son rapport sur le budget prévisionnel, le compte général et les rectifications dudit budget prévisionnel. Ledit rapport est annexé au compte général qui est soumis au Gouvernement régional et au directeur général. »

Art. 30

(*Nouvelles dispositions en matière de gestion
des déchets. Modification de l'art. 24 de la loi
régionale n° 31 du 3 décembre 2007*)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale

3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è aggiunto il seguente:

«4bis. Al finanziamento per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, si provvede anche con il 100 per cento degli introiti derivanti dal rimborso da parte dei Consorzi delle spese per il recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), della parte IV del d.lgs. 152/2006.».

Art. 31
(*Concessione di contributi in conto interessi.
Autorizzazione di limite di impegno*)

- Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l'anno 2008, in euro 100.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15. – capitolo 48830 parz.).

Art. 32
(*Programma di sviluppo rurale
2007/2013. Misure cofinanziate*)

- L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e gestione del programma di sviluppo rurale 2007/2013, autorizzata per l'anno 2008 in 200.000 euro dall'articolo 35, comma 3, lettera a), della l.r. 32/2007, è rideterminata per l'anno 2008 in euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. – capitolo 43055).

Art. 33
(*Finanziamento degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013*)

- La Regione assicura, per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), il finanziamento degli aiuti previsti dalla misura indennità compensativa relativa all'anno 2007 di cui al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005.
- Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. – capitolo 47016).

Art. 34
(*Spese di gestione dei consorzi di miglioramento fondiario per l'anno 2007*)

- Ai procedimenti diretti alla concessione di aiuti per le spese relative all'attività di gestione e di funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario inerenti all'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1480 in data 16 maggio 2005.

n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 4 bis. La réalisation des travaux et des installations nécessaires à l'application du plan régional de gestion des déchets peut être financée par l'utilisation de 100 p. 100 des recettes dérivant du remboursement par les consortiums des dépenses de récupération des déchets, aux termes de la lettre h du troisième alinéa de l'art. 224 de la partie IV du décret législatif n° 152/2006. »

Art. 31
(*Octroi d'aides en intérêts.
Plafond d'engagement*)

- Le plafond d'engagement sur dix ans au maximum prévu par la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux) est fixé, pour 2008, à 100 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.15 – chapitre 48830 part.).

Art. 32
(*Programme de développement rural
2007/2013. Mesures cofinancées*)

- La dépense de 200 000 euros, autorisée au titre de 2008 par la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 32/2007 pour la réalisation et la gestion du Programme de développement rural 2007/2013, est réajustée à 300 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.17 – chapitre 43055).

Art. 33
(*Financement des aides aux exploitations agricoles dans le cadre de la réalisation du Programme de développement rural 2007/2013*)

- La Région assure, par l'intermédiaire de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aosta/Valle d'Aosta (AREA VdA), le financement de l'indemnité compensatoire prévue au titre de 2007 par le Programme de développement rural 2007/2013, en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005.
- Aux fins visées au premier alinéa du présent article, une dépense de 5 000 000 d'euros est prévue au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.2.17 – chapitre 47016).

Art. 34
(*Frais de gestion des consortiums d'amélioration foncière au titre de 2007*)

- Les dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 1480 du 16 mai 2005 sont toujours appliquées aux procédures d'octroi des aides pour les frais de gestion et de fonctionnement des consortiums d'amélioration foncière, au titre de 2007.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.300.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.08 – capitolo 44050).

Art. 35

(*Sospensione della disciplina regionale in materia di generi contingenti. Legge regionale 4 agosto 2006, n. 16*)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2008, l'efficacia della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), è sospesa.

Art. 36

(*Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta. Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18*)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta), autorizzata per l'anno 2008 in euro 1.060.000, dall'articolo 36, comma 4, della l.r. 32/2007 è rideterminata, per l'anno 2008, in euro 2.520.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 – capitolo 67372 e obiettivo programmatico 2.1.6.01. – capitolo 67374).

Art. 37

(*Museo dell'artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10*)

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la gestione del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione di cui all'articolo 2bis».
2. Dopo l'articolo 2 della l.r. 10/2007, è inserito il seguente:

«Art. 2bis

(*Museo dell'artigianato valdostano di tradizione*)

1. È istituito, in Comune di Fénis, il Museo dell'artigianato valdostano di tradizione (MAV), le cui attività e modalità di funzionamento sono stabilite nell'ambito dello statuto dell'IVAT approvato ai sensi dell'articolo 9.
2. Al fine di assicurarne la gestione con modalità coerenti e appropriate rispetto alle attività svolte e garantirne lo sviluppo culturale, l'IVAT definisce, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, la dotazione organica del Museo, alla cui copertura provve-

2. Les dépenses découlant de l'application des dispositions du premier alinéa du présent article sont fixés à 1 300 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.2.08 – chapitre 44050).

Art. 35

(*Suspension de la réglementation régionale en matière de produits contingents. Loi régionale n° 16 du 4 août 2006*)

1. L'application de la loi régionale n° 16 du 4 août 2006 portant nouvelles dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 (Octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits) est suspendue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 36

(*Aides régionales pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste. Loi régionale n° 18 du 6 août 2007*)

1. La dépense de 1 060 000 euros, autorisée au titre de 2008 par le quatrième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 32/2007 aux fins de la loi régionale n° 18 du 6 août 2007, portant aides régionales pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste, est réajustée à 2 520 000 euros (objectif programmatique 2.2.1.09 – chapitre 67372 et objectif programmatique 2.1.6.01 – chapitre 67374).

Art. 37

(*Musée de l'artisanat valdôtain de tradition. Modification de la loi régionale n° 10 du 24 mai 2007*)

1. À la fin de la lettre f) du troisième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 10 du 24 mai 2007 portant nouvelle réglementation de l'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), sono ajoutés les mots suivants : « , y compris la gestion du Musée de l'artisanat valdôtain de tradition visé à l'art. 2 bis ».
2. Après l'art. 2 de la LR n° 10/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 2 bis

(*Musée de l'artisanat valdôtain de tradition*)

1. Le Musée de l'artisanat valdôtain de tradition (MAV) est institué dans la commune de Fénis. Les activités et les modalités de fonctionnement y afférentes sont fixées par les statuts de l'IVAT approuvés au sens de l'art. 9 de la présente loi.
2. Afin d'assurer la gestion du Musée selon des modalités cohérentes et appropriées aux activités exercées et d'en garantir l'essor culturel, l'IVAT en définit l'organigramme, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 10 de la présente loi. Les

de mediante l'inquadramento di personale con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.

3. L'IVAT provvede al finanziamento del MAV attraverso:
 - a) il contributo regionale;
 - b) i proventi derivanti dalle attività del MAV;
 - c) le erogazioni di enti pubblici e privati.».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 10/2007, è aggiunto il seguente:

«3bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano al personale inquadrato nell'organico del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione di cui all'articolo 2bis, il cui rapporto di lavoro resta ad ogni effetto regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.».
4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 10/2007 è determinata per il triennio 2008/2010, in complessivi euro 2.620.000 di cui euro 940.000 per l'anno 2008 e 840.000 annui per il 2009 e il 2010 (obiettivo programmatico 2.2.2.10. – capitoli 47545 e 47550).
5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38

(Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica)

1. Al fine di sostenere la spesa delle famiglie valdostane, gravata dall'elevato fabbisogno energetico connesso alla vita in ambiente montano, il presente articolo disciplina gli interventi regionali a sostegno dei costi per l'acquisto di energia elettrica da parte dei titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale ubicate in Valle d'Aosta, per l'anno 2008, a decorrere dal 1° gennaio.
2. Gli interventi regionali consistono nel rimborso alle imprese fornitrice di energia elettrica degli oneri conseguenti all'applicazione di uno sconto pari al 30 per cento, direttamente praticato in bolletta sul costo relativo alla componente energia, determinato, nell'ambito del prezzo di riferimento, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. Hanno diritto allo sconto in bolletta, nella misura indicata al comma 2, gli utenti che acquistano energia elettrica, fino ad un massimo di 6 kW nominali di potenza impegnata, da imprese che:
 - a) svolgono attività di vendita sul mercato valdostano;
 - b) hanno stipulato con la Regione apposita convenzione, regolante i rapporti reciproci, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della

postes y afférents sont couverts par des personnels soumis aux conventions collectives nationales catégorielles.

3. L'IVAT finance le MAV par :
 - a) La subvention régionale prévue à cet effet ;
 - b) Les recettes dérivant des activités du MAV ;
 - c) Les aides de différents organismes publics et privés. ».
 3. Après le troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 10/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les dispositions des premier et troisième alinéas ne s'appliquent pas au personnel visé à l'organigramme du Musée de l'artisanat valdôtain de tradition visé à l'art. 2 bis, dont le contrat de travail est de plein droit soumis aux conventions collectives nationales catégorielles. ».
 4. Une dépense globale de 2 620 000 euros, dont 940 000 au titre de 2008 et 840 000 par an au titre de 2009 et de 2010, est autorisée aux fins de la LR n° 10/2007 (objectif programmatique 2.2.2.10 – chapitres 47545 et 47550).
 5. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'application du présent article.
- #### Art. 38
- ##### (Aides régionales en faveur de la maîtrise des dépenses d'énergie électrique)
1. Afin d'aider les familles valdôtaines à supporter les frais liés aux besoins en énergie, qui sont plus élevés en zone de montagne, le présent article réglemente les aides régionales visant à financer, au titre de 2008 et à compter du 1^{er} janvier, une partie des dépenses d'énergie engagées par les titulaires d'un contrat de fourniture d'énergie pour leur résidence principale, si celle-ci est située en Vallée d'Aoste.
 2. Les aides régionales consistent dans le versement aux fournisseurs d'énergie électrique de la somme correspondant au rabais de 30 p. 100 du coût de l'énergie appliqué directement sur la facture, ledit coût étant fixé par l'Autorité pour l'énergie électrique et le gaz dans le cadre du prix de référence.
 3. Peuvent bénéficier du rabais indiqué au deuxième alinéa du présent article les consommateurs qui achètent l'énergie électrique, jusqu'à concurrence de 6 kW nominaux de puissance engagée, des entreprises qui :
 - a) Vendent l'électricité sur le marché valdôtain ;
 - b) Ont passé, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, une convention ad hoc avec la Région pour régler leurs rapports réci-

Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale è altresì individuata, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995, la struttura regionale competente.

4. Al fine di valutare l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale relaziona, entro il 31 ottobre 2008, al Consiglio regionale in merito agli effetti da esse prodotti nel periodo di applicazione.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 3.000.000 e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15. (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche).
6. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 3.000.000 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.1.4. dell'alle-gato n. 1 agli stessi bilanci.
7. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 39

(*Interventi finalizzati alla realizzazione
del Polo universitario di Aosta*)

1. In attuazione dell'Intesa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inherente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria), la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, con il Ministero della Difesa e le altre amministrazioni interessate, accordi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta negli immobili della caserma Testafochi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche nelle more della definitiva acquisizione dei predetti immobili, è autorizzata:
 - a) ad effettuare gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell'eliporto militare di Pollein, nonché a mettere a disposizione dello Stato, per il tramite dell'Agenzia del demanio, quattro alloggi di superficie unitaria non inferiore a 100 metri quadrati;
 - b) a provvedere all'espletamento delle indagini preliminari e alla redazione del piano urbanistico di dettaglio, relativi agli interventi di realizzazione del Polo universitario di Aosta nella caserma Testafochi, te-

proques, rédigée sur la base de la convention-type approuvée par la délibération du Gouvernement régional et portant également, au sens de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, l'indication du nom de la structure régionale compétente.

4. Aux fins de l'évaluation de l'efficacité des dispositions du présent article, le Gouvernement régional présente un rapport au Conseil régional, au plus tard le 31 octobre 2008, portant sur les retombées de celles-ci pendant la période d'application y afférente.
5. Les dépenses découlant de l'application du présent article s'élèvent à 3 000 000 d'euros au titre de 2008 et sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.15 (Actions de valorisation des ressources énergétiques).
6. Les dépenses visées au cinquième alinéa du présent article sont financées par le prélèvement de 3 000 000 d'euros des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires) des budgets susdits, dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), à valoir sur les provisions prévues au point B.1.4 de l'annexe 1 desdits budgets.
7. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délivrer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget.

Art. 39

(*Mesures en vue de la création d'un
pôle universitaire à Aoste*)

1. En application de l'entente visée à l'art. 2 du décret législatif n° 282 du 21 septembre 2000 portant dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de pouvoir législatif régional pour ce qui est du financement de l'université et de la construction universitaire, le Gouvernement régional est autorisé à promouvoir, avec le Ministère de la défense et avec les autres administrations concernées, des accords en vue de la création du pôle universitaire d'Aoste dans le cadre de la caserne Testafochi.
2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à procéder aux opérations suivantes, éventuellement dans l'attente de l'acquisition définitive desdits immeubles :
 - a) Réalisation des travaux de mise aux normes et de rénovation des casernes Ramires et Battisti d'Aoste, ainsi que de l'eliport militaire de Pollein, et mise à disposition de l'État, par l'intermédiaire de l'Agenzia del demanio, de quatre logements d'au moins 100 m² chacun ;
 - b) Accomplissement des enquêtes préliminaires et rédaction du plan d'urbanisme de détail en vue des travaux nécessaires aux fins de la création du pôle uni-

nuto conto delle specifiche problematiche inerenti alla viabilità cittadina.

3. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere realizzati dalla Regione nell'ambito dei lavori di adeguamento delle caserme o ceduti a titolo gratuito allo Stato per il tramite dell'Agenzia del demanio, individuandoli tra i beni appartenenti al patrimonio immobiliare regionale o acquistati in favore dello Stato per il tramite dell'Agenzia del demanio.
4. Per gli interventi di cui al comma 2, è approvata la spesa complessiva di euro 27.900.000, in sei anni, di cui euro 2.900.000 nell'anno 2008 ed euro 1.000.000 nell'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.3., capitolo 35070 e obiettivo programmatico 2.2.1.05. – capitolo 51845 parz.).
5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40

(*Interventi in materia di diritto
allo studio ordinario. Borse di studio*)

1. La Regione assicura il finanziamento delle domande finalizzate, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), all'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie nell'anno scolastico 2005/2006 per l'istruzione già presentata ed utilmente collocate in graduatoria.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 140.500 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 – capitolo 55541).

Art. 41

(*Associazione Forte di Bard. Legge
regionale 17 maggio 1996, n. 10*)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard è rideterminata, per il triennio 2008/2010, in complessivi euro 9.950.000 di cui 3.650.000 per l'anno 2008 e annui 3.150.000 per gli anni 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 – capitoli 68356 e 68357).

Art. 42

(*Manutenzione straordinaria di
immobili situati nel borgo di Bard*)

1. La Regione, in deroga alla l.r. 48/1995, assume, per l'anno 2008, a carico del proprio bilancio gli oneri afferenti alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del Comune di Bard situati nel relativo borgo

versitaire d'Aoste dans le cadre de la caserne Testafochi, compte tenu des problèmes de voirie.

3. Les logements mentionnés à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article peuvent être réalisés par la Région dans le cadre des travaux de mise aux normes des casernes ou cédés gratuitement à l'État par l'intermédiaire de l'*Agenzia del demanio* et, dans ce cas, choisis parmi les biens appartenant au patrimoine immobilier régional ou achetés au profit de l'État, par l'intermédiaire de l'*Agenzia del demanio*.
4. Une dépense globale de 27 900 000 euros, répartis sur six ans est approuvée pour financer les travaux visés au deuxième alinéa du présent article, à savoir : 2 900 000 euros au titre de 2008 et 1 000 000 d'euros au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.4.3 – chapitre 35070 et objectif programmatique 2.2.1.05 – chapitre 51845).
5. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 40

(*Mesures en matière de droit aux
études ordinaires. Bourses d'études*)

1. La Région assure le financement des demandes de bourse d'études au titre des frais d'éducation supportés par les familles pendant l'année scolaire 2005/2006, présentées au sens de la loi n° 62 du 10 mars 2000 (Dispositions en matière de parité scolaire et de droit aux études et à l'éducation) et figurant en position utile au classement y afférent.
2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la dépense de 140 500 euros est autorisée au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.4.02 – chapitre 55541).

Art. 41

(*Association Forte di Bard. Loi
regionale n° 10 du 17 mai 1996*)

1. Aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures pour la réhabilitation et la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), la dépense globale autorisée en faveur de l'association *Forte di Bard* pour la valorisation du tourisme culturel au fort de Bard est réajustée, au titre de la période 2008/2010, à 9 950 000 euros, dont 3 650 000 au titre de 2008 et 3 150 000 par an au titre de 2009 et 2010 (objectif programmatique 2.2.4.07 – chapitres 68356 et 68357).

Art. 42

(*Entretien extraordinaire des immeubles
situés dans le bourg de Bard*)

1. Par dérogation à la LR n° 48/1995, la Région prend en charge, au titre de 2008, les dépenses relatives à l'entretien extraordinaire des immeubles propriété de la Commune de Bard, situés dans le bourg et ayant déjà

e già oggetto di recupero nell'ambito degli interventi per la valorizzazione e il recupero del Forte e del borgo di Bard ai sensi della l.r. 10/1996. Alla realizzazione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria, la Regione provvede, mediante l'erogazione di un finanziamento straordinario, per il tramite dell'Associazione Forte di Bard.

2. L'onere di cui al presente articolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 100.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.5. – capitolo 33660).

Art. 43

(*Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19*)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituita dalla seguente:

«a) realizzazione di nuove strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto, nonché realizzazione di ampliamenti delle strutture alberghiere e dei complessi ricettivi all'aperto già classificati ai sensi della normativa regionale vigente e delle strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere già autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente;».
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

«b) ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione di strutture alberghiere e complessi ricettivi all'aperto già classificati ai sensi della normativa regionale vigente e di strutture per l'esercizio dell'attività di affittacamere già autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente, nonché riorganizzazione dell'attività d'impresa;».
3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, determina con propria deliberazione le misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 19/2001, come modificate dai commi 1 e 2, concernenti l'attività di affittacamere.
4. L'autorizzazione di spesa per le finalità della l.r. 19/2001 è rideterminata per l'anno 2008 in complessivi euro 11.120.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.13. – capitoli 38370, 47850, 64960, 65230).

Art. 44

(*Progetti di interesse turistico
oggetto di cofinanziamento statale*)

1. Per l'attuazione di progetti di interesse turistico cofinanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria

fait l'objet de remise en état dans le cadre des mesures de valorisation et de réhabilitation du fort et du bourg de Bard prévues par la LR n° 10/1996. À cet effet, la Région accorde un financement extraordinaire à l'association *Forte di Bard*.

2. La dépenses visée au présent article est fixée, au titre de 2008, à 100 000 euros (objectif programmatique 2.1.1.5 – chapitre 33660).

Art. 43

(*Mesures régionales de soutien des activités touristiques, hôtelières et commerciales. Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001*)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) est remplacée comme suit :

« a) Réalisation de nouveaux établissements hôteliers et de nouvelles structures d'accueil touristique en plein air, ainsi qu'agrandissement des établissements hôteliers et des structures d'accueil touristique en plein air déjà classés au sens de la législation régionale en vigueur en la matière et des chambres d'hôtes déjà autorisées au sens de ladite législation ; ».
2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001 est remplacée comme suit :

« b) Rénovation, modernisation et requalification des établissements hôteliers et des structures d'accueil touristique en plein air classés au sens de la législation régionale en vigueur, ainsi que des chambres d'hôtes déjà autorisées au sens de ladite législation, et réorganisation de l'activité ; ».
3. Le Gouvernement régional, les commissions du Conseil compétentes entendues, fixe par délibération les plafonds des aides pouvant être accordées pour les initiatives visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001 – telles qu'elle ont été modifiées par les premier et deuxième alinéas du présent article – pour ce qui est des chambres d'hôtes.
4. Aux fins visées à la LR n° 19/2001, la dépense autorisée au titre de 2008 est réajustée à 11 120 000 euros au total (objectif programmatique 2.2.2.13 – chapitres 38370, 47850, 64960 et 65230).

Art. 44

(*Projets d'intérêt touristique
cofinancés par l'État*)

1. Aux fins de la réalisation des projets d'intérêt touristique cofinancés par l'État au sens du 1228^e alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de fi-

2007), e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.C.M. del 16 febbraio 2007, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 170.000, relativa alla quota di co-finanziamento a carico della Regione (obiettivo programmatico 2.2.2.17. – capitolo 25065).

Art. 45

(*Contributo ordinario all'Aero Club Valle d'Aosta per l'anno 2008*)

1. Il contributo ordinario a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 (Erogazione di un contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta per l'esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale), può essere concesso, per l'anno 2008, anche per lo svolgimento dell'attività istituzionale svolta dall'Aero Club al di fuori della Valle d'Aosta, in conseguenza della delocalizzazione delle sedi operative del medesimo ente durante il periodo di chiusura dell'aeroporto regionale Corrado Gex.
2. A tal fine, in considerazione dei maggiori oneri e delle minori entrate relativi alla gestione dell'attività istituzionale dell'Aero Club Valle d'Aosta, l'ammontare massimo del contributo ordinario concedibile ai sensi della l.r. 14/1991 a favore dello stesso, è incrementato per l'anno 2008 di euro 90.000 (obiettivo programmatico 2.2.4.08 – capitolo 66570).

Art. 46

(*Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29*)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), le parole: «, in divisa e per motivi di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «, ancorché non in servizio, purché muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, anche al fine di incrementare il livello di sicurezza degli altri utenti del servizio;».
2. La lettera f) del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è abrogata.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997, è inserito il seguente:

«4bis. Le persone, a partire dall'età di sessantacinque anni compiuti, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.».
4. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro

2007) et du règlement d'application y afférent, visé au DPCM du 16 février 2007, la dépense de 170 000 euros, relative à la part de financement à la charge de la Région, est autorisée au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.2.17 – chapitre 25065).

Art. 45

(*Subvention ordinaire à l'Aero Club Valle d'Aosta au titre de 2008*)

1. La subvention ordinaire en faveur de l'*Aero Club Valle d'Aosta*, visée à la loi régionale n° 14 du 3 avril 1991 (Octroi d'une subvention annuelle à l'*Aero Club Valle d'Aosta* pour l'exercice d'activités touristiques et sportives d'intérêt régional) peut également être accordée, au titre de 2008, pour le déroulement de l'activité institutionnelle dudit *Aero Club* hors du territoire régional, en raison de la délocalisation de ses sièges opérationnels pendant la période de fermeture de l'aéroport régional Corrado Gex.
2. À cette fin, compte tenu des dépenses supplémentaires et des recettes inférieures relatives à la gestion de l'activité institutionnelle de l'*Aero Club Valle d'Aosta*, le plafond de la subvention ordinaire pouvant être accordée à celui-ci au sens de la LR n° 14/1991 est élevé de 90 000 euros (objectif programmatique 2.2.4.08 – chapitre 66570).

Art. 46

(*Gratuité des transports collectifs. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997*)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 1^{er} septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), les mots « en uniforme des différents corps de la police, les agents de ville, les sapeurs-pompiers, les membres du corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires et du corps forestier valdôtain, pour des raisons de service » sont remplacés par les mots « des différents corps de la police, les agents de ville, les sapeurs-pompiers, ainsi que les membres du corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires et du corps forestier valdôtain, en service ou non, à condition qu'ils soient munis d'une carte personnelle délivrée par leur administration, aux fins également de l'amélioration de la sécurité des autres usagers ; ».
2. La lettre f) du quatrième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997 est abrogée.
3. Après le quatrième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997 est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 4bis. Toute personne âgée de soixante-cinq ans révolus a droit à la gratuité des transports collectifs. ».
4. La dépense dérivant de l'application des deuxièmes et troisièmes alinéas du présent article est fixée au total,

40.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.14 – capitolo 67775).

Art. 47

(*Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali*)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 32/2007, sono modificate, per l'anno 2008, nella misura indicata nell'allegato C.

CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO 2008 E PER IL TRIENNIO 2008/2010.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 48

(*Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione*)

1. La denominazione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 è così modificata:

capitolo 35690

«Spese per la predisposizione di un contrassegno di qualità da assegnare ad attività commerciali e pubblici servizi (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)»;

capitolo 38375

«Spese per incarichi per l'accertamento dei requisiti per l'ottenimento del contrassegno di qualità e successivi controlli (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)»;

capitolo 44050

«Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario e consorzierie – Piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per la gestione delle domande di contributo per spese relative all'attività di gestione e di funzionamento relative all'anno 2007)»;

capitolo 47710

«Spese per l'organizzazione di attività formative per l'ottenimento del contrassegno di qualità (contiene interventi rilevanti ai fini I.V.A.)»;

capitolo 64940

«Contributi per il ripristino funzionale dei campi da golf (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla l.r. 43/1999 abrogata dalla l.r. 16/2007)»;

capitolo 64945

«Finanziamenti per gli investimenti relativi alle strutture golfistiche (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla l.r. 43/1999 abrogata dalla l.r. 16/2007)»;

pour 2008, à 40 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.14 – chapitre 67775).

Art. 47

(*Augmentation des dépenses autorisées par la loi régionale*)

1. Le montant des dépenses autorisées par la loi régionale et fixées par la LR n° 32/2007 est modifié, au titre de 2008, conformément à l'annexe C de la présente loi.

CHAPITRE III
RECTIFICATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL
2008 ET DU BUDGET PLURIANNUEL 2008/2010.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 48

(*Modification de la dénomination de chapitres de la partie dépenses du budget prévisionnel*)

1. La dénomination des chapitres indiqués ci-après de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 est modifiée comme suit :

Chapitre 35690

« Dépenses pour l'élaboration d'un label de qualité à attribuer à des activités commerciales, d'hôtellerie et de restauration (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) »

Chapitre 38375

« Dépenses relatives aux mandats attribués en vue de la vérification des conditions requises pour l'obtention du label de qualité et en vue de la réalisation des contrôles ultérieurs (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) »

Chapitre 44050

« Concours aux dépenses des consortiums d'amélioration foncière et des consorzieries – Plan de développement rural 2000/2006 (chapitre maintenu pour la gestion des demandes d'aides pour les dépenses relatives aux activités de gestion et de fonctionnement au titre de 2007) »

Chapitre 47710

« Dépenses pour l'organisation d'activités de formation en vue de l'obtention du label de qualité (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) »

Chapitre 64940

« Subventions pour les dépenses de réaménagement fonctionnel des terrains de golf (chapitre maintenu pour la gestion des restes visés à la LR n° 43/1999, abrogée par la LR n° 16/2007) »

Chapitre 64945

« Financements des interventions concernant les structures de golf (chapitre maintenu pour la gestion des restes visés à la LR n° 43/1999, abrogée par la LR n° 16/2007) »

capitolo 64948

«Contributi per la manutenzione straordinaria dei campi da golf (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla l.r. 43/1999 abrogata dalla l.r. 16/2007)».

Art. 49

(*Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui*)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro 580.853,79 e dello stato di previsione della spesa per euro 52.027.919,72 del bilancio per l'anno finanziario 2008, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

Art. 50

(*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2008:
 capitolo 00010 «Avanzo di amministrazione»
 competenza euro 411.508.197,11

capitolo 00020 «Fondo iniziale di cassa»	
cassa	euro 21.784.940,85

capitolo 11150 «Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento»	
cassa	euro 75.000.000

b) in diminuzione:
 capitolo 11150 «Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento»
 competenza anno 2008 euro 50.000.000

capitolo 300 «Tassa di concessione della Casa da gioco di Saint Vincent»:	
competenza e	

cassa anno 2008	euro 14.541.000
competenza anno 2009	euro 14.541.000
competenza anno 2010	euro 14.541.000

Art. 51

(*Variazioni allo stato di previsione della spesa*)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010, sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2008, per complessivi euro 345.455.214,91 per la competenza e euro 139.516.006,78 per la cassa, come indicato analiticamente nell'allegato F;

b) in diminuzione:
 capitolo 35020 «Spese di sistemazione e manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà non

Chapitre 64948

« Subventions pour les dépenses d'entretien extraordinaire des terrains de golf (chapitre maintenu pour la gestion des restes visés à la LR n° 43/1999, abrogée par la LR n° 16/2007) ».

Art. 49

(*Rectification des fonds de caisse à la suite de l'actualisation des restes*)

1. Les diminutions, au titre des fonds de caisse, des chapitres des états prévisionnels des recettes et des dépenses du budget 2008, se chiffrant respectivement à 580 853,79 euros et à 52 027 919,72 euros, sont approuvées, telles qu'elles figurent de manière analytique aux annexes D et E de la présente loi.

Art. 50

(*Rectification de l'état prévisionnel des recettes*)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 subit les rectifications suivantes :

a) Augmentation, limitativement à 2008 :
 Chapitre 00010 « Excédent budgétaire »
 exercice budgétaire 411 508 197,11 euros

Chapitre 00020 « Fonds de caisse initial »	
fonds de caisse	21 784 940,85 euros

Chapitre 11150 « Emprunts contractés pour couvrir des dépenses d'investissement »	
fonds de caisse	75 000 000 euros

b) Diminution :
 Chapitre 11150 « Emprunts contractés pour couvrir des dépenses d'investissement »
 exercice budgétaire 2008 50 000 000 euros

Chapitre 300 « Taxe de concession de la maison de jeu de Saint-Vincent »	
exercice budgétaire et	

fonds de caisse 2008	14 541 000 euros
exercice budgétaire 2009	14 541 000 euros
exercice budgétaire 2010	14 541 000 euros

Art. 51

(*Rectification de l'état prévisionnel des dépenses*)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région subit les rectifications suivantes :

a) Augmentation, limitativement à 2008, pour un total de 345 455 214,91 euros au titre de l'exercice budgétaire et de 139 516 006,78 euros au titre des fonds caisse, ainsi qu'il appert de manière analytique de l'annexe F de la présente loi ;

b) Diminution :
 Chapitre 35020 « Dépenses pour l'aménagement et

adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)»

anno 2008	competenza	euro	2.400.000
	cassa	euro	1.400.000
anno 2009	competenza	euro	2.400.000
anno 2010	competenza	euro	2.400.000

capitolo 64965 «Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.A. e la Regione – spese correnti»

anno 2008	competenza	euro	8.500.000
	cassa	euro	3.400.000
anno 2009	competenza	euro	8.500.000
anno 2010	competenza	euro	8.500.000

capitolo 64970 «Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.A. e la Regione – spese di investimento»

anno 2008	competenza	euro	3.641.000
	cassa	euro	1.025.000
anno 2009	competenza	euro	3.641.000
anno 2010	competenza	euro	3.641.000

l'entretien extraordinaire des immeubles non affec-tés à bureaux et des aires adjacentes, propriété de la Région (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) »

année 2008	exercice budgétaire	2 400 000 euros
	fonds de caisse	1 400 000 euros
année 2009	exercice budgétaire	2 400 000 euros
année 2010	exercice budgétaire	2 400 000 euros

Chapitre 64965 « Application du cahier des charges réglementant les rapports entre Casino SpA et la Région – dépenses ordinaires »

année 2008	exercice budgétaire	8 500 000 euros
	fonds de caisse	3 400 000 euros
année 2009	exercice budgétaire	8 500 000 euros
année 2010	exercice budgétaire	8 500 000 euros

Chapitre 64970 « Application du cahier des charges réglementant les rapports entre Casino SpA et la Région – dépenses d'investissement »

année 2008	exercice budgétaire	3 641 000 euros
	fonds de caisse	1 025 000 euros
année 2009	exercice budgétaire	3 641 000 euros
année 2010	exercice budgétaire	3 641 000 euros

Art. 52 *(Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)*

- I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, ammontano a euro 16.052.982,20 quali risultano analiticamente nella colonna (A) dell'allegato G.
- I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2008 ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 32/2007, ammontano a complessivi euro 13.356.424,62 quali risultano analiticamente nella colonna (B) dell'allegato G.
- I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2008, ammontano ad euro 2.696.557,58 quali risultano analiticamente nella colonna (C) dell'allegato G.
- Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010, limitatamente all'anno finanziario 2008, sono apportate le variazioni in aumento per euro 2.696.557,58, quali risultano analiticamente nella colonna (C) dell'allegato G.

Art. 53 *(Modificazioni della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33)*

- L'autorizzazione a contrarre uno o più prestiti per l'im-

Art. 52 *(Inscription de crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et rectification du budget)*

- Les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et inscrits au budget prévisionnel 2007 mais non engagés à la clôture de l'exercice s'élèvent à 16 052 982,20 euros, ainsi qu'il appert de manière analytique de la colonne A de l'annexe G de la présente loi.
- Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2008 au sens du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 32/2007, s'élèvent à 13 356 424,62 euros, ainsi qu'il appert de manière analytique de la colonne B de l'annexe G de la présente loi.
- Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2008 au sens de la présente loi, s'élèvent à 2 696 557,58 euros, ainsi qu'il appert de manière analytique de la colonne C de l'annexe G de la présente loi.
- Les augmentations de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et, au titre de 2008, du budget plurianuel 2008/2010, se chiffrant à 2 696 557,58 euros, sont approuvées telles qu'elles figurent de manière analytique à la colonne C de l'annexe G de la présente loi.

Art. 53 *(Modification de la loi régionale n° 33 du 12 décembre 2007)*

- La somme destinée à la souscription d'un ou de plu-

porto massimo di euro 180.000.000 per l'anno 2008, prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziaria 2008 e per il triennio 2008/2010), è ridotta all'importo massimo di euro 130.000.000 (capitolo 11150).

2. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a), sul capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), l'allegato n. 1 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali) ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008/2010 è integrato nel modo seguente:

«B.1.4. Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica – anno 2008 euro 3.000.000».

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 33/2007, le parole: «euro 2.416.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.300.000.000».

Art. 54

(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 361.508.197,11 per l'anno 2008, derivante dalle autorizzazioni disposte dal presente titolo, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 50.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE REGIONALE
DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE.
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 27 FEBBRAIO 1998, N. 7.

Art. 55

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche), disciplina la riscossione e la gestione diretta delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Art. 56

(Misura delle tasse)

1. La tassa automobilistica si applica secondo il tariffario unico nazionale vigente, adeguatamente pubblicizzato a cura della Regione, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente titolo.
2. La tassa di circolazione è dovuta in misura fissa per anno solare. Non è ammesso il rimborso della tassa di circolazione.

sieurs emprunts, autorisée jusqu'à concurrence de 180 000 000 d'euros au titre de 2008 par le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 33 du 21 décembre 2007 (Budget prévisionnel 2008 et budget pluriannuel 2008/2010 de la Région autonome Vallée d'Aoste) est réduite à 130 000 000 d'euros au maximum (chapitre 11150).

2. À la suite de la rectification visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 51 de la présente loi, pour ce qui est du chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), l'annexe n° 1 (Liste des mesures législatives qu'il est envisagé de financer par les fonds globaux) du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 est complétée comme suit :

«B.1.4 Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica – Anno 2008 – Euro 3.000.000».

3. Au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 33/2007, le montant « 2 416 000 000 € » sont remplacés par le montant « 2 300 000 000 € ».

Art. 54

(Couverture financière)

1. La dépense supplémentaire de 361 508 197,11 euros au titre de 2008, qui dérive des autorisations de dépense visées au présent titre, est couverte par les recettes supplémentaires autorisées au sens de l'art. 50 de la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS POUR LA GESTION
DES TAXES AUTOMOBILE. MODIFICATION
DE LA LOI RÉGIONALE N° 7
DU 27 FÉVRIER 1998

Art. 55

(Finalité)

1. La Région, en application du décret législatif n° 13 du 28 janvier 2008 portant dispositions d'application du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste/Vallée d'Aosta en matière de réglementation technique des véhicules et de taxes automobile, réglemente le recouvrement et la gestion directe des taxes automobile à compter du 1^{er} janvier 2009.

Art. 56

(Montant des taxes automobile)

1. Sans préjudice des dispositions du présent titre, la taxe automobile est appliquée conformément au tarif unique national en vigueur, dont la Région assure la plus grande diffusion aux fins d'informer tous les intéressés.
2. Le montant de la taxe de circulation est fixé au titre de chaque année solaire et aucun remboursement n'est admis.

3. Entro il 10 novembre di ogni anno la Regione può ridefinire, con propria legge, gli importi delle tasse automobilistiche, a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, in misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli stessi importi vigenti ai sensi del comma 1. Qualora la Regione non provveda entro il termine predetto, si intende prorogata la tariffa vigente.

Art. 57

(Archivio regionale tasse automobilistiche)

1. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche, di seguito denominato archivio, è costituito dall'elenco dei veicoli e delle targhe-prova intestati a persone fisiche o giuridiche residenti in Valle d'Aosta ed è di proprietà della Regione.
2. Nell'archivio sono riportati, per ciascun veicolo, i dati inerenti:
 - a) alla proprietà, con l'indicazione del codice fiscale, della partita IVA e della residenza;
 - b) ai dati tecnici, con l'indicazione del numero della targa o il numero del telaio;
 - c) alla scadenza per il pagamento della tassa;
 - d) alle eventuali sospensioni, riduzioni ed esenzioni d'imposta;
 - e) ai versamenti eseguiti.
3. L'archivio è aggiornato con i dati acquisiti, preferibilmente in via telematica, dal Pubblico registro automobilistico (PRA), dall'Ufficio Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dall'Amministrazione finanziaria, dagli organi competenti in materia di esenzioni, riduzioni e sospensioni. I dati dell'archivio possono inoltre essere desunti da quelli contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed integrati con le informazioni che emergono da altre banche dati di proprietà della Regione nonché, in sede di controllo di merito, anche dai soggetti abilitati alla riscossione.
4. Per le finalità di cui al comma 3 e per assicurare la compatibilità dell'archivio con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con le autorità statali competenti e con gli altri soggetti interessati appositi protocolli d'intesa per stabilire le procedure per la definizione e il trasferimento dei flussi informativi, nonché le modalità per la trasmissione dei dati e l'interconnessione tra i relativi archivi.

Art. 58

(Modalità di pagamento)

1. Per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento delle tasse, la Giunta regionale può disporre le seguenti modalità di versamento:

3. Au plus tard le 10 novembre de chaque année, la Région peut adopter une loi pour réajuster les montants des taxes automobile, à valoir sur les paiements à effectuer à compter du 1^{er} janvier de l'année suivante, relatifs à des périodes fixes postérieures à ladite date, jusqu'à un montant compris entre 90 p. 100 et 110 p. 100 des montants en vigueur au sens du premier alinéa du présent article. Au cas où la Région n'y pourvoirait pas dans le délai susdit, la validité du tarif en vigueur est considérée comme prorogée.

Art. 57

(Archives régionales des taxes automobile)

1. Les archives régionales des taxes automobile, ci-après dénommées « archives », comprennent la liste des véhicules et des plaques de garage que possèdent les personnes physiques ou morales résidant en Vallée d'Aoste et sont propriété de la Région.
2. Lesdites archives indiquent, pour chaque véhicule, les éléments suivants :
 - a) Le propriétaire, ainsi que le code fiscal, le numéro d'immatriculation IVA et la résidence de celui-ci ;
 - b) Les données techniques et, notamment, le numéro de la plaque ou le numéro du châssis ;
 - c) L'échéance de la taxe ;
 - d) Les suspensions, réductions et exonérations d'imposte ;
 - e) Les versements effectués.
3. Les archives sont mises à jour sur la base des données recueillies, de préférence par voie télématique, auprès du Fichier national des immatriculations (PRA), du Service de la réglementation technique des véhicules, de l'Administration financière, ainsi que des organes compétents en matière d'exonérations, de réductions et de suspensions. Les données des archives peuvent également être tirées des données des archives nationales des taxes automobile et complétées par les informations qui contiennent les autres banques de données propriété de la Région et que fournissent les sujets habilités au recouvrement lors du contrôle de fond.
4. Aux fins visées au troisième alinéa du présent article et dans le but d'assurer la compatibilité des archives avec les archives nationales des taxes automobile, le Gouvernement régional est autorisé à passer, avec les autorités de l'État compétentes et avec les autres sujets intéressés, des protocoles d'entente ad hoc pour fixer les procédures de définition et de transfert des flux d'informations, ainsi que les modalités de transmission des données et d'interconnexion entre les archives en cause.

Art. 58

(Modalités de paiement)

1. Aux fins du respect de l'obligation de versement des taxes en cause, le Gouvernement régional peut fixer les modes de paiement suivants :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">a) collegamento telematico tramite gli uffici postali o a mezzo di bollettino di conto corrente postale prefinato per il versamento eseguito in autotassazione;b) tramite gli intermediari della riscossione autorizzati previsti dalla normativa statale e regionale vigente;c) presso soggetti affidatari dell'attività di controllo e riscossione;d) collegamento telematico tramite gli sportelli della banca tesoriere della Regione o altre banche convenzionate;e) con sistemi di pagamento telefonico o telematico. <p>2. Per i versamenti automatizzati presso gli uffici postali, la Giunta regionale può stipulare con Poste italiane S.p.a. apposita convenzione per stabilire le modalità di acquisizione dei dati informativi del contribuente, le forme di garanzia per il corretto svolgimento dei servizi e il collegamento in via telematica con l'archivio per la prestazione di ulteriori servizi.</p> <p>3. Per la riscossione a mezzo di intermediari della riscossione di cui al comma 1, lettere b) e c), la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli stessi, al fine di disciplinare le relative condizioni, la periodicità e le modalità di riversamento a favore della Regione delle somme riscosse, oltre alle forme di garanzia e alle modalità di collegamento in via telematica con l'archivio.</p> <p>4. Il versamento diretto presso gli sportelli della banca tesoriere della Regione o altre banche convenzionate è subordinato all'attivazione del collegamento in via telematica con l'archivio.</p> <p>5. All'atto del versamento, i soggetti abilitati alla riscossione acquisiscono i dati identificativi del proprietario e del veicolo, l'importo versato, con la relativa data di versamento, e la data di scadenza della tassa. Le medesime informazioni devono essere contenute nell'attestazione di pagamento rilasciata al versante.</p> | <ul style="list-style-type: none">a) Par voie télématique, auprès des bureaux de poste ou par bulletin postal préétabli pour les versements effectués selon le système de l'autotaxation ;b) Par le biais des intermédiaires agréés aux fins du recouvrement au sens de la réglementation nationale et régionale en vigueur ;c) Par le biais des sujets chargés de l'activité de contrôle et de recouvrement ;d) Par voie télématique, auprès des guichets de la trésorerie de la Région ou d'autres banques conventionnées à cet effet ;e) Par téléphone ou par internet. <p>2. Pour ce qui est des versements effectués par voie télématique auprès des bureaux de poste, le Gouvernement régional peut passer une convention avec <i>Poste italiane SpA</i> pour fixer les modalités d'acquisition des données des contribuables, les formes de garantie relatives au bon fonctionnement des services et les modalités de liaison par voie télématique avec les archives aux fins de la fourniture d'autres services.</p> <p>3. Pour ce qui est des versements effectués par le biais des intermédiaires visés aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut passer des conventions avec lesdits intermédiaires pour fixer les conditions de l'accord, la périodicité et les modalités de versement à la Région des sommes recouvrées, ainsi que les formes de garantie et les modalités de liaison par voie télématique avec les archives.</p> <p>4. Les versements auprès des guichets de la trésorerie de la Région ou d'autres banques conventionnées à cet effet sont subordonnés à la mise en place d'une liaison télématique avec les archives.</p> <p>5. Au moment du versement, les sujets habilités à recouvrir les taxes en cause recueillent les données d'identification du véhicule et de son propriétaire, le montant versé, ainsi que la date du versement et l'échéance de la taxe. Les mêmes informations doivent être contenues dans l'attestation de paiement délivrée au contribuable.</p> |
|--|---|

Art. 59
(Gestione)

1. Per le attività di gestione delle tasse automobilistiche è responsabile la struttura regionale competente in materia di entrate, di seguito denominata struttura competente, che vi provvede mediante la costituzione di una nuova unità organizzativa.
2. La Giunta regionale può affidare, in tutto o in parte, a soggetti terzi, le attività inerenti alla gestione delle tasse automobilistiche, inclusa la costituzione, gestione ed aggiornamento dell'archivio, con procedure ad evidenza pubblica e modalità da definire in apposita convenzione che preveda la prestazione di idonee garanzie.
3. Ai fini dell'affidamento a terzi delle attività di cui al presente articolo, si devono valutare i seguenti elementi:

Art. 59
(Gestion)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions de gestion des taxes automobile, la structure régionale compétente en matière de recettes, ci-après dénommée « structure compétente », qui en est responsable, procède à la constitution d'une nouvelle unité organisationnelle.
2. Le Gouvernement régional peut confier à des tiers, en tout ou en partie, la gestion des taxes automobile, y compris la constitution, la gestion et la mise à jour des archives, par marché public et selon des modalités qui feront l'objet d'une convention fixant également les garanties à fournir.
3. Aux fins de l'attribution de l'activité visée au présent article, les concurrents doivent :

- a) possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria);
- b) capacità finanziaria adeguata rispetto alle dimensioni dell'attività affidata;
- c) struttura organizzativa in grado di consentire il raggiungimento di definiti obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;
- d) possesso di adeguati strumenti informatici e telematici per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti riguardanti la gestione delle tasse, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente, idonei anche al collegamento con l'archivio, e con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

Art. 60
(*Accertamento*)

1. L'accertamento della tassa consiste nella verifica della rispondenza dell'importo versato a quello dovuto e nel rispetto delle scadenze di pagamento, sulla base dei dati ricavati dall'archivio.
2. La struttura competente, anche tramite i soggetti affidatari della gestione, accerta il regolare pagamento delle tasse.
3. L'accertamento è svolto anche sulla base delle segnalazioni pervenute dagli organi istituzionalmente preposti al controllo, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 61
(*Recupero*)

1. Per recupero si intende la procedura amministrativa finalizzata alla riscossione della tassa non assolta, a seguito delle verifiche eseguite dalla struttura competente, direttamente o tramite terzi incaricati.
2. Ai fini del recupero, la struttura competente invia al contribuente, nei termini di legge, l'avviso di accertamento. Tale avviso può essere preceduto da comunicazioni a carattere informale inviate al contribuente, al fine di invitarlo a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.
3. Il soggetto terzo incaricato può essere collegato in via telematica con l'archivio.

Art. 62
(*Sanzioni*)

1. Per le violazioni delle norme relative al pagamento delle tasse si osservano le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della

- a) Satisfaire à la condition d'honorabilité prévue par l'art. 25 du décret législatif n° 385 du 1^{er} septembre 1993 portant texte unique en matière bancaire ;
- b) Posséder la capacité financière appropriée, compte tenu de l'activité en cause ;
- c) Posséder une structure organisationnelle pouvant permettre la réalisation des objectifs d'économie, d'efficience et d'efficacité fixés ;
- d) Posséder des moyens informatiques et télématiques appropriés aux fins de la formation, de l'archivage et de la transmission des documents relatifs à la gestion des taxes, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, ainsi qu'aux fins de la liaison avec les archives et avec les archives nationales des taxes automobile.

Art. 60
(*Contrôle*)

1. Le contrôle de la taxe automobile consiste dans la vérification de la correspondance entre le montant versé et le montant dû et du respect des échéances de paiement, sur la base des données conservées dans les archives.
2. La structure compétente contrôle si les taxes automobile ont été régulièrement versées, éventuellement par l'intermédiaire des sujets auxquels la gestion y afférante a été confiée.
3. Le contrôle en cause est également effectué sur la base des communications des organes institutionnellement compétents au sens du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 portant nouveau code de la route.

Art. 61
(*Recouvrement des impayés*)

1. Par « recouvrement des impayés » l'on entend la procédure administrative servant à recouvrer la taxe impayée, à la suite des vérifications effectuées par la structure compétente, directement ou par le biais de tiers mandatés à cet effet.
2. Aux fins du recouvrement des impayés, la structure compétente envoie un avis de contrôle au contribuable, dans les délais prévus par la loi. Ledit avis peut être précédé de communications informelles invitant le contribuable à fournir les éclaircissements nécessaires ou à produire les documents requis.
3. Les tiers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent accéder aux archives par voie télématique.

Art. 62
(*Sanctions*)

1. En cas de non-respect de l'obligation de verser les taxes en cause, il est fait application des dispositions du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 portant réforme des sanctions fiscales de nature non pénale en matière d'impôts directs, d'impôts sur la valeur ajoutée et de recouvrement des impôts, au sens de la lettre q) du 133^e

legge 23 dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Non si procede all'irrogazione delle previste sanzioni qualora il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria sia da imputare ad errori di aggiornamento degli archivi informatici.

Art. 63

(*Rimborso tassa automobilistica*)

1. È ammesso il rimborso della tassa automobilistica versata e non dovuta nel caso di:
 - a) doppio versamento effettuato dal medesimo soggetto, in relazione allo stesso veicolo;
 - b) versamento effettuato in misura eccedente rispetto a quella dovuta;
 - c) versamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso.
2. Le modalità del rimborso sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 64

(*Ricorsi*)

1. In materia di ricorsi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Art. 65

(*Modificazione della legge regionale
27 febbraio 1998, n. 7*)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), è aggiunto il seguente:

«8bis. L'assegnazione di carburante in esenzione fiscale è sospesa nei confronti dei beneficiari che non sono in regola con il pagamento delle tasse automobilistiche segnalati dai competenti uffici alla banca dati di cui all'articolo 4.».

Art. 66

(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del

alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996, du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 portant dispositions générales en matière de sanctions administratives pour la violation des dispositions fiscales, au sens du 133^e alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996, et du décret législatif n° 473 du 18 décembre 1997 portant révision des sanctions administratives en matière d'impôts sur le chiffre d'affaires, sur la production et sur la consommation, ainsi que d'autres impôts indirects, au sens de la lettre q) du 133^e alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996.

2. Les sanctions prévues ne sont pas appliquées lorsque le non-respect, total ou partiel, de l'obligation de payer la taxe en cause doit être imputé à une erreur au niveau de la mise à jour des archives informatiques.

Art. 63

(*Remboursement des taxes automobile*)

1. Le remboursement des taxes automobile versées et non dues est admis dans les cas suivants :
 - a) Double versement effectué par le même sujet, pour le même véhicule ;
 - b) Versement d'une somme supérieure à la somme due ;
 - c) Versement non nécessaire de la part du sujet qui demande le remboursement.
2. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 64

(*Recours*)

1. En matière de recours, il est fait application des dispositions du décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992 portant dispositions sur le procès fiscal, en application de la délégation au Gouvernement visée à l'art. 30 de la loi n° 413 du 30 décembre 1991.

Art. 65

(*Modification de la loi régionale
n° 7 du 27 février 1998*)

1. Après le huitième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998 portant dispositions en matière de répartition et de distribution des contingents de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 8 bis. L'attribution de carburants en exemption fiscale aux bénéficiaires qui ne sont pas en règle avec le paiement des taxes automobile, selon la communication faite par les bureaux compétents à la banque de données visée à l'art. 4 de la présente loi, est suspendue. ».

Art. 66

(*Dispositions financières*)

1. La dépense globale dérivant de l'application du présent

presente titolo è determinato in euro 750.000 per l'anno 2008 e in annui euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici: 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali), 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale), 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi) e 3.2 (Altri oneri non ripartibili).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
 - a) per l'anno 2008 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:
 - 1) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per euro 550.000, a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.4. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;
 - 2) nell'obiettivo programmatico 1.2.1. al capitolo 30500 (Trattamento economico a tutto il personale regionale) per euro 200.000;
 - b) per gli anni 2009 e 2010 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di annui euro 1.500.000, sul capitolo 1370 (quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Valle d'Aosta di cui all'art. 3 lett. H) della legge 26 novembre 1981, n. 690) della parte entrata del bilancio pluriennale 2008/2010 derivante dalla maggiore partecipazione alle tasse automobilistiche ed alle relative sanzioni in applicazione dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 13/2008.
4. Per l'applicazione del presente titolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 67

(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le attività di riscossione relative alle tasse automobilistiche, dovute sino al 31 dicembre 2008 ovvero con termine per il pagamento al 31 gennaio 2009, restano di competenza dell'Amministrazione finanziaria statale.
2. In sede di prima applicazione, e comunque dal 1° gennaio 2009 sino al 31 dicembre 2010, le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, commi 1 e 3, e 4, del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni

titre est fixée à 750 000 euros pour 2008 et à 1 500 000 euros par an à compter de 2009.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région, dans le cadre des objectifs programmatiques 1.2.1 (Personnel pour le fonctionnement des services régionaux), 1.3.1. (Fonctionnement des services régionaux), 2.1.5 (Programmes d'informatisation d'intérêt régional), 2.1.6.01 (Conseils, mandats et études) et 3.2. (Frais divers ne pouvant être ventilés).
3. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article sont financées comme suit :
 - a) Au titre de 2008, par le prélèvement, sur les crédits inscrits auxdits budgets, de :
 - 1) 550 000 euros, dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les provisions prévues au point A.4 de l'annexe 1 desdits budgets ;
 - 2) 200 000 euros, dans le cadre de l'objectif programmatique 1.2.1, chapitre 30500 (Traitement de tous les personnels de la Région) ;
 - b) Au titre de 2009 et de 2010, par l'inscription de 1 500 000 euros par an supplémentaires au chapitre 1370 (Parts fixes de la répartition des recettes dérivant des taxes de circulation sur les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Vallée d'Aoste au sens de la lettre h) de l'art. 3 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981) de la partie *recettes* du budget pluriannuel 2008/2010, du fait de la plus importante coparticipation pour ce qui est des taxes automobile et des sanctions y afférentes, en application du quatrième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 13/2008.
4. Aux fins de l'application du présent titre, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 67

(*Dispositions transitoires et finales*)

1. Le recouvrement des taxes automobile dues au titre de l'année qui se termine au 31 décembre 2008, et qui doivent donc être versées au plus tard le 31 janvier 2009, restent de la compétence de l'administration financière de l'État.
2. Lors de la première application, et en tout cas du 1^{er} janvier 2009 au 31 décembre 2010, les activités et les fonctions visées au premier alinéa de l'art. 2, aux premier et troisième alinéas de l'art. 3 et à l'art. 4 du décret du ministre des finances n° 418 du 25 novembre 1998 (Règlement sur le transfert aux Régions à statut ordinaire

in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), possono essere affidate, a mezzo convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale, all'Amministrazione finanziaria dello Stato, con rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati.

3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente titolo, si applica la normativa statale vigente in materia.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68
(*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 aprile 2008.

Il Presidente
CAVERI

re des fonctions en matière de recouvrement, de contrôle, de recouvrement des impayés, de remboursement et de contentieux relatifs aux taxes automobile ne relevant pas du Trésor public) peuvent être confiées, sur la base d'une convention approuvée par délibération du Gouvernement régional, à l'administration financière de l'État, sur paiement des coûts y afférents et du montant des remboursements effectués.

3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent titre, il est fait application de la législation nationale en vigueur en la matière.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Art. 68
(*Déclaration d'urgence*)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 15 avril 2008.

Le président,
Luciano CAVERI

ALLEGATO A

- 1 -

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AI QUALI SONO APPORTATE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
00100	Tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche	4.957,99	
00150	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore		62.145,24
00300	Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent		64.062,53
00400	Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi continentati		67.361,03
00500	Tributo per lo smaltimento in discarica dei rifiuti		57.025,33
00820	Contributi sui premi di assicurazione per la responsabilità civile auto		25.384,62
01000	Contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale	929.098,74	
01050	Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche	400.510,02	
01100	Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.)	6.370.982,24	
01150	Imposta Regionale di Trascrizione (I.R.T.) dei veicoli iscritti al P.R.A.	34.062,93	
01200	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.E. ex I.R.P.E.F. di cui all'art.2 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	52.805.602,45	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
01205	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.E. ex I.R.P.E.F. di cui all'art. 2 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	2.930.807,51	
01210	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.E.S. ex I.R.P.E.G. di cui all'art. 2 lett. b) della legge 26 novembre 1981, n. 690	31.983.353,43	
01220	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle ritenute alla fonte previste dal titolo III del D.P.R. 28 settembre 1973, n. 600 di cui all'art. 2 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	3.087.760,25	
01300	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.V.A. di cui all'art. 3 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		4.348.270,13
01305	Quota sostitutiva dell'I.V.A. all'importazione per merci provenienti da paesi comunitari di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498		29.427.684,03
01310	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di registro di cui all'art. 3 lett. b) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	2.454.537,36	
01320	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di bollo di cui all'art. 3 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	1.887.326,44	
01340	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta ipotecaria di cui all'art. 3 lett. e) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	965.126,94	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
01350	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse sulle concesioni governative di cui all'art. 3 lett. f) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	127.780,61	
01370	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Valle d'Aosta di cui all'art. 3 lett. h) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	8.088.251,87	
01380	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto dell'asse ereditario di cui all'art. 2 lett. d) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	147.195,95	
01400	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti di cui all'art. 4 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	796.860,47	
01401	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra di cui all'art. 4 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	13.541.481,21	
01402	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta sull'energia elettrica di cui all'art. 4 lett. b) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	10.658.428,00	
01404	Quote fisse di ripartizione sul gettito della sovrimposta di confine di cui all'art. 4 lett. d) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	122.740,09	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
01410	Quote fisse di ripartizione dei proventi del monopolio sui tabacchi di cui alla lett. e) dell'art. 4 della Legge 26 novembre 1981, n. 690		4.085.666,73
01420	Quote fisse di ripartizione dei proventi del lotto al netto delle vincite di cui alla lett. f) dell'art. 4 della Legge 26 novembre 1981, n. 690		5.950.260,94
01600	Quote fisse di ripartizione delle imposte sostitutive dei tributi e_rariali oggetto di devoluzione		7.282.279,00
01610	Gettito imposte anni precedenti	20.026,00	
02110	Fondi trasferiti dall'A.N.A.S. per la costruzione del tratto Aosta centro - Aosta ovest della tangenziale sud di Aosta	2.579.335,70	
02115	Fondi trasferiti dall'A.N.A.S. per interventi nel settore della via_bilità	723.039,66	
02150	Fondi per i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pub_blici	4.828,00	
02760	Fondi per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica		799.248,84
03000	Fondi per la tenuta dei libri ge_nealogici del bestiame di interesse zootecnico, dei registri anagrafici e per i controlli funzionali	41.171,67	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
03030	Fondi per la realizzazione di programmi di gestione faunistico- ambientale	40.700,00	
03060	Assegnazione fondi per il progetto di sperimentazione di un passaporto elettronico per i bovini e di un sistema friendly di gestione sanitaria	21.151,60	
03065	Fondi per la realizzazione dell'Inventario Forestale Nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio	25.614,04	
03300	Fondi per pagamento di interessi e prestiti per opere di miglioramento fondiario - limite di impegno	3.339,09	
03500	Fondi per pagamento quote interessi per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina - limite di impegno	22.710,38	
03600	Fondi per concorso spese per mutui di miglioramento fondiario - limite di impegno	46.578,03	
03700	Fondi per concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario - limite di impegno	176.772,60	
03900	Fondi per concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario - limite di impegno	5.490,13	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
03910	Fondi per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria "LEADER PLUS"	726.846,75	
04127	Fondi provenienti dalle regioni coordinatrici dei progetti per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale e alpi latine 1997-1999"	33.144,31	
04129	Fondi per interventi previsti dall'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e gestione delle risorse idriche integrate	1.444.473,96	
04130	Fondi per l'attuazione di interventi previsti dal piano triennale di tutela ambientale 1994/96 - area programmata "Bacini idrografici e mare Adriatico"	2.225.580,08	
04131	Fondi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, potenziamento reti radar e pluvio-idrometriche sul territorio nazionale	58.980,00	
04134	Fondi per il funzionamento del servizio idrografico	34.255,55	
04135	Fondi assegnati a seguito della presentazione di progetti relativi alle tematiche del Programma nazionale di ricerca e formazione nel settore dei beni culturali e ambientali	25.784,51	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
04520	Fondi per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane a valere sul Fondo Nazionale per la Montagna	386.500,79	
04585	Fondi per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale	72.265,17	
04631	Fondi per la realizzazione del programma sperimentale "Osservatorio nazionale sulla qualità dell'educazione continua in medicina - Progetto pilota"	10.500,00	
04635	Fondi per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	4.582,32	
04636	Fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per iniziative concernenti l'immigrazione a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche migratorie	33.780,00	
04655	Fondi per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	1.091,02	
04670	Fondi per il funzionamento delle scuole elementari parificate e delle scuole materne private		200.000,00
04671	Fondi per la fornitura gratuita di libri di testo a favore degli alunni che adempiono alle scuole dell'obbligo e alle scuole secondarie superiori		115.656,00

CAPITOLO	DESCRIPTIO N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
04680	Fondi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	443.560,00	
04685	Fondi per iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e della domanda d'istruzione a favore delle scuole riconosciute paritarie	25.769,00	
04700	Fondi per l'attuazione di interventi per la tutela delle minoranze linguistiche storiche		1.180,00
04820	Fondi per l'ammortamento di mutui contratti per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	59.218,13	
04850	Fondi per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	176.841,24	
04860	Fondi per interventi nel settore del commercio e del turismo	46.384,51	
04865	Fondi per l'attuazione di interventi in materia equestre	235.958,83	
04866	Assegnazioni per migliorare la qualità dell'offerta turistica a valere sull'apposito Fondo di cofinanziamento	304.129,35	
04870	Fondi per interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che interessino ambiti interregionali o sovraregionali	1.948.970,38	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
05516	Fondi per attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	624.369,84	
05520	Fondi per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	954.253,65	
05521	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione del programma operativo Competitività regionale 2007/2013	876.650,88	
05526	Contributo finanziario dello Stato per la redazione del progetto di potenziamento e qualificazione della strumentazione didattica, dei servizi documentali e per l'orientamento professionale in funzione dello sviluppo di azioni innovative di formazione professionale di cui alla Legge 12 novembre 1988, n. 492	398.757,55	
05528	Fondi per l'attuazione del programma di azioni innovative denominato "VINCES"	315,00	
05545	Fondi per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	6.742.461,38	
05546	Fondi per la realizzazione di azioni rivolte all'adattabilità dei soggetti interessati a situazioni di crisi settoriali e locali - obiettivo 3 - PON FSE 2000/2006	440.550,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
05547	Fondi provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 2 P.O. FSE Occupazione 2007/2013	2.392.000,00	
05550	Fondi per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	946.215,98	
05582	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione del programma INTERREG III A Italia-Svizzera 2000/2006	500.895,52	
05583	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione del programma INTERREG III A Italia-Francia 2000/2006	4.850.435,29	
05584	Contributi provenienti dal fondo per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse per l'attuazione dell'accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta	1.461.951,73	
05586	Contributi sul Fondo di rotazione statale di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino"	1.303.047,23	
05587	Contributi provenienti dal Fondo per il finanziamento di interventi nelle aree sottoutilizzate in applicazione di Intese istituzionali di programma e Accordi di programma-quadro tra lo Stato e la Regione	7.390.294,24	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
05588	Contributi sul Fondo di rotazione statale di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III C 2000-2006	48.137,74	
05590	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per la realizzazione dell'obiettivo 5B (DOCUP 1994-1999) e del programma regionale LEADER II	5.603,55	
05810	Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi su mutui contratti per l'attuazione di piani di sviluppo - limite di impegno	204.874,26	
05830	Fondi per il concorso nel pagamento di interessi e condizioni di maggior favore su prestiti per l'attuazione di piani di sviluppo - limite di impegno	92.419,93	
05835	Fondi per la realizzazione del programma nazionale "Biocombustibili" per la riduzione delle emissioni gassose	116.202,80	
05840	Fondi per il finanziamento di interventi per la protezione delle foreste contro gli incendi	20.637,72	
05876	Fondi per il finanziamento di interventi previsti dal Regolamento CE n. 950/97 per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie	82.591,10	
05890	Fondi per l'erogazione di contributi per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura	655,93	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
05905	Fondi per la riqualificazione funzionale e ambientale dello Stabilimento idrico regionale di Morgex e La Salle	392.171,55	
06310	Fondi per il finanziamento del progetto regionale "Impianto di depurazione e collettori fognanti a servizio della Comunità Montana Valdigne - Mont Blanc"	373.300,41	
06320	Fondi per la realizzazione dell'impianto di deodorizzazione della zona di trattamento fanghi e di interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione del Consorzio di Depurazione Fognature Saint-Christophe, Aosta e Quart	104.694,39	
06330	Fondi per la realizzazione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue	422.404,20	
06350	Fondi per il finanziamento di un impianto consortile di depurazione dei liquami fognari al servizio dei Comuni di Montjovet ed Emarèse	24.430,07	
06360	Contrazione mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato per finanziamento del programma straordinario di edilizia sanitaria	10.621.380,27	
06370	Contrazione mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato per finanziamento del programma di edilizia residenziale pubblica	370.272,03	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
06700	Assegnazione per spese attinenti il personale regionale impiegato presso gli uffici amministrativi dei giudici di pace		39.723,26
06710	Fondi per lo svolgimento di funzioni delegate alla Regione in materia di lavoro	477.467,76	
07000	Recupero di somme sulle spese erogate per ricoveri di assistiti	214.379,18	
07100	Finanziamenti conferiti da enti, associazioni, società e privati in genere per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative di natura culturale, artistica o sportiva (comprende entrate rilevanti ai fini I.V.A.)	161.050,00	
07300	Contributo sulle spese di sorveglianza sui servizi di trasporto pubblico	206,00	
07600	Diritti di segreteria sui contratti di competenza regionale	2.081,17	
07700	Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni	259.386,71	
08100	Provento gestione delle funivie Buisson - Chamois (rilevante ai fini I.V.A.)	8.725,30	
08300	Proventi di ingresso ai castelli (rilevante ai fini I.V.A.)	4.117,20	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
08380	Proventi derivanti dall'organizzazione di mostre, esposizioni, manifestazioni di interesse turistico, scientifico, culturale, sportivo e promozionali (rilevante ai fini I.V.A.)	1.250,00	
08450	Proventi della vendita dei prodotti dei campi sperimentali (rilevante ai fini I.V.A.)	4.524,65	
08600	Canoni di locazione di terreni, fabbricati e aziende (comprende entrate rilevanti ai fini I.V.A.)	8.167.594,69	
08800	Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere	392.117,28	
08900	Sovracanoni per derivazioni di acque a scopo idroelettrico	40.134,62	
09100	Provento dei 9/10 dei canoni statali per le concessioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'art. 12 dello Statuto Speciale	4.092,29	
09200	Interessi su giacenze di cassa	300.942,89	
09230	Interessi attivi su somme dovute alla Regione a titolo diverso	107.158,55	
09500	Recupero di somme sulle erogazioni di spese correnti	1.837.373,52	
09520	Somme dovute alla Regione da amministratori e da dipendenti regionali a titolo di recupero in esecuzione di sentenze di magistrature varie	1.092.408,51	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09550	Recupero a carico degli affittuari di stabili di proprietà delle spese per riscaldamento e consumo acqua potabile	161.055,89	
09600	Recupero di somme sulle erogazioni di spese in conto capitale	915.876,24	
09700	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	567.660,53	
09720	Recupero compensi per incarichi aggiuntivi conferiti al personale scolastico con qualifica dirigenziale	1.550,00	
09740	Recupero somme anticipate per interventi oggetto di cofinanziamento statale e comunitario	106.586,77	
09750	Rimborso da parte dei Comuni delle spese per trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Centro regionale di compattazione di Brissogne	376.047,75	
09790	Finanziamenti a carico di enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sul Fondo per Speciali Programmi di Investimento (FOSPI)	3.312.746,61	
09795	Finanziamenti a carico di enti locali per la realizzazione di opere pubbliche da destinare ad attività socio-culturali	308.520,70	
09860	Proventi derivanti dall'utilizzo di beni regionali o da servizi prestati dalla Regione		837.058,33

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09861	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'attuazione del programma di azioni innovative denominato "VINCES"	11,17	
09862	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III A tra Italia e Svizzera 2000/2006	715.566,89	
09870	Fondi dell'Unione Europea per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di iniziativa comunitaria "RED"	3.552,00	
09880	Fondi dell'Unione Europea per l'attuazione di un progetto volto a prevenire la violenza e gli abusi nei confronti dei bambini nelle famiglie, nell'ambito del programma di azione comunitaria DAPHNE	2.176,15	
09884	Fondi comunitari per l'attuazione di un progetto nell'ambito del programma comunitario "Agis"	7.866,49	
09886	Fondi comunitari per l'attuazione di un progetto nell'ambito di un programma di lotta all'emarginalizzazione sociale	2.556,70	
09887	Contributo a valere sul Fondo Sociale Europeo per la realizzazione del progetto "H.A.L.P.I.", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - Volet Horizon"	58.730,33	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09900	Fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	12.408.782,12	
09901	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	1.345.665,87	
09902	Fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la realizzazione di azioni rivolte all'adattabilità dei soggetti interessati a situazioni di crisi settoriali e locali -obiettivo 3 PON FSE 2000/2006	360.450,00	
09903	Fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 2 P.O. FSE Occupazione 2007/2013	2.080.000,00	
09909	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'attuazione del programma operativo Competitività regionale 2007/2013	834.905,60	
09919	Contributi comunitari per l'attuazione del programma Leonardo Da Vinci	18.675,00	
09931	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo in applicazione del Regolamento CEE n. 4255/88 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - francese 1994/1999	34.475,28	

CAPITOLO	DE S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
09932	Contributi provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), sezione orientamento, in applicazione del Regolamento CEE n. 4256/88 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - francese 1994/1999	74.837,92	
09936	Contributi provenienti dai Fondi Strutturali dell'Unione Europea (FEAOG-FESR-FSE) per la realizzazione dell'obiettivo 5b (DOCUP 1994/1999) e del programma d'iniziativa comunitaria LEADER II (PRL 1994/1999)	275.095,40	
09939	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n. 2083/93 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - svizzero 1994/99	27.018,69	
09943	Contributi comunitari per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura	99.786,24	
09947	Fondi dell'Unione Europea provenienti dalle regioni coordinatrici dei progetti per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale" e alpi latine 1997-1999"	23.118,29	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09948	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR per l'attuazione del programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006	2.342.860,63	
09949	Contributi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino"	1.712.038,15	
09952	Contributi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III C 2000-2006	97.339,06	
09953	Fondi dell'Unione europea per l'attivitàzione e il funzionamento di un punto di informazione al cittadino sulle principali politiche e istituzioni dell'Unione europea denominato "Europe Direct - Vallée d'Aoste"	7.200,00	
09955	Fondi dell'Unione Europea per il finanziamento di interventi per la protezione delle foreste contro gli incendi	16.908,49	
09960	Fondi provenienti dal FEOGA per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria "Leader plus"	999.476,00	
10000	Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali (rilevante ai fini I.V.A.)	95.410,49	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
10100	Provento delle vendite di beni mobili ed oggetti fuori uso	55.402,49	
10200	Provento vendite beni immobili	533.911,95	
10650	Introiti di somme per crediti d'impresa nei confronti dell'erario	424.886,00	
11185	Contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994	3.820.535,26	
12000	Riscossioni per partite di giro diverse	176.553,85	
12010	Gestione fondi depositati su conti correnti intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello Stato	173.387.977,54	
12300	Anticipazione della pensione provvisoria al personale regionale e scolastico collocato a riposo	65.275,74	
12310	Gestione dei contributi preventivi obbligatori e dei contributi volontari a carico del personale regionale		47.353,07
12320	Gestione delle ritenute erariali, degli importi trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale, nonché dei conti particolari, a carico del personale regionale	15.976,44	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
12420	Gestione fondi versati dalla regione a titolo di garanzia e depositi cauzionali	13.106,97	
12430	Rimborso anticipazione delle competenze fisse ed accessorie, degli oneri riflessi e di altre spese per il personale addetto ai servizi del Consiglio regionale		713.429,40
12480	Somme provenienti da utenti diversi da trasferire alla soc. AGEA per i nadempienze dovute al prelievo di quote latte	5.000,00	
12500	Contribuzione a carico dei dipendenti e a carico della Regione da trasferire al fopadiva	149.165,23	
12560	Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006	791.646,65	
12570	Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ai partner di progetto stranieri nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000/2006 "Spazio alpino"	196.599,00	
12575	Somme provenienti dall'Unione Europea da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci	59.922,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
13000	Gestione fondo per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio	197.945,20	
13050	Gestione del fondo regionale per l'abitazione	1.799.385,44	
13100	Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari	33,57	
13280	Gestione dei fondi delle borsa di studio Bianco Levrin e Colotto	189,74	
	TOTALE GENERALE	415.271.282,38	54.123.788,48

ALLEGATO B

- 1 -

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AI QUALI SONO APPORTATE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
20060	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	162,75	
20061	Spese per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità'		14.804,83
20065	Contributo alla società di gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare	12.000,00	
20100	Trasferimenti di fondi ai comuni, al consiglio permanente degli enti locali o ad altre strutture e consorzi da essi incaricati per l'incen-tivazione, l'organizzazione e il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive	29.500,00	
20160	Indennità e rimborso spese di trasporto al Presidente della Regione ed agli Assessori	38.253,57	
20170	Spese di rappresentanza e di ospitalità della Giunta Regionale e spese per il ceremoniale	27.377,92	
20420	Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni		75.328,02
20430	Spese per atti a difesa dei diritti della Regione		470.739,35
20435	Spese per indennità, canoni, servizi ed altri diritti reali su beni immobili di terzi		139.979,11

CAPITOLO	DE S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
20440	Spese derivanti da sentenze giudiziarie esecutive, da lodi arbitrali e da accordi transattivi		14.874,77
20460	Spese per il funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles		47.264,22
20465	Spese minute per l'acquisto di arredi, macchine ed attrezzature per il funzionamento dei servizi regionali		2.238,81
20466	Spese di gestione dei laboratori di analisi e di restauro nonché magazzini		10.877,27
20467	Spese per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)	59.686,40	
20468	Spese di manutenzione e gestione del sistema informativo territoriale regionale		70.000,00
20470	Spese di funzionamento corrente degli uffici ivi compresi i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		1.163.087,59
20471	Spese per il funzionamento ordinario della struttura, ivi comprese le spese per copie eliografiche, sviluppo fotografie, visure (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A)		59.653,22
20472	Spese su immobili destinati ad uffici e servizi: condizionamento, manutenzione ordinaria, gestione impianti e oneri condominiali		1.109.763,69

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
20473	Spese per acquisto di libri, pubblicazioni, testi giuridici per il funzionamento ordinario dei servizi		19.661,22
20474	Interventi per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure contabili relative all'esecuzione delle entrate e delle spese	18.000,00	
20480	Spese per acquisto e rinnovo di arredi, macchine ed attrezzature degli immobili destinati al funzionamento dei servizi regionali	345.888,57	
20481	Spese di manutenzione e gestione del sistema informativo regionale		813.297,13
20485	Spese contrattuali ed oneri a carico della Regione: registrazione atti, belli, diritti, pubbliche affissioni ed inserzioni		131.322,30
20490	Spese per la locazione finanziaria di attrezzature informatiche		37.058,00
21050	Trasferimenti agli enti locali su fondi assegnati dallo Stato per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane a valere sul Fondo nazionale per la montagna	36.501,37	
21180	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	784.300,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21185	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di cimiteri a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	80,00	
21205	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di autorimesse a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	16.419,08	
21255	Trasferimento agli enti locali per le spese di progettazione globale delle opere da finanziarsi a valere sul Fondo per Speciali Programmi di Investimento		1.450.812,00
21260	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a valere sul FOSPI		27.565,02
21265	Trasferimento agli enti locali per il recupero a funzioni pubbliche di fabbricati di interesse storico, artistico o ambientale a valere sul FOSPI	210.199,80	
21270	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di strade a valere sul FOSPI		2.686.456,54
21275	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di acquedotti a valere sul FOSPI	1.702.866,82	
21280	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione a valere sul FOSPI	834.063,72	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21285	Trasferimento agli enti locali per opere di ripristino e di riqualificazione ambientale a valere sul FOSPI	1.986.043,91	
21290	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di edifici scolastici di rilevante interesse locale a valere sul FOSPI		390.163,59
21295	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di case municipali, altri edifici pubblici e mercati a valere sul FOSPI	2.123.479,14	
21300	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di cimiteri a valere sul FOSPI		3.792,77
21305	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi a valere sul FOSPI		534.839,92
21315	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di impianti di illuminazione pubblica e di reti di distribuzione dell'energia elettrica a valere sul FOSPI	16.340,80	
21325	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di impianti sportivi a valere sul FOSPI		72.976,69
21400	Spese per conferenze stampa e manifestazioni periodiche organizzate dalla Presidenza della Regione	6.905,44	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21432	Contributi a sostegno dell'informazione locale	135.978,64	
21434	Contributi per l'adeguamento logistico, strumentale e tecnologico delle attività informative	4.550,94	
21438	Contributi di agevolazione per spese di investimento in materia di informazione locale per domande già presentate ai sensi della l.r. 41/1998	3.520,11	
21450	Spese per la comunicazione istituzionale		107.951,59
21600	Spese per l'adesione e partecipazione ad organismi associativi regionali, nazionali ed internazionali nonché ad iniziative di carattere istituzionale nel quadro di accordi bilaterali		16.261,60
21610	Spese per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	12.731,70	
21620	Spese per la partecipazione o adesione a congressi, convegni, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie riconosciute di interesse regionale, nazionale ed internazionale od anche a rilevanza locale		30.316,89
21630	Spese per l'organizzazione della "Rencontre Valdostaine" e per la partecipazione alle manifestazioni degli emigrati valdostani nei loro paesi d'accoglienza	11.661,51	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21635	Spese per iniziative divulgative e didattiche presso le istituzioni scolastiche della Regione in occasione delle celebrazioni del sessantesimo anniversario della Liberazione e dell'Autonomia	8.690,00	
21638	Organizzazione di ceremonie, convegni, manifestazioni ed altre iniziative nell'ambito della celebrazione del 60° anniversario della Liberazione e dell'Autonomia		67.393,04
21640	Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale		8.977,77
21641	Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative, manifestazioni e realizzazione eventi espositivi nell'ambito del 60° anniversario della Liberazione e dell'Autonomia in Valle d'Aosta	4.255,20	
21648	Spese per la valorizzazione dell'autonomia e per la realizzazione dei segni distintivi della Regione		9.570,00
21815	Spese per collaborazioni tecniche in ambito sanitario e sociale	870,00	
21820	Spese per incarichi di consulenza		139.168,48
21836	Spese per incarichi di collaborazione tecnica		77.961,11
21840	Spese per incarichi di consulenza connessi all'istruttoria delle domande relative allo sviluppo e potenziamento delle attività economiche per l'imprenditoria femminile		6.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21852	Spese per incarichi di consulenza per l'istruttoria delle domande di contributo per attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi	28.048,77	
21855	Spese per analisi e studi sull'organizzazione e gestione del personale	28.000,00	
21860	Spese per studi scientifici e monitoraggi concernenti la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale		55.312,00
21865	Spese per affido di incarichi di consulenza alla Finaosta S.p.a per istruttorie valutative su domande di intervento presentate da imprese industriali e artigiane operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli		10.000,00
21870	Spese di informatizzazione degli Assessorati, dei servizi e degli uffici della Regione ed adeguamento tecnologico delle sedi degli stessi		600.786,45
21875	Collaborazioni tecniche nell'ambito delle celebrazioni del sessantesimo anniversario della Liberazione e dell'Autonomia in Valle d'Aosta		1.313,92
21880	Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico	2.131.369,71	
21881	Spese per la gestione della distribuzione dei generi contingenti e per i relativi sistemi informatici		137.329,50

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21900	Spese per l'attuazione del programma di azioni innovative denominato "VINCES" oggetto di contributo di fondi statali e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)	13.623,14	
21905	Spese per collaborazioni nell'ambito dei servizi del Dipartimento Politiche per l'Impiego		16.394,79
22300	Contributo al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali	4.500,00	
22360	Contributi alle associazioni di ex combattenti e di ex internati operanti in Valle d'Aosta	838,00	
22380	Contributi alle società di emigrati valdostani all'estero per l'organizzazione di iniziative nei paesi di accoglienza		19.808,00
22520	Spese per il funzionamento del Nuvv e delle strutture di riferimento del Nuvvop e del Nuval, nonché della struttura deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi dello Stato e con la rete dei Nuvv	3.213,96	
22560	Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo - parte corrente		129.084,52
22565	Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo - parte investimenti		923,01

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
22630	Spese per la disponibilità di un aeroplano della S.p.A. Air Vallée con sede in Aosta		345.346,12
22830	Spese per consultazioni elettorali e referendum di interesse regionale	106.632,04	
25026	Oneri per l'attuazione di programmi di investimento oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - obiettivo 2, DOP CUP 2000/2006		8.367,99
25029	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo-svizzero 2000/2006	137.700,90	
25030	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo-francese 2000/2006		903.542,55
25033	Oneri per l'attuazione (coordinamento ed animazione) dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III A, B, C e Interact, dei programmi di cooperazione territoriale 2007/13, nonché per la proposizione, l'avvio e l'attuazione dei relativi progetti		55.585,39
25045	Spese per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III C		14.862,09

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
25055	Spese per acquisto di arredi, macchine e attrezzature destinati all'attivazione di un punto di informazione al cittadino sulle principali politiche e istituzioni dell'Unione Europea	1.442,04	
25060	Spese sui fondi assegnati dall'Unione europea per la gestione di un punto di informazione al cittadino sulle principali politiche e istituzioni dell'Unione europea denominato "Europe Direct - Vallée d'Aoste"		10.517,21
25062	Spese per la gestione, il funzionamento e le attività del punto di informazione al cittadino sulle principali politiche e istituzioni dell'Unione Europea	3.287,28	
26000	Spese per il funzionamento del comitato tecnico per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali		2.000,00
26006	Spese per il funzionamento del Consiglio per le politiche del lavoro, del Comitato tecnico-scientifico e del Comitato di valutazione lavoro autonomo	27.093,82	
26030	Spese per iniziative di formazione, informazione ed orientamento professionale		299.469,85
26050	Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei posti di lavoro	273.769,43	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
26055	Contributi a datori di lavoro per favorire l'assunzione di lavoratori e per la trasformazione di contratti a termine	180.157,68	
26060	Contributi di sostegno alle nuove imprenditorialità	171.443,30	
26080	Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e servizi di utilità sociale		73.607,73
26105	Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili		43.220,93
26110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la fiscalizzazione del costo del lavoro per l'occupazione delle persone disabili		50.000,00
26115	Integrazione di contributi dello Stato a favore dell'imprenditoria femminile	2.067,13	
26120	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile	7.999,87	
26880	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego	4.372,40	
26885	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei titocini formativi e di orientamento inseriti in processi di mobilità geografica	46.428,57	

CAPITOLO	DESCRIPTIO N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
26890	Contributi agli enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per azioni di politica attiva del lavoro a valere sul Fondo per l'occupazione	61.589,37	
26910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	199.168,73	
26916	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	51.763,34	
27010	Spese per l'informazione, la diffusione delle conoscenze, il monitoraggio, le indagini e le ricerche sul mercato del lavoro e le attività di formazione professionale		18.581,43
28020	Contributo per concorso al finanziamento dell'attività della "Fondazione per le biotecnologie", con sede in Torino	80.000,00	
30050	Oneri per il cofinanziamento dell'attuazione di attività formative ed azioni di politica del lavoro Programma Obiettivo 3 Fondo Sociale Europeo 2000/2006		446.311,80
30051	Spese per le attività di assistenza tecnica e di verifica rendicontuale di progetti oggetto di cofinanziamento del FSE		200.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
30055	Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di Rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013		2.159.945,26
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	72.072,76	
30151	Spese per corsi di qualificazione professionale per operatori agri-turistici	15.402,67	
30184	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributi comunitari nell'ambito del programma Leonardo da Vinci	16.741,23	
30220	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006		1.495.981,74
30225	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo Sociale Europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e politica del lavoro PON azioni di sistema Obiettivo 3 FSE		32.000,47
30230	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006		343.710,61

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
30240	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo Sociale Europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e politica del lavoro - PON azioni di sistema Obiettivo 3 FSE		2.969,38
30250	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal FSE oggetto di co-finanziamento regionale per lo svolgimento delle attivita' previste dal programma di Iniziativa Comunitaria EQUAL II fase	78.747,98	
30495	Spese relative al Segretario generale della Regione Valle d'Aosta		16.867,62
30500	Trattamento economico a tutto il personale regionale	324.748,46	
30501	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale	4.241.645,16	
30505	Indennità di risultato al personale della qualifica unica dirigenziale	68.877,08	
30515	Compensi per lavoro straordinario al personale appartenente alle categorie dell'Amministrazione regionale	112.120,37	
30516	Spese per il trattamento di trasferimento del personale dipendente dell'Amministrazione Regionale		3.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
30520	Indennità di trasferta al personale dirigenziale dell'Amministrazione Regionale	7.198,90	
30521	Rimborso spese vive di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione	239.476,39	
30560	Quote di concorso sulle pensioni ad onere ripartito ed oneri derivanti dall'art. 6 della Legge 9 ottobre 1971, n. 824	120.000,00	
30570	Spese per accertamenti sanitari per il personale regionale	148,12	
30575	Spese per accertamenti sanitari per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori	10.455,20	
30580	Spese per la gestione mensa dipendenti		33.534,33
30600	Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale	200.798,03	
30605	Spese per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi i vigili volontari ausiliari in servizio di leva	72.784,77	
30610	Spese per la fornitura di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale al personale regionale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	255.084,77	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
30615	Contributi per attività sociali a favore dei dipendenti regionali	183,10	
30631	Spese per il personale dell'Agenzia regionale del lavoro	86.062,66	
30800	Fondo Vigili del Fuoco	74.936,32	
33000	Spese per l'acquisto di autovetture per il trasporto di persone anche ad uso promiscuo	394.258,96	
33005	Spese per l'acquisto di automezzi	713.160,04	
33010	Spese per autovetture di servizio e rappresentanza: fornitura carburante, manutenzione, piccola attrezzatura per officina, noleggio, oneri di legge, pedaggi autostradali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		78.189,55
33025	Spese per contratti di noleggio a lungo termine di autoveicoli di servizio e di rappresentanza in alternativa all'acquisto		17.368,49
33030	Spese per l'acquisizione, l'accertamento e la riscossione delle entrate e servizi connessi		203.790,06
33090	Premi ed oneri assicurativi		221.875,73
33100	Spese per tributi fondiari, imposte e tasse		921.482,03

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
33110	Spese per la sistemazione, manutenzione straordinaria ed installazione di impianti negli immobili adibiti ad uffici ed aree attigue di proprietà	712.716,96	
33120	Premi I.N.A.I.L. per i lavoratori subordinati	2.000,00	
33200	Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	32.128,04	
33223	Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco	18.630,00	
33225	Spese per la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresa la fornitura di servizi e materiali diversi di consumo	14.015,21	
33235	Spese per la manutenzione straordinaria degli automezzi e delle attrezzature del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco	59.153,13	
33240	Spese per l'acquisto di attrezzature diverse, strumentazioni elettroniche ed apparati radio per il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco	52.144,17	
33630	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione previsti dai programmi di interventi FOSPI		30.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
33632	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di strade previsti dai programmi di interventi FOSPI	124.533,48	
33636	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di case municipali, altri edifici pubblici e mercati a valere sul FOSPI		13.085,15
33638	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di cimiteri previsti dai programmi di interventi FOSPI	20.289,36	
33640	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi previsti dai programmi di interventi FOSPI	413.083,28	
33642	Spese sulla quota a carico degli Enti locali per opere di ripristino e di riqualificazione ambientale a valere sul FOSPI	5.541,88	
33665	Trasferimento di fondi al Comune di Aosta per interventi finalizzati alla riqualificazione della città		3.000.000,00
33675	Trasferimento al Comune di Gressan per il restauro conservativo della Maison et Tour de Saint-Anselme	63.965,15	
33676	Trasferimenti agli Enti Locali per interventi di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà		130.953,60

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
33690	Spese a carico della Regione derivanti dall'ampliamento, dalla ri-strutturazione e da altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale delle opere per assistenza anziani e inabili	1.352.374,47	
33710	Contributi agli Enti Locali nelle spese derivanti dall'acquisizione di beni immobili occupati senza titolo	171.597,66	
33765	Spese per la redazione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale	100.000,00	
33766	Spese per la costituzione ed il funzionamento del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete	240.000,00	
33767	Spese per iniziative di formazione e di informazione in materia di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili	146.000,00	
33768	Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'installazione di impianti dimostrativi ed all'effettuazione di diagnosi energetiche	970.000,00	
33770	Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale - Istruttoria automatica	807.017,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
33771	Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale - Istruttoria valutativa	400.000,00	
33773	Spese per affido di incarichi di consulenza alla Finaosta S.p.A. per istruttorie valutative su domande di agevolazione per la promozione dell'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale e per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'installazione di impianti dimostrativi ed all'effettuazione di diagnosi energetiche		18.000,00
33774	Spese per attività di vigilanza e controllo sulle iniziative oggetto di agevolazione per la promozione dell'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale e per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'installazione di impianti dimostrativi		30.000,00
33785	Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli interventi finalizzati all'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico - istruttoria automatica		55.000,00
33791	Spese per il funzionamento del Centro di osservazione avanzata sulle energie di flusso e sull'energia di rete per l'adozione di misure contro l'inquinamento atmosferico	30.000,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
35020	Spese di sistemazione e manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	1.052.946,79	
35060	Spese per l'acquisto di beni patrimoniali		853.193,35
35085	Spese per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa, nonché per la corresponsione della indennità di occupazione temporanea e d'urgenza	578.132,29	
35086	Spese per la corresponsione di somme dovute per occupazioni senza titolo		20.000,00
35105	Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di beni immobili	88.859,92	
35620	Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale		18.033.316,00
35645	Integrazione contributo esercizio 2006 al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta	15.228,79	
35660	Contributo al consorzio garanzia fidi tra i commercianti		90.000,00
35665	Integrazione contributo esercizio 2006 al Consorzio garanzia fidi commercio, turismo e servizi Valle d'Aosta	26.024,82	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
35690	Spese per la predisposizione di un contrassegno di qualità da assegnare ad attività commerciali e pubblici esercizi		10.000,00
35700	Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori	4.719,67	
35745	Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi	670.794,80	
35760	Contributi, a favore di imprese industriali, a sostegno di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti	89.860,04	
35770	Spese per iniziative dirette della Regione a sostegno di attività promozionali per la commercializzazione dei prodotti di imprese industriali	13.022,35	
35795	Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli a sostegno di investimenti produttivi		1.444,14
35810	Contributi a favore di imprese industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli a sostegno di iniziative dirette allo sviluppo dell'attività promozionale e di diffusione dei prodotti	3.970,00	
35815	Spese per iniziative dirette della Regione a sostegno della internalizzazione del sistema produttivo regionale delle imprese industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli	6.000,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
35857	Sottoscrizione aumento di capitale Casino de la Vallée S.p.A		2.000.000,00
35860	Sottoscrizione di quote di parte cipazione della società SIT Vallée S.c.a.r.l.	20.000,00	
36600	Spese per immobili destinati ad uso scolastico 01 canoni di locazione 02 oneri condominiali 03 illuminazione 04 rifiuti solidi urbani e acqua		20.000,00
37800	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di raccolta da- ti, analisi, monitoraggio, consu- lenze per la definizione delle aree a rischio idrogeologico		92.258,37
37805	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la predisposizione e l'attuazione di misure di previ- sione e prevenzione di eventi ca- lamitosi		15.000,00
37840	Spese per interventi di previsione, prevenzione e soccorso per eventi calamitosi - parte investimento		1.036.850,44
37860	Contributi ai Comuni e alle Comu- nità Montane per interventi per la prevenzione di eventi calamitosi	1.440.041,18	
37870	Contributi per concorso nell'am- mortamento di mutui contratti per la riparazione di edifici destinati ad abitazione gravemente danneg- giati da pubbliche calamità - li- miti di impegno		3.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
37925	Contributi su interventi relativi al superamento dell'emergenza con seguente agli eventi calamitosi		25.040,34
37957	Trasferimenti ai Comuni per interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi		3.235.007,90
37958	Interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi, ivi comprese le spese di progettazione		3.558.032,91
37961	Contributi su interventi relativi al superamento dell'emergenza con seguente agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 (finanziato con mutuo a carico dello Stato)		50.000,00
37967	Spese per la realizzazione di interventi in somma urgenza per il ripristino dei danni causati da eventi calamitosi		663.451,97
37990	Spese a valere su fondi finanziati con contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994		56.258,88

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
38050	Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate a seguito di eventi alluvionali		79.357,00
38100	Finanziamento degli interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico	46.326,16	
38300	Contributi per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe	591.381,26	
38310	Gestione di reti di rilevamento dati meteo-idrologici e ambientali	7.587,67	
38327	Spese per automezzi destinati alla Direzione sistemazioni montane e infrastrutture 01 fornitura carburante 02 manutenzione 03 oneri di legge 04 pedaggi autostradali		8.379,71
38345	Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito dell'assetto, della tutela e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse		34.657,99
38352	Spese per incarichi di collaborazione tecnica per iniziative legate all'attuazione del Piano per la qualita' dell'aria	15.000,00	
38360	Spese per interventi di difesa da valanghe		382.961,91
38361	Spese per retribuzioni agli operai per lavori di amministrazione diretta relativi ad interventi di difesa da valanghe	396.000,92	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
38362	Incarichi di collaborazione per servizio prevenzione e protezione per i cantieri in amministrazione diretta	9.608,00	
38370	Spese per collaborazioni tecniche in ambito turistico-commerciale		15.065,44
38375	Spese per incarichi per l'accertamento dei requisiti per l'ottenimento del contrassegno di qualità e successivi controlli		10.000,00
38380	Spese per retribuzioni al personale addetto agli interventi di programma in amministrazione diretta per sistemazioni idraulico-forestali (Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro)		60.558,38
38391	Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito della tutela e valorizzazione dell'ambiente		2.689,69
38392	Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito della tutela e risanamento dell'aria		5.000,00
38395	Spese per studi e ricerche nel l'ambito dell'inquinamento acustico ed il funzionamento dell'Osservatorio acustico regionale		10.000,00
38400	Realizzazione di interventi strutturali per la difesa dei rischi idrogeologici	600.005,93	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
38660	Spese per interventi intesi alla conservazione e all'incremento del patrimonio boschivo e valorizzazione della rete sentieristica		1.273.356,85
38805	Contributi per la conservazione e l'incremento e valorizzazione del patrimonio boschivo - piano di sviluppo rurale 2000/2006		130.253,81
38815	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo		289.048,78
38820	Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco		64.829,11
38830	Contributo per la difesa e tutela dei boschi dagli incendi - piano di sviluppo rurale 2000/2006		367.872,58
38835	Spese per automezzi in dotazione alla Direzione foreste: carburante, manutenzione, piccola attrezzatura per officina, noleggio, pedaggi autostradali, tasse di proprietà e oneri di legge		5.152,58
38845	Spese per interventi intesi alla ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi		293.963,02
38860	Spese per affitto e manutenzione ordinaria dei vivai forestali		1.089,46

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
38880	Spese per installazione, ampliamento e ristrutturazione dei vivai forestali	4.644,72	
38950	Spese per retribuzioni al personale addetto alla manutenzione dei vivai forestali e alla gestione e valorizzazione delle risorse naturali, alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro)	305.116,25	
38960	Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta	11.502,20	
38970	Spese per il personale addetto agli interventi di sentierazione e di sistemazione di infrastrutture all'interno del territorio del Parco naturale Mont Avic	13.147,14	
38980	Spese di vestiario, equipaggiamento, corredo, armamento ed attrezzatura per il Corpo forestale della Valle d'Aosta	146.785,04	
39020	Spese sul Fondo unico aziendale		1.250.273,95
39060	Spese per immobili attinenti l'attività del Corpo forestale della Valle d'Aosta: illuminazione, rifugi solidi urbani e acqua, riscaldamento, canoni di locazione e relativi oneri condominiali, manutenzione ordinaria degli immobili e gestione impianti		18.256,19
39080	Spese per la costruzione, ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili e dei relativi impianti ad uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta	218.726,43	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
39440	Spese per interventi per la protezione delle risorse naturali e per la divulgazione della loro conoscenza		6.197,56
39450	Spese per materiale di supporto all'attività di vigilanza ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta	256,00	
39460	Spese per l'acquisto di beni durevoli a supporto dell'attività di vigilanza ambientale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta	100,00	
39500	Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali	4.031,11	
39510	Spese per la tutela e la gestione dei siti della rete "Natura 2000"		20.175,01
39520	Spese per interventi di cura e manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto	5.415,81	
39580	Contributi per la gestione dei giardini alpini	800,00	
39600	Spese per la gestione dei giardini alpini	466,63	
39620	Contributo per il funzionamento della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis	54.000,00	
39660	Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate	188.587,09	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
39665	Spese per interventi di valorizzazione e conservazione di itinerari escursionistici e della viabilità minore lungo i canali irrigui	420.887,57	
39667	Spese per attività di informazione e sensibilizzazione concernenti la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale	80,00	
39670	Spese per manutenzione ordinaria del verde pubblico, delle aree e percorsi attrezzati e delle aree naturali	15.798,41	
39680	Interventi per la valorizzazione naturalistica della riserva naturale del Marais di Morgex e La Salle		183.793,72
39685	Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel Comune di Valtournenche		244.232,52
39690	Trasferimenti finanziari per interventi di valorizzazione della riserva naturale denominata Mont Mars e del territorio circostante in comune di Fontainemore	170.250,00	
39700	Spese per retribuzioni al personale addetto alla cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto, alla realizzazione e manutenzione del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e alla gestione dei giardini alpini (Contratti nazionali collettivi di lavoro)		49.092,24

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
40400	Contributi al Consorzio regionale pesca	2.021,25	
40410	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale	26.500,00	
40411	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale - Spese di investimento	30.900,00	
40445	Spese per la gestione e la tutela della fauna ittica		4.000,00
40455	Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria	10.376,00	
40456	Spese per i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	2.131,26	
40460	Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria di cui all'art. 39, comma 6, lett. b) della Legge Regionale 27 agosto 1994, n. 64 e successive modificazioni	2.928,80	
40700	Spese per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile	159.068,67	

CAPITOLO	DE S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
40720	Spese per l'organizzazione e la manutenzione della rete regionale di radiocomunicazioni per la protezione civile	33.322,64	
40730	Spese per la realizzazione della centrale unica di soccorso per la struttura di protezione civile	168.170,06	
40740	Spese per l'acquisto di strumentazione per il servizio regionale per la protezione civile		3.010,80
40750	Spese per ampliamento palazzina protezione civile	269.201,50	
40760	Spese per iniziative di stimolo e divulgazione, organizzazione di esercitazioni ai volontari e alla popolazione e pianificazione dell'emergenza	14.131,17	
40780	Spese per la disponibilità del servizio di trasporto a mezzo elicottero		90.770,85
40810	Spese per la formazione del personale addetto al servizio di soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento ed accertamento (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	35.060,08	
40815	Spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa	11.690,00	
40816	Spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo	182.250,00	

CAPITOLO	DESCRIPTIVE	AUMENTO	DIMINUZIONE
40820	Spese per attività di soccorso in montagna e di protezione civile svolte dal Soccorso Alpino Valdostano		299.839,31
40835	Spese per la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	9.019,13	
40840	Spese di gestione della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco		25.145,38
40842	Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	126.017,20	
40844	Spese per la manutenzione straordinaria degli automezzi e delle attrezzature della componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco		5.000,00
40845	Spese per l'acquisto di attrezzature per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	5.757,00	
40880	Spese per l'acquisto di attrezzature per la stazione climatologica sita presso l'aeroporto regionale	10.600,00	
40890	Spese di gestione della stazione climatologica dell'aeroporto turistico regionale di Aosta	17.862,00	

CAPITOLO	DESCRIPTIVE	AUMENTO	DIMINUZIONE
40895	Spese per il risarcimento danni causati da fauna selvatica		3.449,24
40900	Spese sui fondi assegnati dall' Unione Europea per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di iniziativa comunitaria RED	10.655,00	
40905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alle attività di prevenzione e di emergenza nel settore della protezione civile regionale	53.010,69	
40910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale	986.360,50	
40912	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della Colonna mobile nazionale delle Regioni - capitolo mantenuto per la sola gestione dei residui		16.850,00
40930	Trasferimento di fondi assegnati dallo Stato all'Unità Sanitaria Locale - U.B. 118 per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale		44.527,16
41260	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate	516,42	
41605	Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche (mantenuto per la gestione delle domande presentate prima dell'entrata in vigore della l.r. 29/2006)	65.866,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
41611	Contributi a favore di operatori agrituristicci	439.262,00	
41612	Dotazione per il fondo di rotazione a favore di operatori agrituristicci	100.000,00	
41730	Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006	532.252,46	
41735	Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006		5.914.742,03
41740	Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di sviluppo rurale 2000/2006	180.754,00	
41745	Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006	2.737.116,70	
41750	Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006	623.110,70	
41755	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	145.068,00	
41765	Spese per la realizzazione di infrastrutture rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006	47.709,74	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
42000	Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica	68.678,88	
42085	Contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti agro-alimentari - piano di sviluppo rurale 2000/2006	115.581,00	
42095	Contributi per la promozione dell'animazione sociale e culturale delle comunità - piano di sviluppo rurale 2000/2006	106.090,00	
42103	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura biologica	6.563,02	
42360	Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	25.720,77	
42365	Spese per il personale assunto con contratto aziendale degli impiegati ed operai forestali dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta occupati nel settore agricolo		221.298,23
42435	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di programmi interregionali	43.000,53	
42436	Spese per l'attuazione dei programmi interregionali		20.000,00

CAPITOLO	DESCRIPTIO N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
42440	Contributo annuo per il funzionamento del centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM)	21.600,00	
42452	Funzionamento del comitato relativo alle pari opportunità	2.632,50	
42525	Spese per il servizio di rilevazione per la rete contabile agricola regionale	21.735,18	
42535	Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati		36.000,00
42545	Contributi per servizi di sostituzione ed assistenza alle aziende agricole - piano di sviluppo rurale 2000/2006	5.782,00	
42780	Spese per attività promozionali e per partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni		8.645,38
42790	Spese per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe regionale dei bestiame e delle aziende di allevamento	43.452,00	
42818	Spese per interventi sanitari nel settore zootecnico	11.191,40	
42820	Contributi per la salvaguardia delle produzioni nel settore zootecnico	96.678,50	
42840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico, dei registri anagrafici e per i controlli funzionali		20.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
42845	Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootechnico	103.067,62	
42847	Contributi per interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootechnico	620.239,40	
42850	Contributi per azioni pubblicitarie e promozionali nel settore zootechnico		10.000,00
42865	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la banca dati relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali	6.040,00	
43040	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005		60.592,54
43050	Attuazione del piano di sviluppo rurale 2000/2006 - misure cofinanziate	74.347,62	
43055	Spese per implementazione, gestione ed informazione concernenti il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013		100.000,00
43060	Spese a carico del beneficiario per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III	596,12	
43070	Trasferimento all'Organismo pagatore della quota a carico della Regione per investimenti nell'ambito delle misure cofinanziate del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013	1.970.500,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
43080	Contributi per l'attuazione del programma regionale LEADER PLUS, cofinanziato dal FEOGA orientamento e dal Fondo di rotazione statale		26.887,13
43085	Spese per l'attuazione del programma regionale LEADER PLUS, cofinanziato dal FEOGA orientamento e dal Fondo di rotazione statale	38.820,00	
43100	Spese per adempimenti obbligatori derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore dell'agricoltura	10.000,00	
43710	Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di sviluppo rurale 2000/2006	112.962,85	
43990	Spese per il trasporto del siero e per il funzionamento del centro di essiccamiento siero, in Saint-Marcel	151.052,28	
44025	Spese per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006		431.203,59
44045	Contributi per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per i sistemi di qualità e le certificazioni - Piano di sviluppo rurale 2000/2006	76.895,06	
44050	Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006		741.451,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
45110	Spese editoriali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		101.600,96
46410	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato di cui al Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino"		210.767,51
46415	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato di cui al Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 e sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III C 2000-2006	3.556,44	
46440	Oneri per la vigilanza, le revisioni e la tutela sugli enti cooperativi	24.730,50	
46460	Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di avvio attività e per nuovi investimenti	117.656,33	
46480	Contributi a enti cooperativi per spese di organizzazione aziendale		918,47
46520	Spese per il funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione	335,10	
46560	Contributi agli enti ausiliari della cooperazione per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale agli enti cooperativi	900,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
46850	Contributi per la ricerca e lo sviluppo nel settore industriale	3.644.904,00	
46865	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore industriale	116.698,53	
46880	Spese per la promozione di azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate alla qualità, all'ambiente, alla sicurezza e alla responsabilità sociale	11.800,34	
46940	Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria di aree e di immobili da destinare ad interventi nel settore industriale	406.775,83	
46970	Spese per interventi di bonifica e reinfrastrutturazione delle aree, razionalizzazione degli insediamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti produttivi concernenti l'area industriale Cogne di Aosta	106.322,00	
46975	Oneri per la concessione di incentivi ad imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi nell'area Cogne di Aosta		20.000,00
47006	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento di interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di Accordi di programma-quadro tra lo Stato e la Regione	705.662,45	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
47007	Oneri per il finanziamento di interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di Accordi di programma - quadro tra lo Stato e la Regione	988.685,00	
47010	Spese per l'attuazione di programmi di investimento oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - Programma operativo 'Competitività regionale 2007/2013		2.018.490,41
47011	Oneri a carico della Regione per gli investimenti da intraprendere nell'ambito dei previsti programmi comunitari per la cooperazione territoriale transfrontaliera - relativi al periodo 2007/2013		145.849,97
47012	Spese per l'attuazione di programmi oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - Programma Competitività regionale 2007/2013		16.024,12
47013	Spese per iniziative di marketing territoriale	26.097,20	
47016	Trasferimento all'organismo pagatore per le erogazioni in agricoltura per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2007/2013		7.000.000,00
47020	Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi opifici e delle relative infrastrutture (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla l.r. 85/1992 abrogata da l.r. 2/2004)	45.369,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
47520	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui a favore di imprese artigiane per la costruzione, il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati alla loro attività - limiti di impegno (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla l.r. 9/1989 abrogata dalla l.r. 2/2004)	1.616,72	
47530	Contributo all'Artigiancassa per l'abbattimento del tasso d'interesse relativo a finanziamenti concessi alle imprese artigiane		130.000,00
47545	Spese derivanti dalla gestione del Museo regionale dell'artigianato valdostano di tradizione	10.152,00	
47555	Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico - professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega - scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali	40.733,78	
47556	Spese per l'istituzione di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento di tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione presso imprese artigiane		11.829,60
47557	Contributi per l'organizzazione di corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali di tradizione	38.885,71	
47558	Spese per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e iniziative varie relative all'artigianato di tradizione	38.196,31	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
47559	Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione	18.489,38	
47570	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore artigianale		5.762,73
47575	Spese per acquisto di pubblicazioni per la promozione dell'artigianato	16.812,00	
47580	Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi		123.860,48
47590	Contributi in conto interessi a favore di imprese artigiane, o loro consorzi, su finanziamenti a sostegno di investimenti produttivi - limite di impegno		100.000,00
47600	Contributi a favore di imprese artigiane a sostegno di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti		51.425,18
47610	Spese per iniziative dirette della Regione a sostegno di attività promozionali per la commercializzazione dei prodotti di imprese artigiane	40.000,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
47640	Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli su finanziamenti a sostegno di investimenti produttivi		5.000,00
47650	Contributi a favore di imprese artigiane operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli a sostegno di iniziative dirette allo sviluppo dell'attività promozionale e di diffusione dei prodotti		3.025,00
47655	Spese per iniziative dirette della Regione a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale delle imprese artigiane operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli	5.000,00	
47700	Spese per l'organizzazione di corsi di abilitazione e aggiornamento nel settore della somministrazione di alimenti e bevande		1.662,83
47802	Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche		5.932,89
47803	Spese per l'organizzazione di corsi preparatori e abilitanti nel settore del commercio	5.285,04	
47805	Spese per l'allestimento del museo dell'artigianato tipico locale	20.077,02	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
47806	Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche	37.648,41	
47815	Contributi a favore delle associazioni dei consumatori e degli utenti	3.292,14	
47820	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a favore di associazioni dei consumatori e degli utenti		14.127,34
47840	Contributi ad imprese su fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore del commercio e del turismo	57.986,00	
47845	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore commerciale	692,91	
47850	Contributi a favore delle attività commerciali	1.344.124,47	
48830	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui per la realizzazione di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei - limiti di impegno		30.972,04

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
49310	Spese sui fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per il funzionamento della banca dati della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici		10.000,00
49540	Contributi agli Enti Locali su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del programma delle attività per potenziare il sistema della protezione civile regionale - spese di investimento	122.076,00	
50000	Spese per immobili non adibiti a sedi di uffici e servizi, riscaldamento, manutenzione ordinaria, gestione impianti e oneri condominiali		75.908,54
50110	Spese derivanti dalle procedure di affidamento lavori e servizi	22.560,06	
50120	Contributi per interventi nella costruzione di edifici di culto	50.000,00	
50150	Spese per la costruzione di infrastrutture tecniche per il Parco Mont Avic	736.049,95	
50400	Spese per la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia della Regione	52.752,33	
50840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dell'edilizia convenzionata - agevolata		50.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
50845	Contributi per il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica a valere su mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato	170.272,03	
50850	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	2.050.000,00	
51300	Spese per opere stradali di interesse regionale ivi comprese le opere di protezione da valanghe e frane	4.555.189,13	
51310	Spese per la costruzione di parcheggi di interesse regionale	509.519,16	
51340	Spese per interventi di manutenzione su strade regionali		917.498,74
51360	Spese per la costruzione di opere stradali di interesse comunale a mezzo di cantieri di lavoro e in economia		91.653,09
51400	Spese per l'acquisto di strumenti tecnici e di attrezzature stradali		19.471,72
51405	Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti di protezione individuale al personale occupato nel settore della viabilità assunto con C.C.N.L.	3.000,00	
51420	Spese per strumenti tecnici, mezzi ed attrezzature stradali 01 fornitura carburante 02 manutenzione 03 noleggio 04 oneri di legge 05 pedaggi autostradali	19.020,67	

CAPITOLO	DESCRIPTIVE	AUMENTO	DIMINUZIONE
51460	Spese per retribuzioni agli operai adetti agli interventi di programma in amministrazione diretta	155.487,70	
51490	Spese per l'ammodernamento e la sistemazione della strada dell'Envers		185.452,92
51800	Spese per la costruzione e la sistemazione straordinaria di infrastrutture ed edifici pubblici	282.246,57	
51820	Spese per l'esecuzione di opere diverse a mezzo di cantieri in economia		34.428,50
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del Nuvv e delle strutture di riferimento del Nuvvop e del Nuval, nonché della struttura deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi dello Stato e con la rete dei Nuvv		144.587,35
52110	Spese per interventi nel settore delle acque termali	100.000,00	
52145	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale		162.945,47
52155	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di lavori di manutenzione e ripristino alveo del fiume Dora Baltea	1.326,09	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico		407.282,00
52205	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi operativi per situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici	38.000,00	
52500	Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere di risanamento igienico degli abitati	236.507,45	
52520	Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione delle autorimesse regionali		2.033,17
52525	Spese per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione regionali	5.030,25	
52545	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per mappatura amianto	77.948,60	
52555	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi previsti dall'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e gestione delle risorse idriche integrate	643.693,20	
53700	Spese per immobili destinati ad uso scolastico: 01 condizionamento 02 manutenzione ordinaria	283.158,65	
53705	Spese connesse all'assegnazione e gestione straordinaria degli immobili sede di istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado		18.722,58

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
54700	Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - retribuzioni e altri assegni fissi 01 scuola materna 02 scuola elementare 03 scuola media 1- grado 04 scuole secondarie superiori ed artistiche 05 Convitto F. Chabod		1.639.288,90
54701	Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative dipendenti dalla Regione - contributi diversi a carico dell'Ente e I.R.A.P. su retribuzioni e altri assegni fissi		549.002,54
54705	Finanziamento dei fondi di istituzione scolastica e per la retribuzione delle attività aggiuntive di cui al c. c. n. 1. - scuola del 26 maggio 1999	69.018,00	
54710	Spese per la gestione mensa del personale ispettivo, dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado	37.354,59	
54780	Personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo - indennità di trasferta	2.474,82	
54810	Spese per il funzionamento di commissioni di concorso o di esami		824,11
55130	Trasferimenti per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli organi collegiali	20.827,22	
55135	Trasferimenti per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado della Regione collegate a progetti specifici		20.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
55145	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste	147.087,13	
55147	Trasferimenti di fondi alle istituzioni scolastiche per iniziative finalizzate alle sperimentazioni	2.000,00	
55148	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria	34.752,65	
55150	Realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali	38.734,97	
55155	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami di abilitazione, di Stato, di licenza, di promozione ed idoneità	17.096,22	
55156	Spese connesse con lo svolgimento degli esami di abilitazione, esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore, di licenza, promozione ed idoneità	20.555,67	
55160	Trasferimento fondi all'istituzione scolastica di riferimento per le attività del Centro territoriale permanente	4.000,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
55165	Trasferimento fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per percorsi in alternanza scuola-lavoro	22.004,68	
55175	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di fondi destinati all'acquisto di attrezzature, arredamento e materiale didattico per la scuola dell'infanzia	,01	
55265	Rimborso spese di competenza regionale per la conduzione di immobili non regionali adibiti ad uso scolastico		30.000,00
55270	Trasferimento di fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali per interventi a sostegno dell'esercizio del diritto/dovere dei giovani alla permanenza in formazione fino al diciottesimo anno d'età	10.042,44	
55510	Spese per l'attuazione del diritto allo studio		57.713,09
55530	Provvidenze economiche nell'ambito del diritto allo studio	35,12	
55540	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	256.624,75	
55550	Trasferimenti sul Fondo integrativo statale per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio a studenti dell'Università della Valle d'Aosta	196.754,86	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
55560	Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario	1.952.446,20	
55605	Trasferimento di assegnazioni statali alle istituzioni scolastiche per la fornitura gratuita di libri di testo		80.000,00
55900	Spese per la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente della scuola	97.701,48	
55910	Spese connesse alle procedure di accesso alle qualifiche del comparto scuola	30.285,36	
55960	Contributi e sussidi per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente		522,00
56100	Spese per attività di ricerca, documentazione, diffusione e innovazione	74.129,97	
56300	Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione	1.596.626,52	
56310	Spese per la riconversione dell'ex cotonificio Brambilla a "Poli-Istituto Scolastico"	155.723,10	
56330	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche di competenza regionale di fondi destinati all'acquisto di beni di investimenti	54.955,29	

CAPITOLO	DESCRIPTIVE	AUMENTO	DIMINUZIONE
56360	Spese per la sistemazione e la manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad uso scolastico		255.673,52
56370	Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali per le spese di gestione e trasporti alle palestre		60.000,00
56385	Spese sulla quota a carico del comune di Pont-Saint-Martin per i lavori di costruzione di un volume da destinare ad attività socio-culturali		218.746,84
56658	Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste	20.000,00	
56659	Finanziamento Università della Valle d'Aosta per gli interventi di edilizia universitaria		6.000.000,00
56670	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa è della domanda d'istruzione a favore delle scuole riconosciute paritarie	3.739,60	
56675	Spese per la gestione dell'edificio denominato "Ex cotonificio Brambilla" in comune di Verrès	25.334,03	
56676	Spese per erogazione borse di studio a favore di studenti universitari stranieri frequentanti sedi valdostane nell'ambito di progetti di internazionalizzazione		20.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
56690	Spese per attività a favore di studenti previste da convenzioni diverse con enti stranieri		420,30
56695	Spese per il funzionamento e per le attivita' della Consulta regionale degli studenti	1.118,74	
56920	Spese per il funzionamento del sistema bibliotecario regionale	19.298,70	
56930	Spese per attività culturali della biblioteca regionale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	3.602,02	
56940	Archivio storico regionale - spese relative al materiale archivistico	6.138,67	
56945	Interventi di riordino ed inventariazione degli archivi ecclesiastici e privati	2.759,21	
57200	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche	27.068,58	
57205	Spese per l'organizzazione del convegno internazionale "Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste"	1.326,70	
57240	Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico	12.638,36	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
57260	Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche	12.283,32	
57265	Contributi per iniziative di riodino, inventariazione, salvaguardia e valorizzazione degli archivi di interesse storico	342,39	
57320	Contributi alle associazioni bandistiche per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale	34.090,03	
57350	Spese per la gestione di corsi per l'insegnamento del franco-provenzale, progetto "Ecole populaire de patois" (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	3.620,00	
57380	Spese per le attività, le iniziative ed i compiti dell'ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica	26.078,19	
57400	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		877.799,62
57420	Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature per attività culturali	14.152,94	
57491	Contributi per lo svolgimento dell'attività teatrale		195.917,85
57500	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle iniziative di tutela delle minoranze linguistiche storiche	39.611,65	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
57900	Contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa culturale regionale "Università valdostana della terza età"		15.000,00
57920	Spese per l'acquisto e la stampa di opere nell'ambito delle celebrazioni del 60° anniversario della Liberazione e dell'Autonomia in Valle d'Aosta	9.676,00	
58400	Contributi agli enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili		189.553,39
58420	Contributi ai Comuni, ai consorzi di Comuni ed alle Comunità Montane nelle spese di gestione di asili-nido	413.124,00	
58540	Contributi agli enti locali per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e portatrici di handicaps	1.180.038,78	
59300	Spese per la realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti per lo smaltimento dei rifiuti (contiene spese rilevanti ai fini I.V.A.)	836.415,47	
59310	Spese per la gestione di impianti e di attività finalizzate allo smaltimento e al recupero dei rifiuti nonché per la gestione delle acque reflue (contiene interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		922.769,01

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
59315	Contributi per le spese sostenute per il trasporto dei rifiuti urbani dalle stazioni intermedie di trasferimento al Centro Regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne		4.000.000,00
59620	Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame	19.096,00	
59640	Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali		4.731,64
59645	Spese per prevenire conseguenze sulla salute umana di patologie animali	56.412,00	
59650	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi a favore dell'apicoltura	2.537,55	
59655	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo	480,00	
59660	Spese per la realizzazione dell'anagrafe regionale canina e per l'attuazione di iniziative volte a favorire la tutela ed il corretto trattamento degli animali	15.520,00	
59720	Spese per la gestione del canile e del gattile regionali		20.000,00
59755	Contributi per raccolta e smaltimento di carcasse di animali morti in azienda		68.642,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
59900	Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per il finanziamento delle spese correnti		24.425.250,00
59905	Trasferimento di fondi all'Unità Sanitaria Locale derivanti dal recupero di somme a carico delle Aziende Farmaceutiche per mancata applicazione dello sconto sui prezzi di vendita dei prodotti farmaceutici	319.572,97	
59910	Rimborso al Fondo Sanitario Nazionale degli oneri addebitati al Servizio Sanitario Regionale per la mobilità sanitaria passiva	1.201.000,00	
59920	Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio Sanitario Nazionale	454.325,54	
59980	Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive	450.000,00	
59985	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti	242,00	
59990	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	154.000,00	
59995	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il funzionamento delle strutture individuate per garantire il coordinamento intraregionale ed interregionale dell'attività trasfusionale	19.915,81	

CAPITOLO	DESCRIPTIVE	AUMENTO	DIMINUZIONE
60000	Trasferimento di fondi all'Azienda U.S.L. per rimborsi alle farmacie per riduzioni di percentuali di sconto		10.000,00
60010	Spese per collaborazioni tecniche e per la realizzazione di azioni correlate al raggiungimento di obiettivi previsti dalla programmazione socio-sanitaria regionale		10.914,71
60020	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza	13.511,35	
60025	Spese sui fondi assegnati dallo Stato in materia di procreazione medicalmente assistita		10.000,00
60030	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sui medicinali, nonché per campagne di educazione sanitaria nella stessa materia		5.772,03
60310	Spese a carico della Regione per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere	232.832,12	
60380	Finanziamento all'Azienda USL per interventi di edilizia sanitaria	1.452.499,99	
60420	Spese a carico della Regione per interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale	235.006,82	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
60445	Finanziamento all'Azienda USL per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale	881.167,50	
60480	Spese a carico della Regione per la progettazione e la realizzazione di strutture socio-sanitarie territoriali	562.606,16	
60905	Finanziamento di un piano di sicurezza alimentare	10.000,00	
60955	Spese per il funzionamento delle commissioni mediche incaricate dell'accertamento sanitario degli stati d'invalidità	6.581,31	
60965	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati	886,53	
60970	Spese, su fondi assegnati dallo Stato, per la realizzazione del piano regionale per la difesa dei pericoli derivanti dall'amianto	700,00	
61115	Contributi straordinari a favore di soggetti affidati alla tutela e/o alla curatela della Regione	15.005,66	
61210	Quota di partecipazione regionale al Fondo régionale per l'abitazione	1.000.000,00	
61265	Contributi alle associazioni donatori di sangue operanti nella regione	42.750,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
61311	Oneri per convenzioni con organismi no profit	74.105,20	
61312	Spese per il funzionamento di servizi sociali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	560.432,70	
61313	Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà	15.268,65	
61314	Provvidenze a favore delle famiglie	1.540.008,75	
61315	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche	1.666.339,22	
61316	Spese a carico della Regione per la costruzione e la ristrutturazione di strutture residenziali e semi-residenziali socio-assistenziali e socio-educative	387.631,92	
61317	Spese per convenzione con Istituto Don Bosco di Chatillon		26.463,80
61318	Spese per il coordinamento pedagogico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia		3.198,02
61319	Acquisto di materiale e attrezzature per strutture convenzionate - spese di investimento	120.000,00	
61320	Acquisto di materie prime e di prodotti di consumo per i centri socio-educativi e delle strutture educative di formazione orientamento per disabili (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		1.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
61530	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali	2.209.180,91	
61531	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per iniziative concernenti l'immigrazione a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche migratorie	34.450,00	
61625	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale		50.000,00
61730	Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse sociosanitario	3.671,50	
62045	Spese per attività di formazione e aggiornamento professionale nei settori agricolo e forestale - piano di sviluppo rurale 2000/2006		793,57
62230	Spese di cura e redazione di pubblicazioni, realizzazioni video e materiale didattico	210.929,20	
63500	Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra (mantenuto per le domande di contributi pervenute ai sensi della l.r. 10/1990 abrogata dalla l.r. 13/2007)		1.465.158,95

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
63515	Contributi in conto capitale per interventi di edilizia abitativa convenzionata		1.071.829,79
64100	Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche	207.427,52	
64110	Spese per ritiri e raduni collegiali di società ed organismi sportivi e per l'attuazione di eventi sportivi di rilievo promozionale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		4.505,50
64120	Implementazione del sistema di informazione turistica e Sirect	25.652,75	
64125	Spese per la realizzazione, la posa e la manutenzione della segnaletica stradale relativa ai siti di interesse turistico		50.000,00
64320	Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero	55.621,67	
64325	Interventi a favore del Comune di Saint-Oyen per la gestione della pista di slittino in località Flassin	30.000,00	
64330	Contributo per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica		555.854,11
64332	Contributo straordinario alla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica		5.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
64340	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore turistico		2.000,00
64360	Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reveribilità a favore di guide e loro superstiti		37.556,95
64380	Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'unione stessa	20.820,80	
64390	Contributi per la ristrutturazione e l'arredamento di immobili da destinare a sedi di società locali di guide e aspiranti guide alpine, nonché per l'acquisizione di strumentazione informatica per la gestione dell'attività delle medesime società locali	36.081,76	
64440	Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per guide e aspiranti guide alpine, e per accompagnatori della natura, nonché per il perfezionamento di guide e aspiranti guide alpine e per il funzionamento della stessa UVGAM		18.417,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
64480	Contributi all'AVMS per il funzionamento della stessa	8.000,00	
64481	Contributi all'AVMS per l'organizzazione di corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento	15.000,00	
64485	Contributi all'Associazione Valdostana Maestri di Sci per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'associazione stessa	52.500,00	
64490	Finanziamento delle sponsorizzazioni personali ad atleti sportivi valdostani	24.177,00	
64500	Contributi per la ristrutturazione, l'arredamento di immobili da destinare a sedi di scuole di sci, nonché per l'installazione di mezzi di risalita mobili e materiale didattico per l'insegnamento	18.050,96	
64640	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la messa in sicurezza delle aree sciabili da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste	9.133,21	
64650	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica	293.732,09	
64811	Contributi finalizzati allo sviluppo e alla riqualificazione degli impianti a fune, nonche' di infrastrutture e dotazioni connesse		3.720.298,56

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
64820	Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive - mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla l.r. 45/86 abrogata dalla l.r. 16/2007		1.039.337,31
64825	Spese per il funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le piste di sci	2.000,00	
64827	Compenso ai membri della commissione per l'esame dei gestori dei rifugi alpini	17,73	
64830	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali	12.724,10	
64852	Spese per la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà regionale da destinare a "Foyer de montagne" in Valgrisenche	6.721,72	
64901	Spese per la realizzazione di opere volte a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico		36.392,68
64915	Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico	48.779,43	
64918	Contributi per interventi, arredi e attrezzature relativi a rifugi, bivacchi e dortoirs	770.569,86	
64919	Contributi per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dortoirs	40.507,50	

CAPITOLO	DESCRIPTIO N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
64930	Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A)		3.420,00
64932	Spese per l'organizzazione di corsi di formazione ed esami di abilitazione all'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino (comprende interventi rilevanti ai fini i.v.a.)	7.706,40	
64940	Contributi per il ripristino funzionale dei campi da golf		24.291,67
64945	Finanziamenti per gli investimenti relativi alle strutture golfistiche - mantenuto per la gestione dei residui		75.044,61
64948	Contributi per la manutenzione straordinaria dei campi da golf		29.291,65
64950	Concorso alle spese di gestione di infrastrutture ricreativo-sportive regionali	19.091,27	
64951	Spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale	2.561.778,47	
64958	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che interessano ambiti interregionali o sovraregionali		205.650,57

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
64960	Contributi a favore dei consorzi di operatori turistici		9.352,56
64965	Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.A. e la Regione - spese correnti		2.500.000,00
64970	Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.A. e la Regione - spese di investimento	1.836.000,00	
64975	Trasferimento fondi per spese di investimento al comune di Saint-Vincent per lo sviluppo e il mantenimento degli interventi finalizzati al completamento, integrazione e supporto dell'offerta della Casa da Gioco	100.000,00	
65228	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)	69.202,72	
65230	Contributi a favore delle attività turistico-ricettive	1.354.601,32	
65233	Contributi ai Comuni e alle Comunità montane per la gestione degli ostelli per la gioventù		31.423,41
65900	Completamento e manutenzione dell'archivio computerizzato dei beni culturali	128.391,84	
65905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici e artistici	12.834,00	

CAPITOLO	DESCRIPTIO N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
65920	Spese per restauro e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale - mobili e immobili di proprietà regionale - (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	3.117.817,40	
65921	Spese per restauro e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale - mobili e immobili non di proprietà regionale	560.277,40	
65922	Trasferimento fondi all'Ente Religioso Diocesi di Aosta per lavori di restauro e valorizzazione del complesso monumentale della Cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta	30.000,00	
65925	Spese per la predisposizione dell'apparato scientifico e per l'allestimento del Museo archeologico regionale	56.195,08	
65930	Spese per la promozione e realizzazione di interventi finalizzati alla fruizione museografica dei beni culturali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	36.277,12	
65940	Spese per la gestione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	11.513,50	
65945	Fondo per il finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio storico-edilizio del borgo di Bard	243.350,51	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
65950	Contributi a enti pubblici territoriali per interventi e studi per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta	19.395,93	
65960	Contributi a soggetti privati, a enti e istituti pubblici non territoriali per interventi e studi per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta		10.963,09
66000	Spese per scavi e ricerche di interesse archeologico	950.008,00	
66010	Spese per servizi di guida e connessi alla visita del patrimonio monumentale	520,00	
66020	Spese per acquisto di beni mobili ed immobili per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico di proprietà		20.000,00
66055	Spese per il funzionamento del museo Beck Peccoz nel comune di Gressoney-Saint-Jean (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	4.355,54	
66060	Spese per restauri e per opere di manutenzione del patrimonio archeologico	55.036,09	
66080	Spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione beni culturali e ambientali e per gli ispettori onorari, nonché per il comitato tecnico - scientifico		1.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
66085	Contributi assegnati con il corso "Il gioco del lotto per l'arte e lo sport"		4.800,00
66090	Spese per la realizzazione del parco archeologico nell'area megalitica di Saint Martin de Corléans nel comune di Aosta	919.293,13	
66100	Spese per il censimento e la tutela dell'architettura storica minore in Valle d'Aosta	47.682,44	
66110	Contributi per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura		4.920,58
66120	Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale	324.039,42	
66225	Spese per attività di documentazione grafica e fotografica di supporto all'attività di tutela dei beni culturali	36.738,04	
66505	Contributi per attività sportiva ordinaria federale e contributi speciali	215.561,00	
66506	Contributi per l'attività agonistica di squadra di rilievo nazionale	53.840,40	
66507	Contributi agli enti di promozione sportiva e al CAI Valle d'Aosta	17.000,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
66509	Contributi a organismi privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo in ambito regionale e per l'organizzazione di spedizioni di alto livello tecnico in continenti extra europei		21.066,43
66510	Contributi speciali a favore di organismi sportivi per l'acquisto di attrezzature e di automezzi	27.211,18	
66555	Spese per la manutenzione straordinaria delle piscine di proprietà		176.834,91
66575	Contributo straordinario all'Aero club Valle d'Aosta per spese di investimento		50.000,00
67205	Spese per collaborazioni tecniche nell'ambito della tutela e conservazione del patrimonio paesaggistico e urbanistico		3.092,00
67360	Contributi per il finanziamento di parchi ed iniziative nel campo ambientale	7.887,76	
67364	Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiodifusione televisiva e sonora e per telecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica		80.000,00
67369	Contributi agli enti locali per l'installazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazione	113.007,79	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
67371	Spese per la caratterizzazione e la bonifica di aree inquinate di competenza regionale		107.599,90
67372	Contributi per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta		292.800,00
67373	Spese per iniziative di comunicazione e di promozione degli incen-tivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto cir-colante in Valle d'Aosta		2.056,00
67374	Spese per l'affidamento a soggetti esterni della fornitura di servizi di sportello e di informazioni per la presentazione delle domande di contributo per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta	3.400,00	
67375	Spese per la realizzazione di progetti in materia di riqualifica-zione e valorizzazione dei beni ur-banistici, ambientali e paesaggi-stici		582.962,00
67382	Trasferimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) per investimenti	460.000,00	
67385	Spese per la realizzazione o il re-cupero funzionale di strutture af-ferenti ad aree naturali protette o ad Espace Mont Blanc	96.750,03	
67386	Spese per la provvista di beni e servizi necessari al funzionamento ed alla realizzazione e gestione di iniziative concordate in seno alla conferenza transfrontaliera Mont Blanc	52.902,11	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
67387	Oneri per la valorizzazione e sal_vaguardia ambientale	978.269,00	
67388	Indennità per spostamenti, anche parziali, o per la modifica dei tracciati di eletrodotti per ragioni di pubblico interesse		50.000,00
67389	Spese per la realizzazione di piani di risanamento		10.000,00
67390	Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore		19.035,60
67391	Spese per l'istituzione e la gestione del catasto degli elettr_dotti		10.000,00
67392	Spese per la formazione, l'educazione e l'informazione del settore per l'inquinamento atmosferico	2.264,19	
67395	Contributi per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico afferenti aree naturali protette	38.650,00	
67460	Spese per la partecipazione a manifestazioni a carattere ambientale		48.512,36
67670	Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi		755.237,43
67680	Compensazione degli oneri di servizio per la gestione della telecabina Champoluc - Crest	4.513,73	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
67710	Spese per pubblicazioni e iniziative formative ed informative nel settore dei trasporti		1.000,00
67760	Spese di esercizio di infrastrutture legate ai trasporti		163.302,60
67770	Spese per le facilitazioni e le tariffe preferenziali e agevolate a carico della Regione per le iniziative e i servizi integrativi di trasporto pubblico		1.851,35
67790	Spese per il trasporto agevolato dei portatori di handicaps		148.586,44
67810	Spese per la formazione e l'applicazione dei piani regionali dei trasporti e sistemi di comunicazione e dei programmi di organizzazione e ristrutturazione dei servizi relativi		5.000,00
67870	Contributi regionali per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici		10.805,82
67881	Spese per iniziative legate all'attuazione del Piano per la qualità dell'aria relative al servizio di trasporto pubblico con autobus		11.441,27
67883	Spese per iniziative legate all'attuazione del Piano per la qualità dell'aria relative alle infrastrutture per il trasporto pubblico		5.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
67884	Spese per iniziative legate al_ l'attuazione del Piano per la qua_ lita' dell'aria relative al tra_ sporto ferroviario	5.500,00	
67885	Spese per iniziative legate al_ l'attuazione del Piano per la qua_ lita' dell'aria relative ai piani regionali dei trasporti		3.500,00
67900	Contributi a società concessionarie od esercenti servizi di trasporto pubblico per incentivare la dota_ zione di automezzi non inquinanti		3.000.000,00
67910	Spese per gli adempimenti di poli_ zia e vigilanza e per il personale giurato dei trasporti		210,32
67940	Spese per il funzionamento delle commissioni della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea	474,70	
67970	Spese per l'applicazione del con_ tratto di servizio integrativo con TRENITALIA S.p.A.		160.903,38
67975	Spese per interventi per l'ammo_ dernamento del sistema ferroviario	33.225,87	
67985	Contributi per il rinnovo del ma_ teriale rotabile	659.500,00	
67990	Spese di gestione e manutenzione ordinaria delle funivie Buisso_ n-Chamois (comprende interventi ri_ levanti ai fini I.V.A.)	26.264,29	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
68030	Spese per l'acquisto di beni strumentali, la sistemazione e la manutenzione straordinaria delle funivie Buisson-Chamois (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	14.574,81	
68050	Spese di gestione della telecabina Aosta - Pila	8.135,97	
68055	Spese per la manutenzione, l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzi per la telecabina Aosta - Pila		41.018,39
68070	Spese per il nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois - Antey-Saint-André	914,66	
68080	Spese relative a studi, progetti e iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità nei trasporti		18.000,00
68090	Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Praz	438.983,42	
68095	Spese per la manutenzione straordinaria del collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Eaux froides - Plan Praz	54.200,00	
68100	Spese di gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux froides - Plan Praz	250.416,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
68150	Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe e per le relative infrastrutture commerciali è di adeguamento al 3' livello	790.819,86	
68170	Spese di gestione dell'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe	10.040,90	
68352	Contributo per la manutenzione straordinaria del Museo Regionale di scienze naturali di Saint-Pierre	200.000,00	
68370	Spese relative alla celebrazione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo da Aosta		10.020,00
68372	Spese relative a manutenzione ed interventi di restauro in occasione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo da Aosta	34.657,00	
68373	Contributi per interventi diretti al recupero, valorizzazione e riqualificazione di luoghi legati alla memoria di Sant'Anselmo	174.360,00	
69080	Spese per la restituzione allo Stato delle somme rimborsate per conto della Regione su tributi erariali a titolo di indebito, inesigibile ed altre cause		10.208.000,00
69100	Interessi passivi e pene pecuniarie	76.300,58	
69130	Restituzione allo Stato, all'Unione Europea e ad altri soggetti intermedi di somme derivanti da trasferimenti non utilizzati	9.166,53	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
69220	Restituzione e rimborso di quote indebite ed inesigibili di entrate e proventi diversi	22.243,33	
72000	Pagamenti per partite di giro diverse		230.687,57
72085	Gestione dei contributi preventivi obbligatori e dei contributi volontari a carico del personale regionale	1.283.224,62	
72090	Gestione delle ritenute erariali, degli importi trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale, nonché dei conti particolari, a carico del personale regionale		175.552,62
72205	Anticipazione delle competenze fiscali ed accessorie, degli oneri riflessi e di altre spese per il personale addetto ai servizi del Consiglio Regionale	130.817,82	
72270	Gestione fondi assegnati dallo Stato da trasferire agli enti locali	245.778,09	
72280	Trasferimento all'AGEA di somme riscosse per prelievo supplementare di quote latte	27.264,83	
72300	Contribuzione a carico dei dipendenti e a carico della Regione da trasferire al FOPADIVA	399.190,24	
72320	Gestione fondi per il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.-D.A.P. con riferimento alla retribuzione fondamentale ed accessoria dovuta al personale ispettivo, di rettivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative dipendenti dalla Regione	284.638,12	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
72345	Gestione dei fondi raccolti in occasione degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	1.678,17	
72355	Somme provenienti dall'Unione europea da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci	59.922,00	
72360	Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006	93.141,00	
72365	Gestione somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 Mediterraneo occidentale (Medocc)		702.080,89
72370	Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ai partner di progetto stranieri nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000/2006 "Spazio alpino"	56.598,99	
72530	Gestione del fondo regionale per l'abitazione	1.124.565,52	
72560	Gestione provento beni legato Che_ nuil Giovanni Delfino	4.251,55	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
72610	Gestione dei fondi della borsa di studio Bianco Levrin e Colotto		2.894,00
72640	Gestione fondi borse di studio Ol.lietti, Plassier e Vitale	921,24	
72650	Gestione fondo borse di studio Ugo e Liliana Brivio	24.285,78	
72660	Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie		4.164,83
72670	Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	5.680,29	
TOTALE GENERALE		110.602.119,61	139.177.881,97

ALLEGATO C

Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

Leggi regionali	Descrizione	In aumento anno 2008
I.r. 7 agosto 1986, n. 45 I.r. 31 dicembre 1999, n. 41 (cap. 64820)	Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo sportive. Interventi straordinari nel settore delle infrastrutture sportive e ricreative di interesse regionale	300.000
I.r. 28 febbraio 1990, n. 10 (cap. 63500)	Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni	2.500.000
I.r. 27 novembre 1990, n. 75 (capp. 35640, 35645, 35660, 35661, 35700, 35720, 35740)	Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi	220.000
I.r. 23 dicembre 1991, n. 78 (cap. 68150)	Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto "Corrado Gex" della Valle d'Aosta	1.000.000
I.r. 17 marzo 1992, n. 8 (cap. 57490)	Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta	361.000
I.r. 10 maggio 1993, n. 27 (cap. 66120)	Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale	2.000.000
I.r. 26 maggio 1993, n. 39 (cap. 20467, 20468)	Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.).	100.000
I.r. 7 dicembre 1993, n. 84 e succ. modificaz. (cap. 21852, 46850)	Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo	2.000.000

Leggi regionali	Descrizione	In aumento anno 2008
I.r. 1 settembre 1997, n. 29 e succ. modificaz. (capp. 67670, 67710, 67760, 67770, 67790, 67810, 67910, 67970)	Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea	650.000
I.r. 25 maggio 2000, n. 12 (cap. 50400)	Disposizioni in materia di cartografia e di sistema cartografico e geografico regionale	700.000
I.r. 26 luglio 2000, n. 19 (capp. 55130, 55140, 55145, 55147, 55150, 55155, 55156, 55160, 56100, 56330, 56340)	Autonomia delle istituzioni scolastiche	330.000
D.C. n° 1807 del 24 gennaio 2001 in applicazione dei regolamenti CE nn. 1257/99 e 1750/99 (capp. 41730, 41735, 41745, 41750, 43050, 44025, 44045)	Piano di sviluppo rurale 2000/2006	13.427.200
I.r. 8 gennaio 2001, n. 1 (cap. 35625)	Legge finanziaria per il triennio 2001/2003 - Trasferimento giacenze dei fondi di rotazione presso la Finaosta S.p.A.	6.300.000
I.r. 15 marzo 2001, n. 6 (capp. 64100, 64110, 64120, 64125, 64300)	Riforma dell'organizzazione turistica regionale.	350.000
I.r. 4 settembre 2001, n. 21 (capp. 42845, 42847, 42850)	Disposizioni in materia di allevamento zootechnico e relativi prodotti	2.700.000
I.r. 12 novembre 2001 n. 32 (cap. 40815)	Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa	2.600.000
I.r. 22 aprile 2002, n. 3 (capp. 42790, 42815, 42818, 42820)	Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootechnico	20.000
I.r. 24 giugno 2002, n. 9 (cap. 40830)	Istituzione della Fondazione "Montagna sicura"	20.000
I.r. 24 giugno 2002, n. 11 (cap. 38100)	Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico	130.000

Leggi regionali	Descrizione	In aumento anno 2008
I.r. 21 gennaio 2003, n. 2 (capp.47545, 47556, 47557, 47558, 47559,47575, 47805)	Tutela e valorizzazione dell'artigianato tipico	500.000
I.r. 31 marzo 2003, n. 6 (capp. 21850, 35745, 35760, 35770, 35790, 47580, 47600, 47610, 47630)	Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane	1.600.000
I.r. 18 giugno 2004, n. 8 (cap. 64811)	Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio.	2.000.000
I.r. 10 agosto 2004, n. 14 (cap. 39620)	Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34	300.000
I.r. 3 gennaio 2006, n. 3 (capp. 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772, 33773, 33774)	Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia	2.000.000
I.r. 15 dicembre 2006, n. 32 (capp. 67387, 67388, 67389, 67391)	Disposizioni in materia di elettrodotti	1.000.000

ALLEGATO D

- 1 -

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
AI QUALI SONO APPORTATE
VARIAZIONI DI CASSA IN DIMINUZIONE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
00820	Contributi sui premi di assicurazione per la responsabilità civile auto	25.384,62
02760	Fondi per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	258.410,84
09860	Proventi derivanti dall'utilizzo di beni regionali o da servizi prestati dalla Regione	297.058,33
TOTALE GENERALE		580.853,79

ALLEGATO E

- 1 -

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
AI QUALI SONO APPORTATE
VARIAZIONI DI CASSA IN DIMINUZIONE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
20430	Spese per atti a difesa dei diritti della Regione	340.539,35
20435	Spese per indennità, canoni, servitù ed altri diritti reali su beni immobili di terzi	68.069,11
20470	Spese di funzionamento corrente degli uffici ivi compresi i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	848.987,59
20472	Spese su immobili destinati ad uffici e servizi: condizionamento, manutenzione ordinaria, gestione impianti e oneri condominiali	1.077.763,69
20485	Spese contrattuali ed oneri a carico della Regione: registrazione atti, bollì, diritti, pubbliche affissioni ed inserzioni	86.922,30
21245	Fondo per l'attuazione di programmi triennali (relativi al Fondo per speciali programmi di investimento)	8.879.850,00
21255	Trasferimento agli enti locali per le spese di progettazione globale delle opere da finanziarsi a valere sul Fondo per Speciali Programmi di Investimento	484.389,00
21260	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a valere sul FOSPI	27.565,02

CAPITOLO	DESCRIPTIVE	DIMINUZIONE
21638	Organizzazione di ceremonie, convegni, manifestazioni ed altre iniziative nell'ambito della celebrazione del 60° anniversario della Liberazione e dell'Autonomia	5.393,04
21875	Collaborazioni tecniche nell'ambito delle celebrazioni del sessantesimo anniversario della Liberazione e dell'Autonomia in Valle d'Aosta	313,92
25045	Spese per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III C	1.862,09
26110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la fiscalizzazione del costo del lavoro per l'occupazione delle persone disabili	19.000,00
27010	Spese per l'informazione, la diffusione delle conoscenze, il monitoraggio, le indagini e le ricerche sul mercato del lavoro e le attività di formazione professionale	3.681,43
30051	Spese per le attività di assistenza tecnica e di verifica rendicontuale di progetti oggetto di cofinanziamento del FSE	75.000,00
30225	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo Sociale Europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e politica del lavoro PON azioni di sistema Obiettivo 3 FSE	7.000,47

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
33090	Premi ed oneri assicurativi	213.875,73
33630	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione previsti dai programmi di interventi FOSPI	30.000,00
33636	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di case municipali, altri edifici pubblici e mercati a valere sul FOSPI	13.085,15
33676	Trasferimenti agli Enti Locali per interventi di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà	130.953,60
35857	Sottoscrizione aumento di capitale Casino de la Vallée S.p.A	564.000,00
36600	Spese per immobili destinati ad uso scolastico 01 canoni di locazione 02 oneri condominiali 03 illuminazione 04 rifiuti solidi urbani e acqua	20.000,00
37805	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi	5.000,00
37961	Contributi su interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 (finanziato con mutuo a carico dello Stato)	14.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
38050	Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate a seguito di eventi alluvionali	21.357,00
39060	Spese per immobili attinenti l'attività del Corpo forestale della Valle d'Aosta: illuminazione, rifiuti solidi urbani e acqua, risparmio energetico, canoni di locazione e relativi oneri condominiali, manutenzione ordinaria degli immobili e gestione impianti	18.256,19
40930	Trasferimento di fondi assegnati dallo Stato all'Unità Sanitaria Locale - U.B. 118 per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale	8.527,16
42436	Spese per l'attuazione dei programmi interregionali	8.000,00
42850	Contributi per azioni pubblicitarie e promozionali nel settore zootecnico	4.000,00
44050	Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006	166.451,00
46465	Spese relative alla gestione comunitaria degli enti cooperativi	28.000,00
46975	Oneri per la concessione di incentivi ad imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi nell'area Cogne di Aosta	6.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
47016	Trasferimento all'organismo pagatore per le erogazioni in agricoltura per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2007/2013	7.000.000,00
47820	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a favore di associazioni dei consumatori e degli utenti	5.127,34
49310	Spese sui fondi assegnati dall'Authorità per la vigilanza sui lavori pubblici per il funzionamento della banca dati della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici	4.000,00
50000	Spese per immobili non adibiti a sedi di uffici e servizi, riscaldamento, manutenzione ordinaria, gestione impianti e oneri condominiali	40.908,54
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del Nuvv e delle strutture di riferimento del Nuvvop e del Nuval, nonché della struttura deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi dello Stato e con la rete dei Nuvv	16.587,35
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico	48.282,00

-----	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
54700	Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - retribuzioni e altri assegni fissi 01 scuola materna 02 scuola elementare 03 scuola media 1- grado 04 scuole secondarie superiori ed artistiche 05 Convitto F. Chabod		1.639.288,90
54701	Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative dipendenti dalla Regione - contributi diversi a carico dell'Ente e I.R.A.P. su retribuzioni e altri assegni fissi		549.002,54
55265	Rimborso spese di competenza regionale per la conduzione di immobili non regionali adibiti ad uso scolastico		30.000,00
55605	Trasferimento di assegnazioni statali alle istituzioni scolastiche per la fornitura gratuita di libri di testo		30.000,00
56385	Spese sulla quota a carico del comune di Pont-Saint-Martin per i lavori di costruzione di un volume da destinare ad attività socio-culturali		3.746,84
56659	Finanziamento Università della Valle d'Aosta per gli interventi di edilizia universitaria		1.650.000,00
56676	Spese per erogazione borse di studio a favore di studenti universitari stranieri frequentanti sedi valdostane nell'ambito di progetti di internazionalizzazione		6.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
58400	Contributi agli enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili	189.553,39
59315	Contributi per le spese sostenute per il trasporto dei rifiuti urbani dalle stazioni intermedie di trasferimento al Centro Regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne	1.000.000,00
59900	Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per il finanziamento delle spese correnti	24.424.750,00
60000	Trasferimento di fondi all'Azienda U.S.L. per rimborsarsi alle farmacie per riduzioni di percentuali di sconto	10.000,00
60025	Spese sui fondi assegnati dallo Stato in materia di procreazione medicalmente assistita	10.000,00
60030	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sui medicinali, nonché per campagne di educazione sanitaria nella stessa materia	5.772,03
61320	Acquisto di materie prime e di prodotti di consumo per i centri socio-educativi e delle strutture educative di formazione orientamento per disabili (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	1.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
61625	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale	19.000,00
63500	Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra (mantenuto per le domande di contributi pervenute ai sensi della l.r. 10/1990 abrogata dalla l.r. 13/2007)	388.158,95
64332	Contributo straordinario alla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica	5.000,00
64940	Contributi per il ripristino funzionale dei campi da golf	5.291,67
64948	Contributi per la manutenzione straordinaria dei campi da golf	4.291,65
65233	Contributi ai Comuni e alle Comunità montane per la gestione degli ostelli per la gioventù	31.423,41
67460	Spese per la partecipazione a manifestazioni a carattere ambientale	17.512,36
69400	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui periodici agli effetti amministrativi (spese di investimento)	600.000,00
72000	Pagamenti per partite di giro diverse	230.687,57

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
72090	Gestione delle ritenute erariali, degli importi trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale, nonché dei conti particolari, a carico del personale regionale	175.552,62
72365	Gestione somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 Mediterraneo occidentale (Medocc)	702.080,89
72610	Gestione dei fondi della borsa di studio Bianco Levrin e Colotto	2.894,00
72660	Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie	4.164,83
TOTALE GENERALE		52.027.919,72

Allegato F

Variazione in aumento allo stato di previsione della spesa

Capitolo	Descrizione capitolo	competenza 2008	cassa 2008
20011	(di nuova istituzione) Programma regionale: 1.1.1 Codificazione: 1.1.1.6.2.1.1.1 Trasferimento straordinario all'Istituto dell'assegno vitalizio a copertura dei maggiori oneri derivanti dal calcolo attuariale dei diritti maturati dai Consiglieri regionali e dagli ex Consiglieri regionali al 31 dicembre 2006	5.710.100,00	5.710.100,00
20110	Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta (AREA Vda)	600.000,00	300.000,00
20420	Spese per il funzionamento di comitati e commissioni	10.000,00	
20460	Spese per il funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	20.000,00	
20467	Spese per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)	100.000,00	
20750	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.1.1. Codificazione: Fondo per utilizzo avanzo di amministrazione di finanza locale	4.071.796,11	
21245	Fondo per l'attuazione di programmi triennali (relativi al Fondo per speciali programmi di investimento)	5.038.845,00	
21450	Spese per la comunicazione istituzionale	50.000,00	
21600	Spese per l'adesione e partecipazione ad organismi associativi regionali, nazionali ed internazionali nonché ad iniziative di carattere istituzionale nel quadro di accordi bilaterali	400,00	
21610	Spese per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	5.000,00	
21648	Spese per la valorizzazione dell'autonomia e per la realizzazione dei segni distintivi della Regione	11.000,00	
21820	Spese per incarichi di consulenza	110.000,00	62.000,00
21836	Spese per incarichi di collaborazione tecnica	475.000,00	300.000,00
21880	Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico	215.000,00	
25029	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo-svizzero 2000/2006	10.722,99	
25065	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.2.17 Codificazione: Spese per la copertura della quota di cofinanziamento a carico della Regione per la partecipazione a progetti interregionali di interesse turistico, cofinanziati dallo Stato	170.000,00	50.000,00
26920	Iniziative a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili	387.476,90	50.000,00

Capitolo	Descrizione capitolo	competenza 2008	cassa 2008
27010	Spese per l'informazione, la diffusione delle conoscenze, il monitoraggio, le indagini e le ricerche sul mercato del lavoro e le attività di formazione professionale	200.000,00	100.000,00
30151	Spese per corsi di qualificazione professionale per operatori agrituristici	20.000,00	
30500	Trattamento economico a tutto il personale regionale	480.000,00	480.000,00
30601	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale	1.300.000,00	1.300.000,00
30650	Fondo per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale	700.000,00	700.000,00
33010	Spese per autovetture di servizio e rappresentanza: fornitura carburante, manutenzione, piccola attrezzatura per officina, noleggio, oneri di legge, pedaggi autostradali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	50.000,00	50.000,00
33100	Spese per tributi fondiari, imposte e tasse	1.089.000,00	1.089.000,00
33110	Spese per la sistemazione, manutenzione straordinaria ed installazione di impianti negli immobili adibiti ad uffici ed aree attigue di proprietà	320.000,00	
33200	Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	30.000,00	25.000,00
33223	Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco	20.000,00	17.000,00
33240	Spese per l'acquisto di attrezature diverse, strumentazioni elettroniche ed apparati radio per il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco	130.000,00	50.000,00
33660	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.1.5 Codificazione: 2.1.2.1.0.3.6.6 Finanziamento straordinario all'Associazione Forte di Bard per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del comune di Bard situati nel relativo Borgo	100.000,00	100.000,00
33670	Trasferimento fondi al Comune di Saint-Vincent per spese per interventi di riqualificazione della stazione turistica e termale	549.371,00	549.371,00
33685	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.1.5 Codificazione: 2.1.2.3.2.3.8.7 Trasferimento al comune di Brusson finalizzato all'acquisto e realizzazione nuova struttura socio-sanitaria a Brusson	370.000,00	370.000,00
33744	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.1.5 Codificazione: Finanziamento straordinario al comune di Aosta a seguito della realizzazione sul territorio comunale delle opere di rilevante interesse regionale di cui al Capo II della l.r . n. 21/2004	4.500.000,00	
33766	Spese per la costituzione ed il funzionamento del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete	500.000,00	200.000,00
33770	Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale - Istruttoria automatica	1.000.000,00	500.000,00
33771	Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale - Istruttoria valutativa	500.000,00	200.000,00

Capitolo	Descrizione capitolo	competenza 2008	cassa 2008
35020	Spese di sistemazione e manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	700.000,00	
35060	Spese per l'acquisto di beni patrimoniali	7.500.000,00	4.000.000,00
35070	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.4.3 Codificazione: 2.1.2.1.0.3.6.4 Interventi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta in attuazione dell'intesa sottoscritta in data 22 maggio 2007 dal Presidente della Regione e dal Ministro della Difesa	2.900.000,00	
35620	Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale	100.000.000,00	
35625	Trasferimento ai fondi di rotazione Finaosta	6.300.000,00	6.300.000,00
35660	Contributo al consorzio garanzia fidi tra i commercianti	110.000,00	110.000,00
35661	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.2.11 Codificazione: Integrazione contributo esercizio 2007 al Consorzio garanzia fidi tra i commercianti	110.000,00	110.000,00
35745	Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi	800.000,00	500.000,00
37840	Spese per interventi di previsione, prevenzione e soccorso per eventi calamitosi - parte investimento	200.000,00	
37860	Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per interventi per la prevenzione di eventi calamitosi	3.500.000,00	
37861	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.1.2 Codificazione: Finanziamento ai comuni delle spese per la modifica e l'integrazione delle cartografie	500.000,00	100.000,00
37958	Interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi, ivi comprese le spese di progettazione	6.810.594,32	
37967	Spese per la realizzazione di interventi in somma urgenza per il ripristino dei danni causati da eventi calamitosi	2.554.765,56	2.000.000,00
37990	Spese a valere su fondi finanziari con contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994	969.252,12	
38100	Finanziamento degli interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico	130.000,00	
38345	Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito dell'assetto, della tutela e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse	100.000,00	
38400	Realizzazione di interventi strutturali per la difesa dei rischi idrogeologici	4.385.000,00	
38660	Spese per interventi intesi alla conservazione e all'incremento del patrimonio boschivo e valorizzazione della rete sentieristica	1.000.000,00	

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>competenza 2008</i>	<i>cassa 2008</i>
38835	Spese per automezzi in dotazione alla Direzione foreste: carburante, manutenzione, piccola attrezzatura per officina, noleggio, pedaggi autostradali, tasse di proprietà e oneri di legge	100.000,00	100.000,00
38950	Spese per retribuzioni al personale addetto alla manutenzione dei vivai forestali e alla gestione e valorizzazione delle risorse naturali, alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro)	200.000,00	
38980	Spese di vestiario, equipaggiamento, corredo, armamento ed attrezzatura per il Corpo forestale della Valle d'Aosta	25.000,00	
39450	Spese per materiale di supporto all'attività di vigilanza ambientale del corpo forestale della Valle d'Aosta	2.066,67	
39460	Spese per l'acquisto di beni durevoli a supporto dell'attività di vigilanza ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta	8.961,35	
39620	Contributo per il funzionamento della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis	300.000,00	100.000,00
39660	Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate	1.020.000,00	
39670	Spese per manutenzione ordinaria del verde pubblico, delle aree e percorsi attrezzati e delle aree naturali	30.000,00	30.000,00
40465	Contributo alle aziende agricole per l'utilizzo dei fondi secondo criteri rivolti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente	71.360,95	
40730	Spese per la realizzazione della centrale unica di soccorso per la struttura di protezione civile	300.000,00	100.000,00
40750	Spese per ampliamento palazzina protezione civile	60.000,00	
40815	Spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa	2.600.000,00	
40820	Spese per attività di soccorso in montagna e di protezione civile svolte dal Soccorso Alpino Valdostano	122.359,30	
40830	Contributi per il funzionamento della fondazione "Montagna Sicura"	20.000,00	
40840	Spese di gestione della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	15.000,00	
40895	Spese per il risarcimento danni causati da fauna selvatica	60.000,00	40.000,00
41730	Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006	5.670.000,00	2.000.000,00
41735	Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006	5.500.000,00	2.000.000,00

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>competenza 2008</i>	<i>cassa 2008</i>
41750	Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006	2.257.200,00	1.500.000,00
42365	Spese per il personale assunto con contratto aziendale degli impiegati ed operai forestali dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta occupati nel settore agricolo	50.000,00	50.000,00
42790	Spese per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento	20.000,00	
42845	Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico	2.700.000,00	1.000.000,00
43055	Spese per implementazione, gestione ed informazione concernenti il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013	100.000,00	50.000,00
44050	Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario e consorzierie - piano di sviluppo rurale 2000/2006	1.300.000,00	500.000,00
45110	Spese editoriali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	27.000,00	
46850	Contributi per la ricerca e lo sviluppo nel settore industriale	2.000.000,00	
47010	Spese per l'attuazione di programmi di investimento oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - Programma operativo Competitività regionale 2007/2013	52.153,20	
47011	Oneri a carico della Regione per gli investimenti da intraprendere nell'ambito dei previsti programmi comunitari per la cooperazione territoriale transfrontaliera - relativi al periodo 2007/2013	500.000,00	
47012	Spese per l'attuazione di programmi oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - Programma Competitività regionale 2007/2013	1.469,65	
47016	Trasferimento all'organismo pagatore per le erogazioni in agricoltura per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2007/2013	5.000.000,00	5.000.000,00
47550	Contributo all'Institut Valdostain de l'Artisanat Typique (IVAT)	100.000,00	100.000,00
47558	Spese per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e iniziative varie relative all'artigianato di tradizione	500.000,00	100.000,00
47580	Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi	800.000,00	
48830	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui per la realizzazione di temovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei - Limiti di impegno	100.000,00	100.000,00
50120	Contributi per interventi nella costruzione di edifici di culto	300.000,00	

Capitolo	Descrizione capitolo	competenza 2008	cassa 2008
50400	Spese per la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia della Regione	700.000,00	500.000,00
51300	Spese per opere stradali di interesse regionale ivi comprese le opere di protezione da valanghe e frane	2.300.000,00	
51340	Spese per interventi di manutenzione su strade regionali	840.000,00	
51360	Spese per la costruzione di opere stradali di interesse comunale a mezzo di cantieri di lavoro e in economia	1.100.000,00	
51420	Spese per strumenti tecnici, automezzi ed attrezzature stradali 01 fornitura carburante 02 manutenzione 03 noleggio 04 oneri di legge 05 pedaggi autostradali	300.000,00	100.000,00
51820	Spese per l'esecuzione di opere diverse a mezzo di cantieri in economia	500.000,00	200.000,00
54705	Finanziamento dei fondi di istituzione scolastica e per la retribuzione delle attività aggiuntive di cui al c. c. n. l. - scuola del 26 maggio 1999	70.731,00	
54780	Personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo - indennità di trasferta	3.000,00	
54785	Fondo per i rinnovi contrattuali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione	6.317.500,00	6.317.500,00
54790	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al personale scolastico di qualifica dirigenziale	149.265,18	
55150	Realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali	120.000,00	
55541	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.4.2 Codificazione: 1.1.1.6.1.2.6.4 Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	140.500,00	140.500,00
55560	Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario	15.000,00	
55900	Spese per la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente della scuola	180.000,00	
56100	Spese per attività di ricerca, documentazione, diffusione e innovazione	50.000,00	
56340	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.4.2 Codificazione: 1.1.1.6.2.2.6.4 Trasferimento alle Istituzioni scolastiche regionali di secondo grado di fondi vincolati per la realizzazione di corsi di recupero	160.000,00	160.000,00
56360	Spese per la sistemazione e la manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad uso scolastico	1.200.000,00	
56656	Finanziamento di parte corrente dell'Università della Valle d'Aosta	1.050.000,00	
57200	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche	25.000,00	

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>competenza 2008</i>	<i>cassa 2008</i>
57240	Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico	100.000,00	
57400	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	530.000,00	
57490	Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione Istituto Musicale della Valle d'Aosta	361.000,00	361.000,00
58400	Contributi agli enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili	280.000,00	
58420	Contributi ai Comuni, ai consorzi di Comuni ed alle Comunità Montane nelle spese di gestione di asili-nido	50.000,00	
59315	Contributi per le spese sostenute per il trasporto dei rifiuti urbani dalle stazioni intermedie di trasferimento al Centro Regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne	4.721.857,96	
59900	Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per il finanziamento delle spese correnti	500.000,00	
59910	Rimborso al Fondo Sanitario Nazionale degli oneri addebitati al Servizio Sanitario Regionale per la mobilità sanitaria passiva	11.000.000,00	
60445	Finanziamento all'Azienda USL per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale	5.500.000,00	
61310	Fondo regionale per le politiche sociali	1.000.000,00	
62230	Spese di cura e redazione di pubblicazioni, realizzazioni video e materiale didattico	80.000,00	
63500	Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in losche di pietra (mantenuto per le domande di contributi pervenute ai sensi della l.r. 10/1990 abrogata dalla l.r. 13/2007)	2.500.000,00	
64100	Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche	20.000,00	
64110	Spese per ritiri e raduni collegiali di società ed organismi sportivi e per l'attuazione di eventi sportivi di rilievo promozionale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	330.000,00	
64811	Contributi finalizzati allo sviluppo e alla riqualificazione degli impianti a fune, nonché di infrastrutture e dotazioni connesse	2.000.000,00	
64820	Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive - mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla l.r. 45/86 abrogata dalla l.r. 16/2007	300.000,00	
64969	(di nuova istituzione) <i>Programma regionale: 2.2.2.12 Codificazione:</i> Trasferimento alla Casinò S.p.A. per la realizzazione del piano di sviluppo in attuazione del disciplinare regolante i rapporti con la Regione	11.887.950,17	11.887.950,17
64971	(di nuova istituzione) <i>Programma regionale: 2.2.2.12 Codificazione:</i> Rimborso alla Casinò S.p.a. della maggiore quota di proventi ad essa spettanti per l'anno 2007	10.566.305,00	10.566.305,00

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>competenza 2008</i>	<i>cassa 2008</i>
65010	(di nuova istituzione) <i>Programma regionale: 2.1.1.2. Codificazione:</i> Contributi agli enti locali per il funzionamento dello sportello unico	360.000,00	360.000,00
65230	Contributi a favore delle attività turistico-ricettive	1.000.000,00	
65920	Spese per restauro e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale - mobili e immobili di proprietà regionale - (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	1.840.000,00	
65921	Spese per restauro e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale - mobili e immobili non di proprietà regionale	700.000,00	
66020	Spese per acquisto di beni mobili ed immobili per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico di proprietà	100.000,00	
66120	Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale	2.000.000,00	
66570	Contributo annuo all'Aeroclub Valle d'Aosta per l'esercizio di attività turistico - sportive di interesse regionale	90.000,00	90.000,00
67116	Fondo vincolato per patto di stabilità	841.970,73	
67367	(di nuova istituzione) <i>Programma regionale: 2.1.1.2. Codificazione:</i> Finanziamento straordinario agli enti locali per la manutenzione di siti attrezzati e/o stazioni radioelettriche e/o di strutture di radiotelecomunicazioni	80.000,00	
67369	Contributi agli enti locali per l'installazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazione	140.000,00	
67371	Spese per la caratterizzazione e la bonifica di aree inquinate di competenza	343.670,97	100.000,00
67372	Contributi per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta	1.460.000,00	460.000,00
67380	Trasferimenti all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) per l'esercizio di funzioni in materia di prevenzione e controllo ambientale	500.000,00	
67387	Oneri per la valorizzazione e salvaguardia ambientale	1.000.000,00	
67390	Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore	5.000,00	
67670	Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi	150.000,00	
67680	Compensazione degli oneri di servizio per la gestione della telecabina Champoluc - Crest	30.000,00	
67775	(di nuova istituzione) <i>Programma regionale: 2.2.2.14 Codificazione: 1.1.1.4.1.2.8.7.</i> Spese per la gratuità del servizio del trasporto pubblico di linea per gli ultrasessantacinquenni	40.000,00	40.000,00
67970	Spese per l'applicazione del contratto di servizio integrativo con TRENITALIA S.p.A.	500.000,00	

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>competenza 2008</i>	<i>cassa 2008</i>
68005	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi - finanza locale (spese di investimento)	2.100.000,00	2.100.000,00
68050	Spese di gestione della telecabina Aosta - Pila	60.000,00	
68150	Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe e per le relative infrastrutture commerciali e di adeguamento al 3'	1.000.000,00	
68175	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.1.11 Codificazione: 2.1.2.2.0.3.4.3 Acquisto di un elicottero per operazioni di emergenza, eliambulanza, ricerca e soccorso in montagna	13.000.000,00	
68357	Quota di ammissione straordinaria per l'Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard	500.000,00	
68370	Spese relative alla celebrazione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo da Aosta	130.000,00	
68372	Spese relative a manutenzione ed interventi di restauro in occasione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo da Aosta	170.000,00	
69000	Fondo globale per il finanziamento di spese correnti	3.000.000,00	
69340	Fondo di riserva per le spese obbligatorie	5.000.000,00	5.000.000,00
69360	Fondo di riserva per le spese impreviste	5.000.000,00	5.000.000,00
69380	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese correnti)	8.040.000,00	8.040.000,00
69400	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese di investimento)	30.000.000,00	30.000.000,00
69440	Fondo di riserva di cassa	0,00	20.000.000,00
69480	Spese casuali	568,78	280,61
TOTALE		345.455.214,91	139.516.006,7

Allegato G

Elenco dei capitoli ai quali sono apportate variazioni in aumento per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari già previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e non impegnati.

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo totale A	Importo riproposto con atto amministrativo B	Importo da riproporre C
20015	Trasferimento al Consiglio regionale dei fondi assegnati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio della delega al CO.RE.COM. delle funzioni in tema di comunicazione nell'ambito regionale	18.550,22	18.550,22	0,00
20060	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	1.483,59	222,57	1.261,02
25029	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo - svizzero 2000/2006	60.763,63	60.763,63	0,00
25030	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo - francese 2000/2006	200.000,00	200.000,00	0,00
26100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a soggetti diversi per azioni di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi	184.385,49	184.385,49	0,00
26880	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego	216.068,00	216.068,00	0,00
26910	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	8.548,29	0,00	8.548,29
26916	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	415.936,00	379.941,00	35.995,00
30055	Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di Rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	614.151,97	614.151,97	0,00
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	12.719,94	1.075,69	11.644,25
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	69.721,67	69.721,67	0,00
30220	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	2.848.910,23	1.299.135,22	1.549.775,01
30230	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	546.423,56	4.760,33	541.663,23
30250	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal FSE oggetto di cofinanziamento regionale per lo svolgimento delle attività previste dal programma di Iniziativa Comunitaria EQUAL II fase	28.019,22	27.766,00	253,22
37800	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di raccolta dati, analisi, monitoraggio, consulenze per la definizione delle aree a rischio idrogeologico	702.696,83	702.696,83	0,00
37805	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi	69.991,16	69.991,16	0,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo totale A	Importo riproposto con atto amministrativo B	Importo da riproporre C
37957	Trasferimenti ai Comuni per interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi	2.632.622,92	2.588.000,00	44.622,92
40905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alle attività di prevenzione e di emergenza nel settore della protezione civile regionale	177.373,20	119.194,15	58.179,05
40910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale	1.212.197,62	1.209.572,12	2.625,50
40912	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della Colonna mobile nazionale delle Regioni - capitolo mantenuto per la sola gestione dei residui	135.973,51	135.973,51	0,00
42840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootechnico, dei registri anagrafici e per i controlli funzionali	62.418,71	62.418,71	0,00
46410	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato di cui al Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino"	109.516,40	109.516,40	0,00
47006	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento di interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di Accordi di programma-quadro tra lo Stato e la Regione	607.856,51	595.924,55	11.931,96
47010	Spese per l'attuazione di programmi di investimento oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - Programma Obiettivo 2 Competitività regionale 2007/2013	237.586,80	237.586,80	0,00
47012	Spese per l'attuazione di programmi oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - Programma Competitività regionale 2007/2013	6.695,06	6.695,06	0,00
47820	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a favore di associazioni dei consumatori e degli utenti	15.989,70	15.989,70	0,00
47835	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali	96.942,54	96.942,54	0,00
49310	Spese sui fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per il funzionamento della banca dati della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici	92.685,79	92.685,79	0,00
50850	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	800.671,40	800.671,40	0,00
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del Nuvv e delle strutture di riferimento del Nuvvop e del Nuval, nonché della struttura deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi dello Stato e con la rete dei Nuvv	517.519,37	472.308,00	45.211,37
52145	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale	144.648,68	92.239,04	52.409,64
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico	635.840,00	581.423,13	54.416,87
52205	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi operativi per situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici	75.395,93	68.333,54	7.062,39
52555	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi previsti dall'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e gestione delle risorse idriche integrate	527.915,57	283.434,80	244.480,77
55580	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole dell'infanzia paritarie per le spese di funzionamento	100.553,00	100.553,00	0,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo totale A	Importo riproposto con atto amministrativo B	Importo da riporre C
55605	Trasferimento di assegnazioni statali alle istituzioni scolastiche per la fornitura gratuita di libri di testo	278.620,00	278.620,00	0,00
55610	Trasferimento fondi statali per la concessione di prestiti fiduciari a studenti	5.714,96	5.714,96	0,00
59650	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi a favore dell'apicoltura	9.525,02	9.525,02	0,00
59655	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo	9.810,20	9.810,20	0,00
59905	Trasferimento di fondi all'Unità Sanitaria Locale derivanti dal recupero di somme a carico delle Aziende Farmaceutiche per mancata applicazione dello sconto sui prezzi di vendita dei prodotti farmaceutici	4.799,30	4.799,30	0,00
59985	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti	6.045,61	6.045,61	0,00
59990	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	155.000,00	155.000,00	0,00
60020	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza	1.549,37	1.549,37	0,00
60025	Spese sui fondi assegnati dallo Stato in materia di procreazione medicalmente assistita	28.359,00	28.359,00	0,00
60960	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative di prevenzione e di educazione alla salute per soggetti affetti da celiachia	14.177,64	14.177,64	0,00
60965	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati	5.455,00	5.455,00	0,00
61530	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali	26.477,09	0,00	26.477,09
61625	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale	140.201,14	140.201,14	0,00
61760	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza	8.013,32	8.013,32	0,00
64958	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che interessino ambiti interregionali o sovraregionali	754.190,12	754.190,12	0,00
65228	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)	416.271,92	416.271,92	0,00
TOTALE		16.052.982,20	13.356.424,62	2.696.557,58

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 212

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 538 del 29 febbraio 2008);
- presentato al Consiglio regionale in data 3 marzo 2008;
- assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 5 marzo 2008;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 17 marzo 2008 e relazione del Consigliere PRA-DUROUX;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 aprile 2008, con deliberazione n. 3442/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 15 aprile 2008.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2008, N. 9.

Note all'articolo 4:

⁽¹⁾ L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

«1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 211.217.374 per l'anno 2008.».

⁽²⁾ L'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, inserito dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34, prevede quanto segue:

«Art. 6ter (Avanzo di amministrazione di finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 6, comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, realizzato nel settore 2.1 – obiettivo programmatico 2.1.1.01 (Finanza locale – trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale – trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell'avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all'articolo 65, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 212

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 538 du 29 février 2008) ;
- présenté au Conseil régional en date du 3 mars 2008 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 5 mars 2008 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 17 mars 2008 et rapport du Conseiller PRADUROUX ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 5 avril 2008, délibération n° 3442/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 15 avril 2008.

sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perentii ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 90/1989, per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.

3. *I fondi di cui al comma 2 sono iscritti nel settore 2.1 – obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse della presente legge.*
4. *Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.*
5. *La Regione garantisce, in corso d'esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l'eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perentii agli effetti amministrativi – finanza locale (spese correnti e spese di investimento) iscritti nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.*
6. *Nel caso di cui al comma 1, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 e l'individuazione degli interventi di cui all'articolo 25 sono determinate con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione.».*

⁽³⁾ L'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

«c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 46.674.506 (obiettivi programmatici 2.1.1.02. e 3.2.) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell' allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.».

Note all'articolo 5:

⁽⁴⁾ L'articolo 20 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, sostituito dall'art. 11 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21, prevede quanto segue:

«Art. 20 (Procedure di deliberazione dei finanziamenti)

1. *Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura regionale com-*

petente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'intervento, redige, previa istruttoria delle richieste pervenute, una proposta di programma delle opere realizzabili entro il triennio che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella proposta di programma sono indicati per ogni opera finanziabile:

- a) l'ente proponente;*
- b) le principali caratteristiche fisiche;*
- c) la spesa prevista e le fonti di finanziamento, articolate nel triennio, nonché il limite dell'eventuale incremento di costo consentito a seguito della progettazione esecutiva, al fine del mantenimento della redditività economica dell'opera; gli eventuali incrementi di costo sono posti a carico dell'ente proponente.*
- 2. *Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale delibera il programma delle opere sulla base della proposta formulata dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.*
- 3. *Entro e non oltre sedici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, gli enti proponenti, pena l'esclusione dell'opera dal programma approvato ai sensi del comma 2, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche la seguente documentazione:*
 - a) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, corredata della certificazione del coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, con la quale si accerta la conformità della progettazione alle prescrizioni di cui all'articolo 14 della medesima legge;*
 - b) dichiarazione del coordinatore del ciclo che attesta:
 - 1) l'avvenuto espletamento degli adempimenti previsti all'articolo 15, comma 2, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 13 della l.r. 29/1999, costituenti presupposto per l'avvio immediato delle procedure di affidamento dei lavori;*
 - 2) l'individuazione puntuale nel progetto esecutivo dei lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare;*
 - 3) il contenimento dell'eventuale incremento dei costi a seguito della progettazione esecutiva entro i limiti indicati nel programma, al fine della persistenza della convenienza economica dell'investimento;*
 - 4) il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nella deliberazione di approvazione del programma.**
- 4. *La Giunta regionale, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche della regolarità e della completezza della documentazione di cui al comma 3 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, approva la spesa complessiva triennale per ogni progetto esecutivo relativo alle opere inserite nel programma di cui al comma 2 e ne impegna, in favore dell'ente proponente, le quote annuali.*
- 5. *La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), è autorizzata a disporre, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al Fondo per speciali pro-*

grammi di investimento sui pertinenti capitoli appositamente istituiti per le opere di cui al comma 4.».

⁽⁵⁾ Vedasi nota 4.

⁽⁶⁾ L'articolo 8, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

*«2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fo.S.P.I. 2008/2010 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 32.960.254 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 – capitolo 21245 parz.), suddivisa nel modo seguente:

- a) anno 2008: euro 18.901.957;
- b) anno 2009: euro 5.284.872;
- c) anno 2010: euro 8.773.425.».*

⁽⁷⁾ Vedasi nota 4.

⁽⁸⁾ L'articolo 8, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

«4. Ai fini dell'approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2009/2011, già determinata dall'articolo 6, comma 5, della l.r. 30/2006, è rideterminata in euro 30.824.771 ed è indicativamente suddivisa in euro 16.894.861 per l'anno 2009 ed euro 8.994.071 per l'anno 2010. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2009/2011.».

Nota all'articolo 6:

⁽⁹⁾ L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevede quanto segue:

«2. Non sono finanziabili gli interventi:

- a) che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado, fatto salvo quanto previsto al comma 3;*
- b) che prevedono atti di compravendita tra coniugi anche legalmente separati;*
- c) relativi ad acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica a prezzi convenzionati o agevolati;*
- d) relativi ad acquisti con atto di compravendita stipulato da oltre tre anni dalla data di presentazione della domanda di mutuo.».*

Note all'articolo 7:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2007, n. 28 prevede quanto segue:

*«Art. 2
(Pianificazione regionale)*

- 1. Gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali sono definiti nel piano triennale per l'edilizia residenziale, di seguito denominato piano triennale.*

2. Il piano triennale, in armonia con gli altri strumenti della programmazione regionale, tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche da particolari categorie sociali. Esso, in particolare:
 - a) stabilisce gli obiettivi generali del triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale;
 - b) ripartisce in percentuale le risorse finanziarie non vincolate di cui all'articolo 5 tra le categorie di intervento di cui all'articolo 6, stabilendone le priorità, anche in relazione alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento presentati dai soggetti interessati;
 - c) tiene conto, prioritariamente, della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente, favorendo politiche integrate di riqualificazione urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi e della accessibilità dei centri storici;
 - d) individua gli interventi e, in percentuale, le risorse finanziarie non vincolate da destinare a particolari categorie sociali, tra cui i diversamente abili, gli anziani, i giovani, i singoli con minori a carico, gli studenti universitari, i lavoratori stagionali, gli immigrati ed altri soggetti di volta in volta individuati in relazione a situazioni contingenti;
 - e) fatte salve le disposizioni previste nelle discipline regionali di settore, fissa l'entità delle agevolazioni finanziarie che possono essere assegnate per ciascuna categoria di intervento e indica i requisiti generali di ammissibilità alle agevolazioni;
 - f) attiva un sistema di incentivi rivolto ai Comuni che maggiormente concorrono al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
 - g) individua la quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare all'emergenza abitativa e, in percentuale, le risorse non vincolate finalizzate alperimento di soluzioni abitative per i casi di emergenza che non possono essere soddisfatti attraverso l'utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
 - h) stabilisce i criteri per la partecipazione da parte dei Comuni al Fondo regionale per le politiche abitative, finanziata mediante trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione ai sensi del titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
3. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno che precede il triennio di riferimento, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Consulta regionale della casa di cui all'articolo 20 della l.r. 30/1999.
4. Il piano triennale può essere aggiornato o modificato con le modalità previste per la sua approvazione.».

(1) L'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36, abrogata dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28, i cui procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale suddetta, sono tuttavia portati a compimento ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge di abrogazione, prevede quanto segue:

«Art. 3

(Condizioni per la concessione dei contributi)

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi:
 - a) agli assegnatari collocati nell'area protetta e nell'area sociale di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) e

b), della l.r. 39/1995, nel caso in cui l'ammontare annuo delle spese per i servizi accessori sia superiore rispettivamente al cinque per cento e al dieci per cento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi della l.r. 39/1995;

2. agli assegnatari che, indipendentemente dall'area di collocazione di cui all'art. 48 della l.r. 39/1995, con esclusione di quelli dell'area di deroga e di quelli collocati nell'area di decadenza di cui all'art. 37 della l.r. 39/1995, abbiano segnalato all'ente gestore di trovarsi nell'impossibilità di effettuare il regolare pagamento dei canoni di locazione e/o delle spese per i servizi accessori per i seguenti sopravvenuti gravi problemi:
 - 1) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta per cento del reddito conseguenti a disoccupazione per qualsiasi causa, mobilità, cassa integrazione, sospensione dal lavoro, infortunio, grave malattia, ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione o convalescenza, servizio di leva, detenzione di uno o più membri del nucleo familiare per un periodo superiore a tre mesi consecutivi;
 - 2) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta per cento del reddito conseguenti a decesso, divorzio, separazione legale, abbandono del tetto familiare di un membro del nucleo familiare percepitore di reddito;
 - 3) agli assegnatari che, indipendentemente dall'area di collocazione e dai casi previsti alle lett. a) e b), siano soggetti all'applicazione della mobilità di cui all'art. 31 della l.r. 39/1995, per il pagamento delle spese di trasloco;
 - 4) agli aspiranti assegnatari nei casi previsti alle lett. a) e b), limitatamente al periodo in cui resta in vigore la graduatoria definitiva in cui sono collocati;
 - 5) alle famiglie di nuova formazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), della l.r. 39/1995, che, in qualità di locatarie, abbiano segnalato alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica di trovarsi nell'impossibilità di effettuare al locatore dell'alloggio il regolare pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie a causa della mancanza o della riduzione, documentate di almeno il trenta per cento del reddito.
2. Ai fini della determinazione delle spese accessorie degli assegnatari di cui al comma 1, lett. a) e b), nel caso in cui il riscaldamento non sia in comune, l'ammontare delle spese relative al riscaldamento dell'alloggio è calcolato secondo una valutazione convenzionale effettuata d'ufficio dall'ente gestore che tenga conto della cubatura dei vani e dei periodi di riscaldamento.
3. Il reddito considerato nei casi di cui al comma 1, per gli assegnatari, gli aspiranti assegnatari e le famiglie di nuova formazione, è quello calcolato e determinato con riferimento agli art. 5, 7 e 42 della l.r. 39/1995.
4. Le spese per i servizi accessori di cui al comma 1 sono, per gli assegnatari, quelle previste all'art. 41 della l.r. 39/1995 e, per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie locatarie di nuova formazione, quelle stabiliti dall'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).
5. I contributi per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie di nuova formazione sono calcolati sulla base di un alloggio adeguato come definito dall'art. 2 della l.r. 39/1995.
6. Le spese di trasloco considerate ai fini della presente legge, in dipendenza della mobilità di cui all'art. 31 della l.r. 39/1995, devono essere ritenute effettivamente congrue, con proprio visto, dall'ente gestore.».

Nota all'articolo 8:

⁽¹²⁾ Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue:

«2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati, mediante finanziamenti regionali, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, considerato il preminente interesse generale ad assicurare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici non oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 15/2007.».

Nota all'articolo 10:

⁽¹³⁾ Gli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedono quanto segue:

«Art. 35

(Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, in:
 - a) aree dissestate di grande estensione o coinvolgenti elevati spessori di terreno o comunque ad alta pericolosità, comprendenti grandi frane, falde detritiche frequentemente alimentate, aree instabili con elevata propensione al dissesto o con elevata probabilità di coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi idrogeologici;
 - b) aree dissestate di media estensione o coinvolgenti limitati spessori di terreno o comunque a media pericolosità, comprendenti settori di versante maggiormente vulnerabili durante eventi idrogeologici per potenziale franosità soprattutto dei terreni superficiali e falde detritiche sporadicamente alimentate;
 - c) aree dissestate di piccola estensione o bassa pericolosità, caratterizzate da locali fenomeni di instabilità per franosità in occasione di eventi idrogeologici.
2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale ad eccezione:
 - a) degli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione d'uso; i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente; sono, altresì, consentiti nello specifico gli interventi o varianti ai progetti relativi a:
 - 1) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
 - 2) recinzioni e cancellate;
 - 3) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
 - 4) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;
 - 5) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;
 - 6) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
 - 7) opere di demolizione;
 - 8) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;

- 9) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici.
 - c) degli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) degli interventi di consolidamento, risanamento e restauro conservativo di beni di interesse storico, compatibili con la normativa di tutela, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - e) delle opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei dissesti;
 - f) delle opere di regimazione delle acque, superficiali e sotterranee, nonché di sistemazione agraria, comprensive di ogni intervento infrastrutturale necessario, nel rispetto degli equilibri statici e idrodinamici delle aree, della ristrutturazione e della realizzazione di infrastrutture puntuali, lineari, ad esclusione di quelle viarie, e a rete non altrimenti localizzabili; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valutato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
- 2bis. Gli interventi di cui al comma 2 devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Il Comune può deliberare l'eventuale aumento del carico insediativo per gli interventi di cui al comma 2 realizzati all'interno delle zone A di cui all'articolo 22, sulla base delle indicazioni derivanti da uno specifico studio della situazione di pericolosità del bacino che individui le possibili misure di mitigazione del rischio.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), sono consentiti, oltre alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici e delle infrastrutture esistenti, senza aumento di superficie, di volume e del carico insediativo. All'interno dei centri edificati, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti e con le norme del piano regolatore, è ammesso l'ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilità dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna, il mutamento della destinazione d'uso senza aumento del carico insediativo, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti. I relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle fun-

zioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.

4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 2 e 3, anche interventi che comportino la realizzazione di nuove strutture abitative e produttive, previa verifica, tramite specifica valutazione geologica e geotecnica, dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.

Art. 36

(Disciplina d'uso dei terreni
a rischio di inondazioni)

1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce fluviali di cui al piano stralcio delle fasce fluviali del piano di bacino del fiume Po, di seguito denominato piano stralcio, ai sensi dell'art. 17, comma 6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modificazioni.
2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali, di cui al comma 1, dalle tavole grafiche del piano stralcio alla cartografia comunale è effettuato con le procedure di cui all'art. 38, comma 4bis.
3. Per i corsi d'acqua naturali dei quali il piano stralcio non delimita le fasce fluviali, i terreni a rischio di inondazioni sono delimitati, con le modalità di cui all'art. 38, dai Comuni; la Giunta regionale delibera i criteri per la delimitazione dei suddetti terreni a rischio di inondazioni, in coerenza con le prescrizioni del piano stralcio.
4. Ai terreni a rischio di inondazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale che disciplinano le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività, nonché quelle che regolano la pianificazione urbanistica.
5. Il PRG, traducendo nel territorio del Comune i relativi indirizzi del PTP, disciplina i divieti, le limitazioni e le prescrizioni riguardanti i territori ricadenti nelle fasce C del piano stralcio, ed in quelle analoghe di cui al comma 3, con particolare riguardo alla dispersione di sostanze nocive.

Art. 37

(Classificazione dei terreni soggetti al rischio
di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso)

1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in:
 - a) aree ad elevato rischio;
 - b) aree a medio rischio;
 - c) aree a debole rischio.
2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti:
 - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture. Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifi-

che opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

- c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici e delle infrastrutture, compreso l'eventuale mutamento della destinazione d'uso degli immobili, purché la destinazione d'uso sia relativa allo svolgimento di attività circoscritte alla stagione estiva. Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;
- d) la realizzazione di opere di protezione attiva e passiva e di riduzione del rischio idrogeologico;
- e) la nuova costruzione di infrastrutture:
 - 1) di tipo puntuale, quali opere di captazione, prese d'acqua e impianti di telecomunicazioni;
 - 2) di tipo lineare o a rete, quali acquedotti, fognature, reti irrigue, elettrodotti, reti telematiche, impianti di risalita, piste di sci, piste tagliafuoco e forestali, sistemazioni ed adeguamenti stradali, piste di servizio temporanee ad uso esclusivamente stagionale e rete sentieristica;
 - 3) di tipo areale, quali sistemazioni di terreni, bonifiche agrarie ed aree ludico-sportive ad uso esclusivamente estivo;
- f) gli interventi di nuova costruzione di strade poderali di servizio ad alpeggi e mayen fruibili solo nella stagione estiva, nonché gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per le attività agro-pastorali durante il periodo estivo, a condizione che gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.

2bis. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere e) ed f), devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.

3. Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restrittive del PTP e del PRG, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), ferma restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste, sono consentite la nuova costruzione o la ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, a condizione che le stesse presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree. I relativi progetti devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle aree di cui al comma 1, lettera c), in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.

- 4.
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina:
 - a) i criteri e i parametri per la delimitazione delle classi di aree soggette al rischio di valanghe o slavine;
 - b) i coefficienti relativi ai massimi effetti degli eventi attesi in ciascuna classe di aree;
 - c) i criteri per la progettazione degli interventi ammissibili.
6. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi da realizzare su manufatti esistenti che non comportano la diretta esposizione ai

fenomeni valanghivi, e le modifiche strutturali staticamente rilevanti dei manufatti stessi sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di rischio valanghivo.».

Nota all'articolo 12:

⁽¹⁴⁾ L'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 prevede quanto segue:

- «*1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo:*
- a) di euro 40 anticipati, per ogni ettaro e frazione di ettaro compresi nell'area della concessione, con un minimo di euro 600;*
 - b) di euro 1,50 per 1000 litri di acque minerali e di sorgente imbottigliati.».*

Nota all'articolo 14:

⁽¹⁵⁾ Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 prevedeva quanto segue:

- «*1) siano giuridicamente riconosciute in almeno uno degli Stati membri dell'Unione europea;».*

Nota all'articolo 15:

⁽¹⁶⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 prevedeva quanto segue:

- «*a) il Presidente della Regione, che lo presiede;».*

Nota all'articolo 17:

⁽¹⁷⁾ L'articolo 15, comma 7, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

- «*7. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli investimenti da intraprendere in favore della cooperazione territoriale nel periodo 2007/2013 sono determinati, per il periodo 2008/2010, in complessivi euro 4.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. – capitolo 47011), annualmente così suddivisi:*
- a) anno 2008: euro 1.000.000;*
 - b) anno 2009: euro 1.500.000;*
 - c) anno 2010: euro 1.500.000.».*

Note all'articolo 18:

⁽¹⁸⁾ L'articolo 16, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

- «*1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.888 unità di personale, di cui 149 unità con qualifica di dirigente, oltre a 86 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale, di cui 11 unità con qualifica di dirigente.».*

⁽¹⁹⁾ L'articolo 16, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

- «*3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica*

di cui al comma 1 sono definiti in euro 136.252.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 131.444.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. – capitoli 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. – capitoli 30631) ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. – capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.».

⁽²⁰⁾ L'articolo 16, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

- «*5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale per il biennio economico 2006/2007 è rideterminata in euro 20.095.140 per l'anno 2008 e in euro 8.900.000 a decorrere dall'esercizio 2009. Per il biennio 2008/2009, la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 3.300.000 per l'anno 2008 e in euro 6.600.000 a decorrere dall'esercizio 2009. Per il biennio 2010/2011 la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 4.800.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 1.2.1. – capitolo 30650 parz. e obiettivo programmatico 1.1.1. – capitolo 20000 parz.). La spesa relativa ai bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 è comprensiva dell'onere relativo al recupero del differenziale inflazionario per i bienni per i quali è chiusa la contrattazione.».*

⁽²¹⁾ L'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

- «*1. Il personale dell'Amministrazione regionale è inquadrato in unico ruolo regionale. Sono istituiti i seguenti organici:*
- a) Consiglio regionale;*
 - b) Giunta regionale;*
 - c) Corpo forestale valdostano;*
 - d) Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.*
- dbis) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.».*

⁽²²⁾ L'articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

- «*2. La Giunta regionale definisce, sulla base dei principi organizzativi di cui agli art. 6 e 7 e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica definita con legge:*
- a) l'articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione alle strutture organizzative;*
 - b) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali;*
 - c) i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali e il numero dei posti di organico per ciascun profilo;*
 - d) l'articolazione della dotazione organica per ogni struttura dirigenziale.».*

⁽²³⁾ L'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, come sostituito dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2007, n. 9, prevede quanto segue:

«3. Le del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale modalità di reclutamento e di avanzamento alla categoria o posizione superiore, ispettore forestale, funzionario forestale ed armiere sono definite con regolamento regionale.».

Nota all'articolo 19:

⁽²⁴⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«b) non aver beneficiato di contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero della prima casa o non essere comproprietari o contitolari di diritti di usufrutto o di abitazione sull'abitazione che è stata oggetto delle suddette agevolazioni.».

Nota all'articolo 21:

⁽²⁵⁾ L'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevede quanto segue:

«Art. 6
(Interventi della gestione speciale)

1. Nell'ambito della gestione speciale, FINAOSTA S.p.A. può effettuare i seguenti tipi di intervento:
 - a) interventi previsti dall'articolo 5, quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;
 - b) concorso finanziario alla creazione, al potenziamento e al mantenimento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, di infrastrutture e servizi di interesse generale;
 - c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili.
2. Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad appositi incarichi conferiti dalla Regione o dagli altri enti senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell'incarico affidato.
3. Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti da FINAOSTA S.p.A. per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1 sono fissate in appositi disciplinari approvati dalla Regione o dagli altri enti.».

Nota all'articolo 22:

⁽²⁶⁾ L'articolo 18 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 8, prevede quanto segue:

«Art. 18
(Valutazione)

1. Il valore di stima, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è determinato dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio, che a tal fine può avvalersi anche di professionalità di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per casi particolari o complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie esterne, asseverate secondo la normativa vigente, affidate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni

promozionali e pubblicitarie).

2. Il valore di stima per gli acquisti di beni di interesse storico, archeologico ed artistico è determinato, con le modalità di cui al comma 1, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali.
3. Il valore di inventario è determinato sulla base dei costi sostenuti per l'acquisizione, costruzione e miglioramento del bene, e di altri elementi, quali rivalutazioni, deprezzamenti, ammortamenti, le cui modalità di applicazione sono determinate dalla Giunta regionale.».

Nota all'articolo 23:

⁽²⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 prevede quanto segue:

«1. Per lo sviluppo del sistema informativo regionale, il Consiglio regionale approva un piano pluriennale volto sia allo sviluppo, alla modernizzazione ed alla diffusione degli strumenti, delle tecnologie telematiche e dei sistemi informativi dell'Amministrazione regionale, sia all'intervento regionale nel settore dell'informatica avente particolare riguardo allo sviluppo ed alla realizzazione di una rete di collegamenti informatici interessante l'intera Amministrazione regionale ed aperta alle interrelazioni con gli altri enti pubblici territoriali valdostani e con le amministrazioni dello Stato. Tale piano pluriennale deve necessariamente essere, per i periodi interessati, corrispondente al relativo bilancio di previsione triennale della Regione e può subire, di anno in anno, ogni necessario aggiornamento od attualizzazione.».

Nota all'articolo 24:

⁽²⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

«1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 2008, in euro 260.393.791 di cui:

- a) trasferimenti all'Azienda USL per complessivi euro 251.269.000, dei quali euro 228.100.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. – capitolo 59900 parz.) e:
 - 1) euro 1.750.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. – capitolo 59980);
 - 2) euro 264.000, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);
 - 3) euro 4.427.000, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);
 - 4) euro 8.628.000, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitolo 59900 parz.);
 - 5) euro 8.100.000, per applicazione contratti personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale – biennio 2006-2007 (capitolo 59900 parz.);
- b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 7.030.000 quale saldo dell'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. – capitolo 59910);
- c) interventi diretti della Regione, euro 1.844.791 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03. -capitoli 59920 e 61265);
- d) trasferimenti all'Azienda USL di euro 250.000 per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza

complementare per il personale della sanità (FOPA-DIVA) (obiettivo programmatico 2.2.3.01 – capitolo 59915).».

Nota all'articolo 25:

⁽²⁹⁾ Vedasi nota 4.

⁽³⁰⁾ L'articolo 36, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede quanto segue:

«10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrono urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento.».

Nota all'articolo 26:

⁽³¹⁾ Il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue:

«5. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 10.500.000, per il triennio 2008/2010, di cui euro 3.500.000 per l'anno 2008, euro 3.500.000 per l'anno 2009 ed euro 3.500.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. – capitolo 60445).».

Nota all'articolo 27:

⁽³²⁾ La legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 concernente: «Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008» è stata pubblicata sul 1° Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 27 del 4 luglio 2006.

Nota all'articolo 28:

⁽³³⁾ Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue:

«1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 88.140.000, di cui euro 27.080.000 per l'anno 2008, euro 30.380.000 per l'anno 2009 ed euro 30.680.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.03. – capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318).».

Nota all'articolo 29:

⁽³⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 prevedeva quanto segue:

«1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'ARPA e redige una relazione da allegare al rendiconto generale annuale da presentare alla Giunta regionale e al Direttore generale.».

Nota all'articolo 31:

⁽³⁵⁾ La legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 5 del 21 gennaio 1997.

Nota all'articolo 32:

⁽³⁶⁾ L'articolo 35, comma 3, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue:

«3. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e gestione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 600.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. – capitolo 43055), annualmente suddivisa nel modo seguente:

- a) anno 2008: euro 200.000;
- b) anno 2009: euro 200.000;
- c) anno 2010: euro 200.000.».

Nota all'articolo 35:

⁽³⁷⁾ La legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 36 del 29 agosto 2006.

Nota all'articolo 36:

⁽³⁸⁾ L'articolo 36, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue:

«4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 18/2007 è determinata, per il 2008, in euro 1.060.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. – capitolo 67372 e obiettivo programmatico 2.1.6.01. – capitolo 67374).».

Nota all'articolo 37:

⁽³⁹⁾ La lettera f) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 prevedeva quanto segue:

«f) la gestione di sedi museali o espositive;».

Nota all'articolo 38:

⁽⁴⁰⁾ L'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

«Art. 8
(Individuazione delle strutture e
determinazione delle piante organiche)

1. *La Giunta regionale istituisce le strutture organizzative dirigenziali, sia permanenti sia temporanee, e ne definisce contestualmente l'articolazione, le competenze, il sistema di interrelazioni ai sensi degli art. 6 e 7.*
2. *La Giunta regionale definisce, sulla base dei principi organizzativi di cui agli art. 6 e 7 e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica definita con legge:*
 - a) *l'articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione alle strutture organizzative;*
 - b) *la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali;*
 - c) *i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali e il numero dei posti di organico per ciascun profilo;*
 - d) *l'articolazione della dotazione organica per ogni struttura dirigenziale.*
3. *L'articolazione delle strutture organizzative è aggiornata periodicamente ed ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.».*

Nota all'articolo 39:

⁽⁴¹⁾ L'articolo 2 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 prevede quanto segue:

«2. 1. *L'utilizzo per l'edilizia universitaria di beni immobili delle Forze armate ai sensi degli articoli 5 e 6 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, avviene d'intesa tra il Ministro della difesa ed il Presidente della giunta regionale.».*

Nota all'articolo 41:

⁽⁴²⁾ L'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 prevede quanto segue:

«3. *La Giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere all'avvio e alla gestione delle attività che il piano prevede di insediare nelle strutture recuperate, per il tramite di una fondazione o altra figura giuridica composta, oltre che dalla Regione o dalla società di cui al comma 2, da soggetti giuridici aventi finalità pubbliche, esistenti in Valle d'Aosta o in aree alpine circostanti, associazioni interessate alla domanda dei servizi da insediare nelle strutture, istituzioni e soggetti privati interessati a fruire della struttura per lo svolgimento delle attività economiche previste dal piano.».*

Nota all'articolo 43:

⁽⁴³⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

«a) *realizzazione di nuovi alberghi e complessi ricettivi turistici all'aperto;».*

⁽⁴⁴⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

«b) *ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di complessi turistici ricettivi all'aperto già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché riorganizzazione dell'attività di impresa;».*

Nota all'articolo 44:

⁽⁴⁵⁾ L'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede quanto segue:

«1228. *Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.».*

Nota all'articolo 45:

⁽⁴⁶⁾ La legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 16 del 9 aprile 1991.

Nota all'articolo 46:

⁽⁴⁷⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 prevedeva quanto segue:

«b) *gli appartenenti alle diverse forze di Polizia, al Corpo dei Vigili urbani, al Corpo dei Vigili del fuoco, al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari e al Corpo forestale valdostano, in divisa e per motivi di servizio;».*

⁽⁴⁸⁾ La lettera f) del comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 prevedeva quanto segue:

«f) *le persone a partire dall'età di sessantacinque anni compiuti;».*

Nota all'articolo 52:

⁽⁴⁹⁾ L'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

«Art. 2

(Riproposizione di fondi assegnati dallo Stato o dall'Unione europea con atto amministrativo)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), le spese relative a fondi assegnati a qualsiasi titolo alla Regione dallo Stato o dall'Unione europea non impegnate entro il termine di ciascun esercizio possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio successivo con atto amministrativo. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 90/1989.».

Note all'articolo 53:

⁽⁵⁰⁾ L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33 prevede quanto segue:

1. Per il finanziamento di spese di investimento per l'anno finanziario 2008, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più prestiti, a medio o lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 180.000.000 ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di 1,5 punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (Cap. 11150).».

⁽⁵¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33 prevedeva quanto segue:

1. È approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008, allegato alla presente legge, in euro 2.402.000.000 per la competenza e in euro 2.416.000.000 per la cassa (Allegato A).».

Nota all'articolo 60:

⁽⁵²⁾ L'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prevede quanto segue:

25. Requisiti di onorabilità dei partecipanti.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti (65).
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni ec-

cedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».

Nota all'articolo 67:

⁽⁵³⁾ L'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 prevede quanto segue:

1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.».

⁽⁵⁴⁾ L'articolo 3, comma 1 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 prevede quanto segue:

1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali.
3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Il Ministero delle finanze provvede all'aggiornamento in via telematica e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.».

⁽⁵⁵⁾ L'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 prevede quanto segue:

4. Applicazione delle sanzioni e contenzioso.
 1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni in materia di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano applicazione il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
 2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente della giunta regionale salvo diversa disposizione prevista con legge regionale.».

Legge regionale 15 aprile 2008, n. 10.

Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione.

Loi régionale n° 10 du 15 avril 2008,

portant dispositions visant à la protection des fossiles et des minéraux de collection.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Al fine di assicurare una migliore conservazione dei beni ambientali e del proprio patrimonio naturalistico, la Regione disciplina e tutela la ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano compatibilmente con le disposizioni del codice civile a tutela della proprietà.

Art. 2

(*Individuazione dei siti di particolare valore naturalistico e ambientale e delle zone di divieto di raccolta*)

1. La Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di cave e miniere, di seguito denominata struttura competente, individua con propria deliberazione:
 - a) i siti del patrimonio mineralogico che, anche in considerazione dell'interesse pubblico connesso al profilo scientifico e didattico del collezionismo, risultano di particolare valore naturalistico e ambientale;
 - b) le zone ove è fatto divieto di ricerca e di raccolta dei fossili e dei minerali da collezione, dettando le prescrizioni generali per la ricerca e la raccolta nelle altre zone.
2. I dipartimenti o gli istituti universitari e i musei naturalistici di enti locali, anche su proposta di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla struttura competente l'esistenza di giacimenti di rilevanza scientifica che necessitano di ulteriori prescrizioni o divieti, fornendo precise indicazioni con riferimento alla raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.
3. In deroga ai divieti stabiliti ai sensi del comma 1, lettera b), la Giunta regionale può autorizzare la ricerca e la raccolta dei fossili, dei minerali da collezione e dei minerali di particolare rilevanza scientifica da parte di dipartimenti, istituti universitari e musei naturalistici, dettando le prescrizioni relative alle attività di estrazione e di recupero del sito. Le relative spese sono a carico del soggetto autorizzato.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Objet et finalités*)

1. Aux fins d'une meilleure conservation de ses biens environnementaux et de son patrimoine naturel, la Région réglemente et sauvegarde la recherche et la collecte des fossiles et des minéraux de collection.
2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent dans le respect des dispositions du code civil visant à la protection de la propriété.

Art. 2

(*Détermination des sites revêtant un intérêt particulier du point de vue naturel et environnemental et des zones où la collecte est interdite*)

1. Sur proposition de la structure régionale compétente en matière de carrières et de mines, ci-après dénommée « structure compétente », le Gouvernement régional établit par une délibération :
 - a) Les sites du patrimoine minéralogique qui, en raison de l'intérêt public lié au volet scientifique et didactique des collections, ont une valeur naturelle et environnementale particulière ;
 - b) Les zones dans lesquelles il est interdit de collecter les fossiles et les minéraux de collection, des prescriptions générales étant fixées pour la recherche et la collecte dans les autres zones.
2. Les départements ou les instituts universitaires et les musées naturalistes des collectivités locales – éventuellement sur proposition des organismes ou des associations de minéralogie, de géologie ou de paléontologie – peuvent signaler à la structure compétente l'existence de gisements d'importance scientifique pour lesquels d'autres dispositions ou interdictions s'avèrent nécessaires et fournir, à cet effet, des indications précises en matière de collecte des fossiles et des minéraux de collection.
3. Par dérogation aux interdictions établies au sens de la lettre b) du premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut autoriser les départements, les instituts universitaires et les musées naturalistes à chercher et à collecter les fossiles, les minéraux de collection et les minéraux revêtant un intérêt scientifique particulier, en fixant les prescriptions relatives à l'activité d'extraction et à la remise en état des sites. Les frais y afférents sont à la charge du sujet autorisé.

Art. 3

(*Registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori*)

1. La Regione istituisce presso la struttura competente un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e di minerali da collezione.
2. Chiunque intenda svolgere le attività di cui al comma 1 nell'ambito della presente legge è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Regione che, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, rilascia apposito attestato di iscrizione.
3. L'attestato di cui al comma 2 costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ricerca consentita entro i limiti e con l'impiego dei mezzi di cui agli articoli 4 e 5, mentre l'attività di raccolta rimane subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.
4. L'attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal Presidente della Regione agli iscritti che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 14.
5. I criteri e le modalità per la tenuta da parte della struttura competente del registro di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 4

(*Mezzi impiegati per la ricerca e la raccolta*)

1. Per la ricerca e la raccolta dei campioni di fossili o di minerali da collezione possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli e in mazze del peso massimo di tre chilogrammi, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore ad un metro e sessanta centimetri.
2. È vietato l'uso di materiale esplosivo, salvo autorizzazione da parte del dirigente della struttura competente per motivi di particolare interesse di studio o di documentazione.
3. L'utilizzo di mezzi meccanici è consentito nel caso di raccolta con metodologia da segnalare nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 6.

Art. 5

(*Limi*ti della ricerca)

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'attività di ricerca sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa un'ulteriore tolleranza di due chilogrammi.

Art. 3

(*Registre régional des chercheurs et des collecteurs*)

1. La Région met en place, auprès de la structure compétente, un registre régional des chercheurs et des collecteurs de fossiles et de minéraux de collection.
2. Quiconque entend exercer les activités visées au premier alinéa du présent article dans le cadre de la présente loi est tenu d'en informer par écrit le président de la Région qui délivre une attestation d'immatriculation audit registre dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande y afférente.
3. L'attestation visée au deuxième alinéa du présent article vaut autorisation d'exercer l'activité de recherche dans les limites et à l'aide des moyens visés aux articles 4 et 5 de la présente loi ; l'activité de collecte reste, quant à elle, subordonnée à l'obtention de l'autorisation visée à l'art. 6 de la présente loi.
4. Le président de la Région peut décider le retrait de l'attestation visée au deuxième alinéa du présent article si la personne concernée a encouru, à deux reprises, les sanctions visées à l'art. 14 de la présente loi.
5. Les critères et les modalités de tenue du registre visé au premier alinéa du présent article par la structure compétente sont fixés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 4

(*Moyens autorisés pour la recherche et la collecte*)

1. Seuls les équipements manuels indiqués ci-après peuvent être utilisés pour la recherche et la collecte des échantillons de fossiles ou de minéraux de collection : marteaux, masses d'un poids de trois kilos au plus, burins d'une longueur de quarante centimètres maximum, pioches et bêches d'une longueur d'un mètre et soixante centimètres au plus.
2. Le recours au matériel explosif est interdit, sauf en cas d'autorisation du dirigeant de la structure compétente accordée pour des raisons particulières d'étude ou de documentation.
3. Le recours à des moyens mécaniques est autorisé en cas de collecte effectuée suivant une méthode particulière qui doit être signalée dans la demande d'autorisation visée à l'art. 6 de la présente loi.

Art. 5

(*Limites de la recherche*)

1. Sans préjudice des interdictions visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, dans le cadre de l'activité de recherche sont autorisées l'extraction et la collecte, par personne et par jour, de spécimens pour un poids total de dix kilos maximum, y compris la matrice rocheuse ; en cas d'extraction d'un seul spécimen, deux kilos supplémentaires peuvent être autorisés.

Art. 6
(*Autorizzazione*)

1. Ove consentito e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione è subordinata all'autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente. Il Comune, con il supporto tecnico della struttura competente, provvede al rilascio dell'autorizzazione in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, dettando prescrizioni tecniche di estrazione e di recupero ambientale del sito che garantiscano l'equilibrio idrogeologico dell'area, dello stato umifero, dell'integrità dell'eventuale parte restante del giacimento, al fine di evitare pregiudizi alla flora e alla fauna. Copia dell'autorizzazione è inviata, per conoscenza, alla struttura competente.
2. Il Comune, con il supporto tecnico della struttura competente, determina le modalità di effettuazione della raccolta e gli adempimenti connessi, compresi quelli intesi ad assicurare il Comune in merito alla corretta effettuazione dei lavori ed al recupero ambientale.
3. Qualora l'area ricada in zona soggetta a vincolo, il Comune provvede a richiedere il necessario nulla osta alle autorità preposte al vincolo.

Art. 7
(*Limits della raccolta*)

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'attività di raccolta sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa un'ulteriore tolleranza di cinque chilogrammi.

Art. 8
(*Piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione*)

1. La piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), fino al limite di due chilogrammi al giorno per persona, salvo il caso di esemplare singolo di peso superiore.
2. La raccolta di quantitativi superiori a due chilogrammi è soggetta alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui alla presente legge.

Art. 9
(*Ripristino*)

1. La ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione non devono recare alterazioni permanenti all'ambiente naturale.
2. È fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitrice di proce-

Art. 6
(*Autorisation*)

1. Sans préjudice des interdictions visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, la collecte des fossiles et des minéraux de collection est subordonnée à l'autorisation de la Commune territorialement compétente. Ladite Commune, avec le soutien technique de la structure compétente, délivre l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi et fixe les prescriptions techniques pour l'extraction et la remise en état des sites nécessaires à garantir l'équilibre hydrogéologique de l'aire, de la couche humifère et de l'intégrité de la partie restante du gisement, et ce, afin d'éviter tout préjudice à la flore et à la faune. Copie de l'autorisation est transmise à la structure compétente pour information.
2. La Commune, avec le soutien technique de la structure compétente, fixe les modalités relatives à la collecte, ainsi que les obligations y afférentes, y compris les obligations visant à assurer la Commune quant à la réalisation correcte des travaux et de la remise en état du site.
3. Si l'endroit de la recherche est compris dans une zone soumise à servitudes, la Commune demande aux autorités compétentes le visa nécessaire.

Art. 7
(*Limites de la collecte*)

1. Sans préjudice des interdictions visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, dans le cadre de l'activité de collecte sont autorisées l'extraction et la collecte, par personne et par jour, de spécimens pour un poids total de dix kilos maximum, y compris la matrice rocheuse ; en cas d'extraction d'un seul spécimen, cinq kilos supplémentaires peuvent être autorisés.

Art. 8
(*Petite collecte de fossiles et de minéraux de collection*)

1. La petite collecte de fossiles et de minéraux de collection sous forme de fragments superficiels est libre sur tout le territoire régional – exception faite des zones visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi – jusqu'à deux kilos par personne et par jour, sauf s'il s'agit d'une seule pièce d'un poids supérieur.
2. La collecte d'une quantité de fragments dépassant les deux kilos tombe sous le coup des limitations et des prescriptions de la présente loi.

Art. 9
(*Remise en état*)

1. La recherche et la collecte des fossiles et des minéraux de collection ne doivent provoquer aucune altération permanente de l'environnement naturel.
2. Tout chercheur ou collecteur est tenu de procéder à la

dere all'immediato ripristino del sito, con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento adeguato alle particolari caratteristiche originarie della zona.

Art. 10
(*Divieto di commercializzazione*)

1. I fossili ed i minerali da collezione raccolti nel territorio regionale non possono essere oggetto di commercio, salvo particolare autorizzazione, a fini didattici, scientifici o culturali, a favore di enti pubblici o associazioni rilasciate dalla Giunta regionale per l'acquisizione di pezzi unici o di intere collezioni.

Art. 11
(*Pezzi di particolare valore scientifico*)

1. I titolari di autorizzazioni alla raccolta di fossili e di minerali da collezione sono tenuti a segnalare alla struttura competente i pezzi unici che presentano particolare valore scientifico, reperiti durante la loro attività.

Art. 12
(*Polizia mineraria*)

1. I lavori di sicurezza e di estrazione dei fossili e dei minerali da collezione sono soggetti alle disposizioni sulla polizia mineraria di cui alla di cui alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

Art. 13
(*Vigilanza*)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e sulle prescrizioni contenute nell'autorizzazione spetta al Comune territorialmente competente, al personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 76 della l.r. 5/2008, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e, nel caso di cui all'articolo 2, comma 3, alla struttura competente.

Art. 14
(*Sanzioni*)

1. L'ente che rilascia l'autorizzazione irroga le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di:
 - a) una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000, nel caso di ricerca di fossili e di minerali da collezione non conforme alle disposizioni della presente legge;
 - b) una somma di denaro da euro 3.000 a euro 24.000, nel caso di raccolta di fossili e di minerali da collezione non conforme alle disposizioni della presente legge;
 - c) una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000, nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6;
 - d) una somma di denaro da euro 10.000 a euro 30.000

remise en état immédiate du site, à la reconstitution du tapis végétal et au réaménagement nécessaire de la zone, compte tenu des caractéristiques de celle-ci.

Art. 10
(*Interdiction de commercialisation*)

1. Les fossiles et les minéraux de collection collectés sur le territoire régional ne peuvent être vendus, sauf à des organismes publics ou à des associations qui entendent acheter des pièces uniques ou des collections entières, et ce, sur autorisation du Gouvernement régional délivrée pour des buts pédagogiques, scientifiques ou culturels.

Art. 11
(*Spécimens ayant une valeur scientifique particulière*)

1. Les titulaires des autorisations de collecter des fossiles et des minéraux de collection sont tenus de signaler à la structure compétente les pièces uniques qu'ils ont trouvées pendant leur activité et qui ont une valeur scientifique particulière.

Art. 12
(*Police des mines*)

1. Les travaux de sécurité et d'extraction des fossiles et des minéraux de collection sont soumis aux dispositions en matière de police des mines visées à la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales).

Art. 13
(*Contrôle*)

1. Le contrôle du respect de la présente loi et des prescriptions de l'autorisation relève de la Commune territorialement compétente, du personnel de la structure compétente au sens de l'art. 76 de la LR n° 5/2008, du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et, dans le cas visé au troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, de la structure compétente.

Art. 14
(*Sanctions*)

1. L'organisme qui délivre l'autorisation inflige également les sanctions administratives qui consistent dans le paiement :
 - a) D'une amende allant de 500 à 3 000 euros, en cas de recherche de fossiles et de minéraux de collection non conforme aux dispositions de la présente loi ;
 - b) D'une amende allant de 3 000 à 24 000 euros, en cas de collecte de fossiles et de minéraux de collection non conforme aux dispositions de la présente loi ;
 - c) D'une amende allant de 2 000 à 12 000 euros, en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation visée à l'art. 6 de la présente loi ;
 - d) D'une amende allant de 10 000 à 30 000 euros, en

nel caso d'impiego di esplosivi senza l'autorizzazione ovvero in maniera non conforme alle prescrizioni della stessa.

2. L'ente che rilascia l'autorizzazione, oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, può disporre la confisca dei fossili e dei minerali da collezione estratti e dell'attrezzatura non conforme a quanto previsto dall'articolo 4 e la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dall'ente che ha accertato la violazione. Per la Regione, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione ed i relativi proventi sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

Art. 15
(*Abrogazioni*)

1. La legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15 (Norme per la disciplina dell'estrazione di minerali e fossili), è abrogata.
2. È, inoltre, abrogato il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 aprile 2008.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 192

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3443 del 30 novembre 2007);
- presentato al Consiglio regionale in data 11 dicembre 2007;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti III^a e IV^a in data 10 gennaio 2008;
- esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti III^a e IV^a, con parere in data 20 marzo 2008, nuovo testo della III^a e IV^a Commissione e relazione del Consigliere CHARLES Teresa;

cas d'utilisation d'explosifs non autorisée ou non conforme aux prescriptions de l'autorisation.

2. En sus des sanctions visées au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, l'organisme qui délivre l'autorisation peut décider de confisquer les fossiles et les minéraux de collection extraits et l'équipement non conforme aux dispositions de l'art. 4 de la présente loi, ainsi que de retirer l'autorisation visée à l'art. 6 de celle-ci.
3. Les recettes d'amendes sont inscrites au budget de l'organisme ayant constaté la violation. Pour ce qui est de la Région, c'est le président qui inflige les sanctions et les recettes y afférentes sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget régional.

Art. 15
(*Abrogations*)

1. La loi régionale n° 15 du 23 février 1981 (Dispositions en matière d'extraction des minéraux et des fossiles) est abrogée.
2. Est par ailleurs abrogé le troisième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 15 avril 2008.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 192

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3443 du 30 novembre 2007) ;
- présenté au Conseil régional en date du 11 décembre 2007 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil III^{ème} et IV^{ème} en date du 10 janvier 2008 ;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil III^{ème} et IV^{ème} – avis en date du 20 mars 2008 nouveau texte des Commissions III^{ème} et IV^{ème} et rapport du Conseiller CHARLES Teresa ;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 2008, con deliberazione n. 3468/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 15 aprile 2008.

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 9 avril 2008, délibération n° 3468/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 15 avril 2008.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
15 APRILE 2008, N. 10.**

Nota all'articolo 13:

⁽¹⁾ L'articolo 76 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 prevede quanto segue:

«Art. 76
(Polizia mineraria)

1. *La Regione esercita, ai sensi dell'articolo 35, comma terzo, del d.P.R. 182/1982, e dell'articolo 10 del d.P.R. 1142/1985, le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale), e le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), e 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), a mezzo del Presidente della Regione e del personale dipendente della struttura competente.*
2. *Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di carattere tec-*

nico ed antinfortunistico sull'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive.

3. *Per le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al d.P.R. 128/1959 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneo), la struttura competente può avvalersi delle strutture competenti dell'Azienda USL qualora nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi situazioni che richiedono interventi di tutela dell'igiene del lavoro e delle malattie professionali.*
4. *I funzionari di cui al comma 3, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 128/1959 e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.*
5. *I funzionari di cui al comma 3 devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.*
6. *I titolari, i direttori e il personale dipendente delle aziende esercenti cave e torbiere, acque minerali naturali, di sorgente e termali devono agevolare le ispezioni e fornire le notizie e i dati necessari.».*

Note all'articolo 15:

⁽²⁾ La legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 4 del 20 marzo 1981.

⁽³⁾ Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 prevede quanto segue:

«3. *Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15, portante "Norme per la disciplina dell'estrazione di minerali e fossili", sono moltiplicate per due nel minimo e nel massimo edittali.».*